



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 91

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 11/05/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405321634

Esito: RINVIO AL 12/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO F.P. GARZONE.....	4
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	26
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, PROFESSOR C.E. PALIERO.....	53
CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	68

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 11/05/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come avevamo preannunciato all'ultima udienza, l'Avvocato Loreto ha chiesto la produzione di documentazione, che mettiamo a disposizione delle parti per essere visionata e poi interloquirete sul punto. Poi ci sarà un provvedimento finale, in cui decideremo su varie richieste che riguardano soltanto però produzione di documentazione che è stata utilizzata nel corso delle discussioni. Questa documentazione la raccoglieremo e la porremo a disposizione delle parti, in modo che ci sia la pronuncia di quanti più possibili interlocutori. La documentazione è a disposizione delle parti.

Allora, per oggi era previsto l'Avvocato Garzone e poi proseguiremo con gli altri enti.

AVVOCATO I. IACOBELLIS – Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO I. IACOBELLIS - Chiedo scusa all'Avvocato Garzone. Giusto per correttezza, io più tardi dovrei molto probabilmente allontanarmi, quindi io lo dico in anticipo, visto che la Signoria Vostra mi ha nominato difensore d'ufficio. Quindi, per correttezza, lo preannuncio, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie Avvocato.

Allora, prego, la parola all'Avvocato Garzone.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO F.P. GARZONE

AVVOCATO F.P. GARZONE – Grazie Signora Presidente, grazie Giudici a Latere, buongiorno a tutti voi Signore e Signori dell'Eccellentissima Corte d'Assise di Taranto. Ho avuto già l'onere e anche l'onere di discutere dinanzi alle Signorie Vostre nella difesa della stessa società Partecipazioni Industriali nella diversa qualità di Responsabile Civile. Il mio impegno, ovviamente, sarà quello di non ripetere altre argomentazioni che sono già sostenute in quella qualità, ma di discutere esclusivamente in relazione alla diversa qualità di ente citato, nell'ambito di questo giudizio, ai fini della responsabilità amministrativa, ai sensi quindi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

I miei due interventi, però, non devono ritenersi fratturati, non devono essere contraddistinti da una soluzione di continuità, ma devono essere invece considerati come progressivi e, quindi, unitari l'uno rispetto all'altro. Proprio allo scopo di dare la dimostrazione di unitarietà e di progressività del mio intervento, intendo partire da una questione che è assolutamente contigua rispetto alla qualità di responsabile civile e, cioè, alla questione relativa alla costituzione di Parte Civile che voi avete ammesso, anche nei confronti delle società, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Avete provveduto in tal senso con ordinanza del 4 di ottobre del 2016, già all'epoca in cui fu trattata questa questione da parte degli altri difensori che mi hanno preceduto, fu obiettata la esistenza di una giurisprudenza che andava in senso contrario rispetto alla decisione di ammettere la costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti e furono portate all'attenzione della Corte le sentenze della Corte di Cassazione 2.251 del 2010, la sentenza 3.786 del 2014, gli incidenti di costituzionalità, sentenza della Corte Costituzionale 218 del 2014 e comunitaria, Corte di Giustizia, Sezione Seconda 79, del 2012. Non è mia intenzione ritornare su questa giurisprudenza, ma a considerare ciò che nel frattempo è accaduto. Nel frattempo è accaduto che la vostra ordinanza, quella del 4

ottobre del 2016, ha costituito l'occasione per coltivarsi sul punto un dibattito, sia di carattere giurisprudenziale, che anche di carattere dottrinale. La vostra ordinanza è stata pubblicata sulle principali banche dati, anche sulle riviste penali, sulla stessa rivista penale, che è la rivista alla quale mi onoro di collaborare e ci sono stati anche successivamente degli ulteriori arresti giurisprudenziali.

C'è stata recentemente una ordinanza del Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Penale, del 29 di gennaio del 2021, quindi parliamo del dibattito dello "ieri" da un punto di vista giudiziario, che si è posta nello stesso solco della vostra ordinanza di ammettere la costituzione di Parte Civile. Tuttavia vi è stato anche chi ha provveduto in maniera differente e vi segnalo in modo particolare l'arresto del G.U.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza del 3 di febbraio del 2021, ma – soprattutto – per la funzione nomofilattica che è chiamata a svolgere nell'ambito del nostro ordinamento, ai sensi dell'Articolo 65 della legge sull'ordinamento giudiziario, mi preme evidenziarvi una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione successiva alla vostra ordinanza ammissiva, giacché si tratta di Cassazione Sezione Terza, sentenza numero 8.350, del 23 di gennaio 2019, in cui si afferma il seguente principio di diritto: l'impossibilità per eventuali danneggiati di costituirsi Parte Civile nei confronti dell'ente. Dunque, a chiare lettere, con sentenza del 2019 la Suprema Corte di Cassazione, peraltro investita di un procedimento relativo ad un reato di carattere ambientale, si tratta della Terza Sezione e l'estensore di questa sentenza è il Consigliere Ramacci, afferma a chiare lettere la impossibilità per eventuali danneggiati di costituirsi Parte Civile nei confronti dell'ente.

Bene, ciò detto, si tratta anche di prendere in considerazione la vostra decisione, che va valutata però alla stregua delle risultanze dell'istruzione probatoria dibattimentale, perché nella vostra ordinanza, quella del 4 ottobre del 2016, si ammetteva la costituzione delle Parti Civili sul presupposto che la società potesse rispondere ai fini risarcitori per un fatto proprio, si diceva, più specificatamente individuato nella cosiddetta colpa di organizzazione. Cito letteralmente la pagina numero 23 della vostra ordinanza, del 4 ottobre 2016. Bene, alla stregua di questa decisione, si pone pertanto il problema di verificare se all'esito dell'attività istruttoria così articolata, compiuta nel corso del dibattimento, sia stata acquisita la prova di un danno derivante da una cosiddetta colpa di organizzazione della società, in particolare della Partecipazioni Industriali.

Mi sembra, Presidente e Giudici dell'Eccellentissima Corte d'Assise, che non vi è stato neanche il benché minimo impegno, da parte delle Parti Civili, a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio di questo genere e che dunque, anche sotto questo punto di vista, la domanda risarcitoria non può che incontrare un vostro verdetto assolutamente negativo.

Aggiungo che la fattispecie, di cui all'Articolo 416 del Codice Penale, che è uno dei reati presupposto per l'imputazione nei confronti delle società, disgiunta dalla considerazione dei reati fine, è ontologicamente inidonea alla produzione di un danno risarcibile. È un argomento questo che riprenderò anche successivamente, quando considereremo anche le implicazioni in termini di confisca, ex Articolo 19 del Decreto Legislativo 231 del 2001, fin da ora però, ai fini di questo argomento che sto trattando, vi cito un ulteriore precedente, anche questo recente, il mio impegno sarà a segnalarvi soltanto giurisprudenza recentissima, in modo particolare presso la Corte di Cassazione. Con questa sentenza, sempre della Terza Sezione, numero 53.981 del 2018, la Corte di Cassazione ha affermato: "La circostanza aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'Articolo 61, numero 7, è incompatibile – dice – con il reato di associazione per delinquere, in quanto il requisito del danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, alcun danno patrimoniale". Ripeto: "Non derivando dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, alcun danno patrimoniale". Cassazione, Terza Sezione, 53.981 del 2018. E questo è un ulteriore fondamentale argomento che vi deve condurre ai fini di questa questione ad un verdetto di inammissibilità della costituzione di Parte Civile nei confronti dell'ente.

Premessa questa questione che ho voluto trattare preliminarmente, proprio per offrire una linea di continuità rispetto al mio precedente intervento nella qualità di Responsabile Civile, vado al merito delle imputazioni ex Decreto Legislativo 231.

Al giudizio di irresponsabilità nei confronti della società per le imputazioni ascritte, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, si può pervenire in maniera indiretta e, cioè, sulla base delle ragioni assolutorie della condotta ascritta nei confronti degli imputati per il reato presupposto. Di queste ragioni assolutorie si sono efficacemente occupati tutti i colleghi che mi hanno preceduto, quindi non prenderò posizione a questo riguardo semplicemente richiamando tutte le argomentazioni che così abilmente, da parte dei colleghi, precedentemente sono state discusse dinanzi alla Signoria Vostra. Ma al giudizio di irresponsabilità per le imputazioni ascritte, ex Decreto Legislativo 231 del 2001, si può pervenire anche per ragioni che sono proprie delle società ed è su queste ragioni che concentrerò esclusivamente il mio intervento. Che – e questa è un'ulteriore coordinata di lettura – sarà un intervento esclusivamente in diritto, con cui cercherò di contribuire al giudizio dell'eccellentissima Corte d'Assise anche attraverso la prospettazione di questioni pionieristiche, che sono state poco trattate o che, addirittura,

non sono state ancora trattate da parte della giurisprudenza, d'altronde anche in questo si coglie la bellezza di questa vicenda processuale in punto di diritto.

Lo farò secondo una prospettiva particolare, che è quella di una società attuale, che è una compagine societaria ben differente rispetto a quella che era al momento dei fatti per cui è processo, amministrata da parte di commissari straordinari, che ha un'attività, dispiega un'attività ben diversa da quella che svolgeva all'epoca dei fatti per cui è processo, che ha addirittura un nome differente rispetto a quello che aveva all'epoca dei fatti per cui è processo.

Tanto è vero questo che il Pubblico Ministero, nelle richieste di pena, ha chiesto la sostituzione dell'eventuale misura interdittiva con il commissariamento giudiziale nelle persone degli attuali commissari straordinari. Tale richiesta, per vero, è stata formalizzata – così almeno risulta da verbale – esclusivamente con riguardo alla posizione di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, ma si deve ritenere estesa anche alla Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria, visto che le due procedure sono state collegate e che uguali fisicamente, medesimi sono i commissari straordinari che oggi rappresentano sia la Partecipazioni Industriali, che anche l'Ilva S.p.A..

Ciò detto, la prima questione riguarda il perimetro probatorio, alla stregua del quale deve avvenire il giudizio nei confronti della Partecipazioni Industriali. Da questo perimetro probatorio, deve essere esclusa – a mio modesto avviso – la perizia, sia la perizia chimica, che anche la perizia epidemiologica assunta nelle forme dell'incidente probatorio. Lo dico anche a vantaggio dei Giudici Popolari, l'incidente probatorio costituisce sì un'eccezione rispetto a quello che è l'ordine fisiologico del processo penale, è una anticipazione di un incombenza istruttorio ad una fase precedente rispetto all'istruzione probatoria dibattimentale, ma non costituisce e né può costituire una eccezione rispetto al principio addirittura costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova. In questo caso, invece, è stata assunta una duplice perizia chimica ed epidemiologica nelle forme dell'incidente probatorio, al quale non è stata messa in condizione la Partecipazioni Industriali di partecipare. Né questo gap di contraddittorio può essere sanato per la presenza all'incidente probatorio di Riva Emilio, che all'epoca era il legale rappresentante di Riva Fire S.p.A., essendone il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come si evince agevolmente da una semplice consultazione online della visura camerale della citata società. Questa è la vostra ordinanza del 4 ottobre del 2016. Altra, infatti, è la posizione della società, altra è la posizione di chi all'epoca era legale rappresentante della stessa società. Si tratta di due posizioni in potenziale conflitto di interesse, anzi in questo caso il conflitto di interesse è addirittura tipizzato da parte del legislatore attraverso una specifica norma,

l'Articolo 39, del Decreto Legislativo 231 del 2001, né avrebbe potuto sanare il difetto genetico di contraddittorio, l'esame, o meglio il controesame in dibattimento dei periti. E questo perché si tratta di una appendice, di una serie di incombenti rilevanti, anzi decisivi da un punto di vista probatorio, i rilievi, i campionamenti, gli accertamenti che erano stati effettuati precedentemente in difetto di contraddittorio con la Partecipazioni Industriali da parte dei periti e che hanno costituito il presupposto alla stregua del quale, poi, sono state compiute le relative valutazioni e le relative conclusioni da parte dei periti.

È vero che vi è una eccezione prevista dall'Articolo 403, comma 1 bis del Codice di Procedura Penale, rispetto alla regola della inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di chi non è stato in condizioni di partecipare all'incidente probatorio stesso, ma quella eccezione presuppone che nei confronti di quell'indagato imputato - è questo il caso preso in considerazione da parte del legislatore, ma mutatis mutandis si deve ritenere che analogo principio trovi applicazione anche nei confronti delle società incolpate ex Decreto Legislativo 231 del 2001 - gli indizi di colpevolezza siano sopravvenuti in un momento successivo rispetto all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio.

Ed allora, la questione fondamentale consiste nell'isolare quali sono gli indizi di colpevolezza che hanno determinato la successiva iscrizione nel Registro delle Notizie degli illeciti amministrativi della Partecipazioni Industriali? Questi indizi di colpevolezza sussistevano già al momento della richiesta di incidente probatorio e della formazione, dell'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio? Presidente e Giudici della Corte d'Assise, mi sembra che lo stesso capo di imputazione, così come formulato da parte del Pubblico Ministero, consenta agevolmente l'individuazione di questi indizi. Questi indizi sono costituiti intanto dalla natura di società capogruppo, Riva Fire rispetto ad Ilva S.p.A. e dai contratti di servizi, cui accedeva poi la prestazione del cosiddetto cash pooling. Tutti elementi questi che già sussistevano sicuramente e da epoca risalente rispetto sia alla richiesta che all'assunzione dell'incidente probatorio e noti, assolutamente noti sia all'ufficio di Procura della Repubblica, che anche all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Sia sufficiente prendere in considerazione qualsiasi foglio di corrispondenza dell'Ilva S.p.A., in ogni foglio di corrispondenza vi è sempre l'indicazione, peraltro prescritta da parte della legge, di società sottoposta alla direzione e al coordinamento o al controllo, non ricordo perfettamente la dizione, da parte di Riva Fire S.p.A..

D'altronde, già precedentemente era stato iscritto nel Registro delle Notizie di Reato proprio quel Riva Emilio, che era il legale rappresentante della Riva Fire S.p.A., d'altronde già

prima era stato iscritto nel Registro delle Notizie di Reato, parliamo di giugno del 2019, il Vicepresidente protempore Riva Fabio Arturo, d'altronde già prima alcuni consulenti e cito esemplificativamente Ceriani, Pastorino, Bessone, Rebaioli, Corti, Casartelli, erano stati scritti nell'ambito di diverso procedimento penale, il 345 del 2010, cui è stato successivamente riunito quello che ci occupa. Che questa questione non sia una questione peregrina, o che non sia una questione veicolata esclusivamente nell'interesse difensivo, è confermato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda. Vi è stata prodotta alle scorse udienze, anche con l'attestazione di irrevocabilità, numero 5.335, depositata il 4 marzo del 2001, nel procedimento a carico di Riva Fabio Arturo, alla cui pagina 89 si afferma espressamente che: "Sono fondate – dice la Corte d'Appello di Milano – le contestazioni prospettate dalla Difesa circa la non opponibilità all'imputato della perizia svolta nell'incidente probatorio svolto dall'Autorità Giudiziaria di Taranto". Pagina 89, sentenza della Corte d'Appello di Milano.

Evidentemente è un principio sancito nell'interesse del Riva imputato in quel processo, ma la posizione del Riva *mutatis mutandis* non è differente rispetto alla posizione della Partecipazioni Industriali, di cui all'epoca Riva Fabio Arturo era peraltro Vicepresidente e quindi dal perimetro probatorio, all'interno del quale dovrà compiersi il vostro giudizio, vanno escluse sia la perizia chimica, che anche la perizia epidemiologica.

Una questione che conduce di per sé, secondo il mio punto di vista, al giudizio di irresponsabilità ex Decreto Legislativo 231 del 2001, dipende dalla natura attuale della Partecipazioni Industriali. Lo ripetete ogni volta che fate l'appello introduttivo di ogni udienza, la Partecipazioni Industriali è una società sottoposta ad amministrazione straordinaria. L'amministrazione straordinaria della Partecipazioni Industriali è regolata da una serie di leggi speciali, con cui il legislatore italiano è intervenuto per soddisfare le diverse esigenze che questa vicenda poneva, ma è una procedura concorsuale che si pone nel contesto di una cornice normativa più generale, costituita dalla legge 95 del 1979.

L'ultimo comma dell'Articolo 1, della legge 95 del 1979, equipara gli effetti che scaturiscono dall'amministrazione straordinaria agli effetti che scaturiscono dalla sentenza dichiarativa di fallimento, o meglio agli effetti che scaturiscono dalla liquidazione coatta amministrativa. Poi però c'è l'Articolo 201 della Legge Fallimentare, che equipara gli effetti della liquidazione coatta amministrativa agli effetti che scaturiscono dal fallimento.

Questa situazione è di tutta importanza ai fini della possibilità stessa di irrogare, nei confronti di una società assoggettata ad una procedura concorsuale, che porterà inevitabilmente alla sua estinzione, la sanzione ex Decreto Legislativo 231 del 2001.

Guardate, Presidente e Signori dell'Eccellentissima Corte d'Assise, non ritengo assolutamente che questa questione sia una questione ormai definitivamente risolta da parte della giurisprudenza. È questione recente che è stata, per esempio, posta – e questa è una delle prime applicazioni che ho individuato – in una sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Palermo, del 22 di gennaio del 2007, sentenza in cui si fa questo ragionamento, dice il Giudice: “Uno dei punti cardini del sistema penale è quello secondo cui la morte del reo, ove si verifichi prima della condanna, estingue il reato e ove intervenga successivamente estingue la pena. Peraltro, anche nel campo delle sanzioni amministrative, la normativa generale di riferimento stabilisce che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. Articolo 7, legge 689 del 1981. “Del resto, il Decreto Legislativo 231, nello statuire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, disciplina tutte le ipotesi di vicende modificative, trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda, secondo un generale principio – sia pur temperato in relazione alle specifiche distinte situazioni prospettabili – di comunicazione della responsabilità al soggetto subentrante, soltanto in dipendenza della prosecuzione del precedente soggetto giuridico del nuovo ente o dei benefici a quest'ultimo derivati. Quale diretta conseguenza, anche la disciplina di carattere procedimentale, riguardante detti soggetti giuridici, prevede che nel caso di vicende modificative dell'ente, originariamente responsabile, il procedimento prosegua nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o, eventualmente, beneficiari della scissione. Può quindi già a una prima analisi ricavarsi, anche per argomentazione a contrario, non essendo stata inclusa l'ipotesi del fallimento, configuranti una vicenda nella sostanza estintiva dell'ente, nei casi di prosecuzione del procedimento sopra enumerato, che il fallimento della società sia sottratto a sì fatta disciplina. Si profila, allora, in dipendenza della cessazione dell'attività della società a seguito della sua dichiarazione di fallimento, una ipotesi del tutto analoga a quelle già disciplinate, quali cause di estinzione dell'illecito, non residuando altre opzioni interpretative concretamente praticabili. In conclusione, il fallimento della società mutatis mutandis, l'amministrazione straordinaria che è equiparata al fallimento, configura una ipotesi in tutto assimilabile negli effetti alla morte del reo e, pertanto, l'illecito amministrativo dipendente dal reato va dichiarato estinto per intervenuto fallimento della società”.

Che questa questione veicolata da parte della giurisprudenza di merito non sia assolutamente una questione risolta da parte della giurisprudenza di legittimità è confermato da una sentenza, parlo della sentenza numero 41.082, della Seconda Sezione Penale 2019, della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.

GIUDICE A LATERE F. MISSERINI – 41 mila?

AVVOCATO F.P. GARZONE - Del 2019, 41.082. Dico, comunque, a beneficio della Corte che tutte queste nozioni poi le veicolerò anche attraverso la produzione di una memoria difensiva che mi riservo di depositare all'esito del mio intervento.

Cosa ci dice nel 2019 - si badi bene - la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione? Che: "L'Articolo 35 - leggo - del Decreto Legislativo 231 del 2001 estende all'ente le disposizioni relative all'imputato. Pertanto, nel caso in cui – come in quello di specie – si verifichi l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente – e sfido chiunque a ritenere che la procedura concorsuale qui è soggetta, la Partecipazioni Industriali sia un esito di carattere fraudolento – si verte in un caso assimilabile a quello della morte dell'imputato, dato che si è verificato un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica prevista per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente". E questa espressione fotografa molto bene anche la situazione che mi trovo a rappresentare in questo momento, cioè di un organismo societario differente, profondamente, radicalmente differente rispetto a quello precedente, che ormai più non esiste.

“Tale scelta interpretativa – prosegue la Corte di Cassazione – risulta confermata dal fatto che il testo legislativo regola solo le vicende inerenti la trasformazione dell'ente, ovvero la fusione o la scissione, ma non la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale. Si ritiene dunque – è sempre la Cassazione che parla – non importabile nel processo a carico dell'ente per l'accertamento della responsabilità da reato il principio espresso dalla Giurisprudenza Civile, secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese determina un fenomeno successorio, in forza dei quali i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti il pendente societate ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso, a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente. Il trasferimento dei rapporti obbligatori in capo ai soci, riconosciuto dalla Giurisprudenza Civile, è infatti correlato alla necessità di tutelare l'interesse dei soggetti privati, che vantano ancora pretese nei confronti dell'ente. La natura pubblica del processo a carico della società, previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, è invece incompatibile con l'estinzione non fraudolenta dell'ente. Tale evento produce infatti l'estinzione della persona giuridica accusata – tra virgolette – e dunque impedisce la prosecuzione del processo, salvo che tale cancellazione piuttosto che fisiologica sia invece fraudolenta. Caso che imporrà la valutazione della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione patologica”.

Così, ripeto, Cassazione, Sezione Seconda, 41.082 del 2019.

Al giudizio di irresponsabilità, ex Decreto Legislativo 231 del 2001 della Partecipazioni Industriali, si può prevenire anche riflettendo sulle particolari relazioni che intercorrevano tra questa società, all'epoca Riva Fire e la Ilva S.p.A.. Si tratta di relazioni che possono essere ricondotte sostanzialmente a una duplice tipologia di negozio giuridico, la prima è quella del cosiddetto cash pooling, la seconda è quella dei servizi di consulenza strategica e direzionale. Non ho bisogno di spiegare ulteriormente alla Corte d'Assise, perché l'ho già fatto nel mio primo intervento, che cosa significa cash pooling, quale era la operatività di questo strumento negoziale nella attività delle due società Riva Fire S.p.A. e Ilva S.p.A. interessate. Richiamo, sotto questo punto di vista, il modo in cui il rapporto di cash pooling è stato descritto dinanzi alla Signoria Vostra da parte dei testi Mariani Roberto, Lagro Franco e Tagarelli Mario. Non è un caso che abbia citato questi tre testi, perché si tratta dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria Luogotenente Mariani; si tratta del Dottor Lagro, che è teste a carico, citato nell'ambito di questo processo da parte della Procura della Repubblica, ma che ha rivestito anche le funzioni di consulente tecnico nell'interesse di Ilva S.p.A.; si tratta del custode nominato da parte dell'Autorità Giudiziaria per quanto riguarda il Tagarelli.

Bene, dalla testimonianza concorde di questi tre testi, è emerso che il rapporto di cash pooling consisteva nel fatto che alle ore 24:00 di ogni benedetto giorno le casse dell'Ilva si svuotavano in favore della Riva Fire. Il che significa che Ilva maturava in quel preciso momento un corrispondente credito, un credito di uguale valore nei confronti della Riva Fire, credito di cui disponeva e di cui poteva assolutamente disporre attraverso quelli che io chiamo - forse attecnicamente - ordini di pagamento, che venivano puntualmente e materialmente evasi da parte della Riva Fire.

Donde la mia provocazione. Sostituite per un attimo al termine cash pooling il termine conto corrente, sostituite per un attimo al termine Riva Fire il nome di qualsiasi altro istituto bancario italiano, vedrete che la realtà non cambia assolutamente, perché l'attività sarebbe stata analoga a quella compiuta da parte di qualsiasi istituto bancario nell'esercizio delle obbligazioni derivanti da un normale rapporto di conto corrente, ma nessuno mai si sarebbe sognato in questo caso di addebitare nei confronti di una qualsiasi banca una responsabilità, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Questa assimilazione cash pooling, contratto di conto corrente, Riva Fire, istituto, qualsiasi altro istituto bancario, guardate bene, non è una provocazione di questa Difesa, ma è ciò che vi è stato riferito in udienza, quella del 25 di settembre del 2018, la pagina di riferimento è dalla 25 alla 28, da parte del teste Lagro, il quale dice: "Succedeva questo, che nella contabilità di Ilva, anziché esserci un conto banche, c'era un conto corrente di

corrispondenza - conto corrente di corrispondenza – con Riva Fire. Questo conto corrente di corrispondenza funziona come potrebbe funzionare un conto bancario. Quindi, gli accrediti, gli addebiti per gli incassi dei clienti o per il pagamento a fornitore di stipendi, o quant'altro, viene registrato. La differenza è che nella contabilità dell'Ilva io ho un credito o un debito verso la Riva Fire, anziché avere più cassa o meno cassa depositata presso la banca. Quindi, quando io avevo l'incasso di una fattura il conto corrente bancario veniva accreditato con l'incasso e nella contabilità dell'Ilva veniva registrato un credito nei confronti della Riva Fire, Riva Fire a sua volta registrava un debito nei miei confronti come Ilva. Quando io facevo un pagamento, per qualunque natura di fornitori, stipendi o qualunque altro, succedeva l'opposto. Nel conto corrispondenza questo veniva registrato come un movimento negativo e nella contabilità invece della Riva Fire questo veniva registrato in opposto e quindi come una uscita di cassa nei conti di Riva Fire". Pagina 25 del verbale stenotipico.

Anche in sede di controesame il teste Lagro riferisce la stessa circostanza in maniera ancora più analitica, anzi fa il conto della casalinga, dico io. "Dicevo - leggo sempre testualmente - a pagina 26 della mia relazione ho riepilogato i saldi dare e i saldi avere. Al di là dei numeri, che sono numeri ovviamente rilevanti, perché Ilva era ed è una società molto rilevante, con molte operazioni, quello che si può vedere ad occhio, anche se qui non sono stati fatti i totali, è che i saldi, i movimenti di dare e i movimenti di avere all'incirca corrispondono dal punto di vista quantitativo, proprio perché il conto corrispondenza funziona come un conto corrente bancario. In particolare, le varie tipologie, il netting cash pooling, sono tutte le operazioni che sono state fatte con i terzi e sono 8 miliardi e 400 milioni, rispetto a 8 miliardi e 300 milioni di uscite. Dunque, 8 miliardi e 400 milioni di entrate, 8 miliardi e 300 milioni di uscite. Vi è una sostanzialmente corrispondenza, vi è un residuo credito di 100 milioni vantato da parte dell'Ilva nei confronti di Riva Fire. Il funzionamento è analogo rispetto al funzionamento di un qualsiasi conto corrente gestito da parte di qualsiasi istituto bancario".

Dunque, la fisiologia di questo rapporto è sicuramente idonea a consentire un addebito di responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Non ci nascondiamo dietro un dito, se il compenso percepito da parte della Riva Fire per questo tipo di attività non fosse stato un compenso congruo, il negozio giuridico, ancorché lecito, si sarebbe potuto interpretare come una sorta di schermo per dissimulare una partecipazione ai profitti, se però il compenso non fosse stato congruo. Ma anche sotto questo punto di vista l'istruzione probatoria dibattimentale ha fornito una chiara risposta in termini di congruità del compenso percepito da parte della Riva Fire, oggi

Partecipazioni Industriali, rispetto all'attività effettivamente spiegata nell'interesse della Ilva S.p.A..

Anche sotto questo punto di vista il mio teste di riferimento è un teste d'Accusa e cioè il Luogotenente Mariani Roberto, il quale Luogotenente Mariani Roberto ci ha raccontato della lente di ingrandimento a cui sono stati sottoposti questi compensi, anche nell'ambito di vicende giudiziarie, derivanti dall'impugnativa dei bilanci di Ilva da parte di soci di minoranza ed in modo particolare da parte della Valbruna; delle consulenze che sono state nel frattempo e nel corso di quei giudizi compiuti, espletate; delle società di rating che furono incaricate del compimento di queste consulenze, la Deloitte prima e PricewaterhouseCoopers successivamente e della univoca e coerente conclusione a cui tutte queste consulenze, tutti questi giudizi sono pervenuti, sempre nel senso di ritenere congrui i compensi percepiti da parte della Riva Fire per le attività poste in essere nell'interesse dell'Ilva.

Leggo in particolare la testimonianza del Mariani Roberto: “Dai dati riportati in bilancio Ilva, per le annualità 2006, 7, 8, 9 e 10 – sono gli anni di riferimento anche per il nostro processo – Valbruna impugnava i bilanci della società, il motivo era legato sostanzialmente al contratto di assistenza e servizi in essere tra Riva Fire e Ilva, motivo che determinò la richiesta di una consulenza nel 2011 da parte dello stesso C.d.A. di Ilva che fu affidato alla stessa società Deloitte, che poi ha dato le sue risultanze nel 2011. Successivamente gli stessi contratti sono stati oggetto, anche in tempi più recenti, di un'altra consulenza affidata alla PricewaterhouseCoopers”. Siamo alla pagina 40 del verbale di udienza.

La seconda, depositata al Tribunale di Milano nel 2016, nel periodo del commissariamento: “Io ho il deposito – dice addirittura il teste Mariani – al Tribunale di Milano. L'importo stimato dalla PricewaterhouseCoopers quantificava l'importo di questa attività di assistenza tecnica e servizi in 940 milioni di euro, periodo 1999/2012”. Pagina 52 del verbale stenotipico di udienza.

“La Deloitte veniva chiamata ad effettuare proprio una valutazione globale sul contratto di assistenza tecnica e servizi in essere fra Ilva e Riva Fire, con disamina di natura contabile e documentale relativa al periodo 2005/2009, sostanzialmente questo documento alla fine giunge alla conclusione che gli importi erano congrui”. Questa è la conclusione a cui perviene addirittura il teste d'accusa di riferimento e, cioè, il Luogotenente Mariani. E tanto il Luogotenente Mariani conferma anche in sede di controesame, si vede in modo particolare la pagina numero 20 del verbale di udienza, del 19 settembre del 2018.

Perché sono stati sempre ritenuti congrui i compensi percepiti da parte della Riva Fire e dunque essi non possano in alcun modo considerarsi una forma di compartecipazione ai profitti

derivanti dall'attività oggetto di imputazione? Perché, a fondamento di questi compensi, vi era una attività spiegata per il tramite dei consulenti. Si badi bene, i consulenti non sono soltanto quelli imputati nell'ambito di questo processo, si tratta di decine e decine di risorse personali messe in campo da parte della Riva Fire per l'efficientamento, il che non è disgiunto, dall'ambientalizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Mi sembra – Presidente e Giudici della Corte d'Assise – che questo punto sia stato definitivamente assodato nel corso dell'istruzione probatoria dibattimentale. Non vi voglio leggere le decine e decine di testimonianze che hanno rappresentato la qualità, la competenza delle attività compiute in Ilva da parte dei consulenti e la finalizzazione di tutte queste attività non soltanto ad un obiettivo di produttività dello stabilimento siderurgico, ma soprattutto ad un obiettivo di riduzione delle emissioni impattanti sull'ambiente. Non vi cito le testimonianze, vi enumero però soltanto i testimoni che hanno riferito sul punto: Andriola; Emma; Sardelli; D'Antuono; Valenzano; Cordisco; Marinosci; Piane; Lupoli; Impellizzieri; Monno; Di Maggio; Rizzo; De Quattro; Chiriatti; Schiavone; Dodaro; Seccia; Campi; Doati; Rosito; De Biasi; Lucatorto; Del Vecchio; Gratti; Romaniello; Ponti; Scocozza; Quadrato; Schnabel; Zinno; Straziota; Ghionna; Patruno; Ravagnan; Buongermino; Catapano; Prudente; Valentini; Spada; Rivetta; Sasso; Vallerio; Trevisi. Me ne sarà sfuggito sicuramente qualcuno, io però ve ne ho enumerati ben 44. Sono 44 le persone che hanno riferito in ordine alla attività posta in essere da parte dei consulenti della Riva Fire all'interno dello stabilimento siderurgico e che queste attività erano sempre collegate ad una esigenza non soltanto di efficientamento da un punto di vista produttivo, ma anche – il che è collegato rispetto alla prima motivazione – alla riduzione delle emissioni di impatto ambientale dello stabilimento.

D'altronde, Presidente e Giudici della Corte d'Assise, richiamando un giudizio di ragionevolezza, mi sembra significativa una duplice circostanza per considerare assolutamente lecita l'attività compiuta da parte della società per il tramite di questi suoi consulenti. La prima circostanza che rimetto al prudente apprezzamento della Corte d'Assise è che non si trattava assolutamente di una attività che veniva compiuta, dispiegata esclusivamente presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, si trattava di una attività che, in forma assolutamente identica, veniva compiuta in tutto il mondo...

(La registrazione viene sospesa a causa dell'interruzione dell'energia elettrica)

Il processo viene sospeso alle ore 11:34 e riprende alle ore 11:52.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete accomodarvi. Allora, pare che sia stato ripristinato l'impianto.

AVVOCATO F.P. GARZONE – Spero che funzioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prego Avvocato Garzone.

AVVOCATO F.P. GARZONE – Sì, Presidente. Stavo sostenendo della liceità dell'attività compiuta da parte della Partecipazioni Industriali, già Riva Fire, per il tramite dei consulenti e stavo evidenziando, oltre alle svariate decine e decine di deposizioni che possono essere valorizzate in tal senso, due circostanze che mi sembrano assolutamente determinanti e decisive ai fini della relativa prova. La prima di queste circostanze è che questa attività, identica nella sua consistenza ontologica, non veniva messa in campo da parte di queste persone esclusivamente presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, ma veniva compiuta allo stesso modo in tutti gli stabilimenti di tutto il mondo, facenti parte del medesimo gruppo. Questi stabilimenti vi sono stati elencati da parte del teste Campi, per esempio, pagina 47, del verbale di udienza del 4 giugno del 2019, che vi indica gli stabilimenti di Caronno, Lesegno; Verona, Cerveno, Sello, Annone Brianza, poi c'è lo stabilimento Ilva di Genova, gli stabilimenti di Novi Ligure, Torino, Marghera, Racconigi, Padova, Patrica, Taranto, Taranto Energia, Ilva Celestri, Muzzana, Ilva Servizi Marittimi, Sanac, Inse Cilindri, la Francia, la Spagna Siderurgica Sivigliana, la Francia con Iton Seine, Alpa, Socova, Tillet, Sam Montereau, Hellenic Steel, Tunis, Acier, Ilva Maghreb, Canada, eccetera, eccetera.

Sotto questo punto di vista la circostanza storica è stata oggetto anche di ulteriori riscontri nel corso dell'istruzione probatoria dibattimentale con riferimento specifico alla posizione di ciascuno anche degli imputati nell'ambito di questo processo. Faccio riferimento alle testimonianze De Biasi Pietro, verbale di udienza del 7 ottobre 2019, pagina 36; Straziota Berardino, pagina 8, verbale di udienza del 17 dicembre 2019; Ghionna Vito, pagina 39, verbale di udienza del 17 dicembre del 2019; Calcagno, pagina 20, verbale di udienza del 13 gennaio 2020; Prudente, pagina 19, verbale di udienza del 21 gennaio 2020; Rivetta, pagina 22, del 27 gennaio del 2020.

Ora, questo dato mi sembra assolutamente significativo e l'altro dato significativo che vorrei evidenziare alle Signorie Vostre è che questa attività è proseguita addirittura in epoca successiva al sequestro e in regime di commissariamento dello stabilimento. Anche sotto questo punto di vista mi pare decisiva la deposizione del Luogotenente Mariani e dello stesso Campi Flavio, oltre che dello stesso custode giudiziario Tagarelli. Il Mariani lo ha riferito alla pagina 14 del verbale di udienza del 13 giugno 2018. “Un'altra cosa le volevo chiedere: quando inizia la gestione commissariale, proseguono questi contratti?”. “Sì, sì, all'inizio sì”. “Poi, quando cessano?”. Allora, qui abbiamo il

2013, questo viene interrotto nel 2014, quindi lo riporta lo stesso bilancio. Il contratto viene interrotto il primo agosto del 2014”.

Ancora più decisiva, perché proviene addirittura da parte di chi aveva ricevuto l’incarico di custode da parte dell’Autorità Giudiziaria, è la testimonianza del Tagarelli Mario, udienza del 3 ottobre 2018, pagina 38. “All’atto del suo insediamento il Commissario Bondi, rendendosi conto che di fatto l’apparato legato all’area aziendale fiscale tecnica, quindi alla parte anche commerciale, quindi responsabili commerciali di fatto erano dipendenti di Riva Fire, quindi mi segnala la necessità di dover adottare dei provvedimenti in merito. Io in questa corrispondenza gli preciso che di fatto non rientravano nella mia competenza determinate decisioni”. Allora il Dottor Bondi inizia ad ipotizzare: “Cioè, innanzitutto segnala di avere assoluta necessità di questi soggetti proprio per rispondere al Decreto Legge 61, quindi per garantire la continuità produttiva abbisognava di quelle risorse umane che, di fatto, erano in viale Certosa a Milano, quindi erano in Riva Fire. Quindi, di conseguenza, dopo qualche scambio di battute epistolari, individua una soluzione, che è quella di procedere con un affitto di ramo d’azienda tra Riva Fire e Ilva S.p.A.. Un ramo d’azienda - diciamo così - più che altro virtuale, perché di fatto non composto da beni mobili o attrezzature, ma soltanto di questo know how legato alla capacità dei soggetti che svolgevano questi compiti in favore di Ilva”.

E che questa attività fosse così preziosa da un punto di vista professionale, da essere qualificata come know how da parte dello stesso custode giudiziario Tagarelli, trova riscontro poi nella deposizione del teste Campi Flavio, siamo alla pagina 39 del verbale di udienza del 4 di giugno del 2019, il quale nel confermare la prosecuzione di questa attività identica nella sua ontologica esistenza quotidiana da parte di questi soggetti, anche in epoca successiva al sequestro e in regime di commissariamento, dice chiosando: “Nella decisione di chi prendere, abbiamo preso i migliori”. Pagina 39, del verbale di udienza del 4 di giugno del 2019.

Appare veramente irragionevole, insolito ritenere che un’attività contestata asseritamente come illecita nel capo di imputazione, possa addirittura aver ricevuto il suggello, tanto da continuare in epoca successiva rispetto al sequestro e addirittura in regime di commissariamento, secondo queste modalità. Appare invece molto più persuasivo e corretto il modo di argomentare del G.U.P. presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di Riva Fabio Arturo, poi definito con sentenza della Corte d’Appello, la cui irrevocabilità è stata pure prodotta nel corso di questo giudizio, che alle pagine 38 e seguenti chiosa: “Alla luce di tutto quanto esposto non può condividersi l’impostazione accusatoria, che contesta l’apparenza del contratto di assistenza,

ritenendolo uno strumento utilizzato per giustificare il trasferimento delle somme di danaro alla controllante. Come si è ampiamente ricostruito, non si è trattato di servizi di minima importanza, né tantomeno apparenti, ma di servizi che hanno consentito una completa ristrutturazione e rinnovazione di Ilva e che l'hanno portata a ricoprire una posizione di primo piano nel mercato della siderurgia". G.U.P. presso il Tribunale di Milano, sentenza 2.075, del 2019, pagine 38 e seguenti, che mi rappresentano in maniera fedele la posizione della società Partecipazioni Industriali. Né – guardate - la responsabilità amministrativa dell'ente Partecipazioni Industriali può derivare dalla attività compiuta da parte dei componenti della famiglia Riva nell'esercizio diretto di cariche di amministrazione rivestite all'interno dell'Ilva S.p.A., così come la responsabilità amministrativa ex Decreto Legislativo 231 del 2001 della Partecipazioni Industriali non può derivare dalla semplice natura e qualità di società capogruppo.

Faccio una notazione di carattere giuridico generale: il gruppo di imprese è un fenomeno preso in considerazione da parte dell'ordinamento giuridico, non in viso al legislatore, che anzi lo tutela e lo favorisce nella parte in cui comporta una maggiore produttività delle imprese che vi fanno parte e vi sono diverse norme che disciplinano le relazioni di gruppo. Si pensi per esempio alle norme che prevedono un obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo. Dalla disamina di tutta questa disciplina, però, emergono due assi portanti, due principi fondamentali: il primo di questi principi fondamentali è quello per cui l'esistenza di un gruppo non priva ogni società facente parte della indipendenza, della autonomia da un punto di vista patrimoniale e della indipendente soggettività da un punto di vista giuridico.

L'altro principio fondamentale è quello per cui, invece, intanto vi può essere una responsabilità da parte della società capogruppo nei confronti del ceto creditorio o dei soci delle società infragruppo, in quanto vi sia stata una violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. Così recita l'Articolo 2.497, primo comma, del Codice Civile. Quali sono questi principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale dalla cui violazione può derivare una responsabilità civile e conseguentemente evocabile una responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto capogruppo? Sono stati enucleati da parte della giurisprudenza. Nella memoria difensiva che provvederò successivamente a depositare, faccio riferimento - in modo particolare - a due sentenze: una della Giurisprudenza Civile e Corte d'Appello di Napoli 2.035 del 2020; l'altra una giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza 2.301, del 2020.

Quest'ultima sentenza mi pare particolarmente significativa, perché il Giudice Amministrativo era chiamato a vagliare la legittimità di un provvedimento di interdittiva emesso da parte dell'autorità amministrativa non soltanto nei confronti della società partecipata, si

tratta della Ausimont, bensì anche nei confronti della società capogruppo, si trattava della Montedison. Allora si interroga circa le condizioni che devono sussistere, perché vi possa essere responsabilità da parte della società capogruppo. Il principio espresso da parte del Consiglio di Stato, d'emblée richiamabile nell'ambito di questo processo, è il seguente: "Affinché un gruppo possa costituire una impresa unica ai fini di una imputazione di responsabilità secondo la giurisprudenza europea, devono ricorrere alcune condizioni, atteso che la sola partecipazione maggioritaria di una società nel capitale di un'altra non è sufficiente per comportare la costituzione di una impresa unica, essendo necessario che la società controllata nella sostanza applichi le direttive impartite dalla controllante. Il concetto espresso dalla concezione sostanzialistica sopra richiamata impone di non limitarsi nell'accertamento della responsabilità all'individuazione dell'autore materiale della condotta di inquinamento, ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore".

Allora, Presidente e Giudici della Corte, il problema che ci dobbiamo porre è il seguente: vi era questa interferenza tirannica della società capogruppo nelle decisioni che riguardavano l'assetto produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto?

Io penso che la risposta a questo interrogativo debba essere necessariamente una risposta negativa e che la risposta negativa a questo interrogativo, il che esclude la responsabilità amministrativa, ex Decreto Legislativo 231 della Partecipazioni Industriali, dipenda dalle – davvero – tante deposizioni che sono state assunte nell'ambito di questo processo, di tanti testi che hanno riferito il modo in cui gli investimenti venivano pensati, proposti, approvati, avallati, definitivamente realizzati all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Vi cito esemplificativamente il teste Chiriatti, pagina 19, verbale di udienza del 20 di marzo del 2019: "Veniva studiato l'investimento in quelle che erano le inaffidabilità create durante l'anno, per cui lo si programmava, lo si proponeva, c'erano delle sedute in questo caso da fare con la direzione, da fare con il capoarea, il capoarea lo faceva con la direzione e la direzione lo faceva con la proprietà".

Vedete, Presidente e Giudici della Corte d'Assise, vengono individuati diversi - gerarchicamente peraltro ordinati - centri di imputazioni decisionali: il capoarea, la direzione dello stabilimento, la proprietà, ciascuno di questi centri di imputazione decisionale e gestionale all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto però non soffre l'interferenza tirannica da parte della società capogruppo e, quindi, vale ad escludere una responsabilità amministrativa di quest'ultima ai sensi del Decreto Legislativo 231

del 2001. In questo senso anche il Campi Flavio, il quale ha riferito in ordine un'attribuzione della cosiddetta tripla A. Lo ricorderete, siamo alla pagina 28 del verbale di udienza del 4 di giugno del 2019, anche in questo caso, la prima, la seconda, la terza A corrispondevano ad altrettante fasi di un procedimento decisorio, che si esauriva all'interno dell'impresa, ma che non soffriva alcuna interferenza esterna da parte della società capogruppo; così ancora il teste Ponti Marco, pagina 21, verbale di udienza del 10 di dicembre del 2019; il teste Spada, pagina 28, verbale di udienza del 22 gennaio del 2020; il teste Bosotti, pagina 40, verbale di udienza dell'11 febbraio del 2020.

Passo velocemente, spero, ad ulteriore argomento. La imputazione nei confronti della società, il capo qq) riguarda e richiama fattispecie di reato cosiddetto presupposto e, in particolare, il capo a) relativo all'associazione a delinquere, il capo l) che riguarda invece le fattispecie, in specie contravvenzionali, di reato ambientale, previste dal Decreto Legislativo 152 del 2006. Mantengo l'impegno a cui ho fatto riferimento precedentemente, non vi dirò nulla in ordine alla insussistenza materiale della relativa condotta, poiché è argomento che è stato esaurientemente trattato da parte di difensori che mi hanno preceduto. Ai fini però della responsabilità amministrativa dell'ente, evidenzio come la introduzione di queste fattispecie di reato, nel catalogo dei reati presupposto, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, è fatto piuttosto recente. L'associazione a delinquere è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposti con la legge 94 del 2009; le fattispecie di reato ambientale sono state introdotte addirittura successivamente e cioè con il Decreto Legislativo 121 del 2011. Il che significa che perché si possa affermare una responsabilità amministrativa dell'ente, al netto di tutte le considerazioni che ho fatto precedentemente, è necessario dimostrare che queste condotte siano avvenute o si siano perpetuate in epoca successiva al 2009 per quanto riguarda l'associazione a delinquere, in epoca successiva e prossima addirittura al sequestro del 2012 per quanto riguarda le fattispecie di reato ambientale.

Ritengo, invece, che dalla lettura della complessa ed articolata istruzione probatoria dibattimentale sul punto, si possa ricavare l'assoluto contrario, perché tutte le deposizioni hanno, invece, dimostrato come proprio in questo periodo, quindi nel periodo successivo al 2009, si siano compiute la gran parte degli investimenti all'interno dello stabilimento, investimenti che hanno portato ad una estrema riduzione degli impatti ambientali sull'ambiente dell'attività siderurgica stessa.

Anche sotto questo punto di vista, Presidente e Giudici della Corte, avrei tante deposizioni da leggere, le richiamerò sicuramente, anche trascrivendole sulla base dei verbali stenotipici all'interno della memoria difensiva. Non annoio invece l'attenzione della

Signoria Vostra se non soltanto per prenderne in considerazione - magari - soltanto una, quella che mi sembra, anche per la qualificazione del soggetto da cui proviene, più significativa sotto questo punto di vista e cioè quella del perito Forastiere. Quando il perito Forastiere viene chiamato a riferire in ordine alle emissioni e, in particolare, il passo è quello relativo alle emissioni di PM10, riferisce di emissioni che diventano progressivamente decrescenti proprio nel lasso di tempo che va dal 2009 in seguito.

Come conciliare allora questa risultanza obiettiva manifesta dell'istruzione probatoria dibattimentale con l'affermazione di una responsabilità amministrativa dell'ente, che presuppone invece il compimento di una condotta proprio nel lasso di tempo successivo al 2011 per quanto riguarda i reati ambientali, successivo al 2009 per quanto riguarda le associazioni a delinquere, mi sembra che sia una impresa titanica, impossibile – sostanzialmente – da farsi e che, dunque, deve condurre necessariamente ad un giudizio di irresponsabilità anche questo nei confronti della società.

Anche in questo caso, Presidente e Giudici della Corte, faccio un richiamo alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, confermata sempre dalla Corte d'Appello, che alla pagina 52 entra in questo argomento per concludere: “Appare francamente ardito sostenere che vi sia stato un risparmio di costi e una mancanza di investimenti da parte di una società che dal 1995 e fino al 2012 ha sostenuto costi - in materia di ambiente – ammontanti a oltre 1 miliardo di euro – guardate bene - di cui la maggior parte attuati a partire dal 2007, proprio al fine di ottenere il rilascio dell'AIA. Tale quantificazione trova una conferma nella sentenza del TAR Lecce del 2011, nella quale viene dato atto di come Ilva, in attesa del rilascio dell'AIA, aveva sostenuto costi per 907,5 milioni di euro”. Quindi, badate bene sempre alla collocazione temporale delle condotte. La stessa sentenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano vi dice che la gran parte degli investimenti è stata compiuta nel periodo successivo al 2007, Giudice. E vi dice anche il motivo, c'è la finalizzazione al rilascio dell'AIA. Di tal che si è introdotto, si è veicolato in questo modo all'interno del processo un dato storico fattuale, che è incompatibile con l'affermazione di una responsabilità amministrativa dell'ente, che invece ha come suo focus limitato il periodo successivo al 2009, addirittura al 2011 per quanto riguarda le fattispecie di reato contravvenzionale contro l'ambiente, previste dal Decreto Legislativo 152 del 2006.

L'altro titolo di reato presupposto, che viene contestato in quanto richiamato nel capo qq) da parte del Pubblico Ministero, è quello invece relativo alla vicenda dell'Ingegnere Liberti. Anche sul punto mantengo fede al mio impegno, la vicenda da un punto di vista storico mi sembra assolutamente acclarata sulla base delle risultanze dell'istruzione probatoria dibattimentale, efficacemente sostenuta da parte dei difensori che mi hanno

preceduto. La notazione che faccio è soltanto una notazione in punto di diritto, che traggio dalla sentenza della Corte di Cassazione, numero 18.521 del 2020, nel procedimento contro l'Ingegnere Primerano, acquisita all'udienza del 13 di gennaio del 2021. La Corte di Cassazione fornisce una indicazione importante e decisiva ai fini dell'ente convenuto ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, circa la corretta qualificazione giuridica di una condotta, quand'anche si fosse effettivamente verificata storicamente quella condotta oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero.

Leggo la Corte di Cassazione, dice: "Le Sezioni Unite - il riferimento è a Sezioni Unite numero 51.824 del 2014, Guidi e altro - hanno affermato che integra il delitto di intralcio alla giustizia, previsto dall'Articolo 377 del Codice Penale, in relazione alle ipotesi di cui agli Articoli 371 bis o 372 del Codice Penale, secondo la fase procedimentale o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di chi offre o promette danaro o altre utilità al consulente tecnico del Pubblico Ministero, al fine di influire sul contenuto della consulenza, anche quando l'incarico a questi affidato implica la formulazione di giudizi di natura tecnico-scientifica". Se, dunque, ammesso e non concesso che la condotta contestata da parte del Pubblico Ministero sia effettivamente avvenuta da un punto di vista storico, la corretta qualificazione giuridica della relativa fattispecie sarebbe inquadrabile nel paradigma di cui all'Articolo 377 del Codice Penale, Articolo 377 del Codice Penale che tuttavia non è compreso nel catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001. Sempre con riguardo a questo capo di imputazione, poi, mi limito ad evidenziare come esso venga contestato nei confronti di persone, Liberti Lorenzo, Archinà Girolamo, Capogrosso Luigi, prive di qualsiasi collegamento rilevante con la Partecipazioni Industriali ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001. Ovvero – e questo riguarda Riva Fabio Arturo e Riva Emilio – chiamati a risponderne per condotte poste in essere nel diretto esercizio di cariche di amministrazione di Ilva S.p.A. e senza - dunque - alcuna interferenza, intromissione, coinvolgimento da parte della Partecipazioni Industriali. Che, d'altronde, anche nelle procedure liquidative spicciole delle somme di danaro sappiamo che sono state destinate non all'Ingegnere Liberti, ma alla Curia di Taranto, ma comunque anche nelle procedure liquidative di queste somme di danaro non vi è stata alcuna intromissione da parte della Partecipazioni Industriali e il procedimento vi è stato ampiamente descritto, per esempio da parte del teste Cinieri Francesco. Faccio riferimento alla pagina 146 del verbale di udienza del 3 ottobre del 2018, dice: "Avevamo 5, 6, 7, 8 mila euro di giacenza e veniva utilizzata per le operazioni di cassa normali". "Vuole spiegare qual era la procedura che veniva eseguita per i pagamenti con contanti?". "Sì. Chiedevamo a garanzia di tutto una comunicazione

interna, con la quale ci veniva spiegata la motivazione e il ritiro, firmata dal responsabile d'area o dal direttore di stabilimento, che allora era l'Ingegnere Capogrosso". "Lei ricorda di una richiesta di denaro contante fatta il giorno 25 marzo del 2010?". "Esattamente la data precisa non me la ricordo, ma era in quei giorni, sì, ci fu una richiesta di contanti di 10 mila euro da parte di Archinà, con la controfirma sempre della direzione". "Senta, da dove venne attinta questa somma? Materialmente, da dove venne prelevata, da quale istituto bancario?". "Allora, 10 mila euro in cassa di liquido non li abbiamo avuti mai, poi erano diversi i tagli, quando servivano queste somme facevamo una richiesta di richiesta alla banca. Nel 2010 doveva essere la Carime. Facevamo una lettera di richiesta alla banca e il giorno dopo un commesso andava a prendere i soldi". "Poi che è successo? Questa somma venne prelevata?". "Venne prelevata dalla banca, venne portata in ufficio da noi in contabilità". "Da lei?". "Non da me, direttamente dal cassiere. Poteva anche passare da me, però. Il cassiere verificava la somma e dopodiché la dava. In quel caso è stato lui stesso, ho incaricato Gaudio di portare la somma - considerato l'importo - ad Archinà".

Ora, Presidente e Giudici della Corte d'Assise, qui abbiamo la descrizione minuziosa di tutte le fasi che hanno investito il maneggio di questa somma di danaro. In quale di queste fasi vi è una partecipazione, un coinvolgimento da parte della Partecipazioni Industriali per il tramite di soggetti collegati a questa, secondo quelle relazioni qualificate dall'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001? Nonostante ogni mio impegno resta un mistero, resta un mistero! Per cui è chiaro che anche sotto questo punto di vista non si potrà che pervenire ad un giudizio di irresponsabilità nei confronti della Partecipazioni Industriali.

Mi avvio velocemente, spero, alla conclusione Presidente. Consentitemi però soltanto di fare delle notazioni finali anche con riguardo alle richieste di sanzione che sono state formulate da parte del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero nella sua ansia accusatoria, più o meno giustificabile, prende in considerazione addirittura la sanzione massima prevista per la fattispecie più grave, che è quella di cui al capo a), l'associazione per delinquere e la aumenta fino al triplo, in considerazione dell'esistenza di un legame di continuità ritenuto esistente fra le diverse fattispecie di reato presupposto. Con ciò però si dimentica - addirittura - di considerare che l'istituto della continuazione è un istituto favorevole per l'imputato e conseguentemente l'ente assoggettato a responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo. La somma, l'entità della sanzione richiesta non può essere addirittura superiore alla somma algebrica delle sanzioni previste dallo stesso Decreto Legislativo 231 del 2001 per ciascuna delle fattispecie di reato presupposto. E questo invece è proprio quanto addirittura è accaduto nel caso di specie attraverso una richiesta sanzionatoria, quale quella che è stata

formulata da parte del Pubblico Ministero, assolutamente spropositata rispetto ai fatti che ci interessano, ma anzi addirittura illegittima, perché addirittura esorbitante rispetto a quello che è il massimo di contenimento della sanzione previsto da parte del Decreto Legislativo 231.

Spero che sotto questo punto di vista vi possa essere una emenda da parte dello stesso ufficio della Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda la confisca richiesta ai sensi dell'Articolo 19 del Decreto Legislativo 231 del 2001. Alla scorsa udienza vi è stata prodotta, fra le altre, una decisione della Commissione dell'Unione Europea, decisione che è del 21 di dicembre del 2017. Si tratta addirittura di una fonte di diritto comunitario, vincolante, una decisione della Commissione dell'Unione Europea, ormai dopo un lungo processo di avvicinamento della giurisprudenza interna rispetto alla giurisprudenza comunitaria si possono ritenere pacifici i principi di primazia del diritto comunitario rispetto al diritto interno e di diretta applicabilità del diritto comunitario nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno. Bene, quella decisione della Commissione dell'Unione Europea vi offre la prova - da un punto di vista storico - del fatto che una consistente somma di denaro, parliamo di 1 miliardo e 100 milioni di euro, sono stati già attribuiti all'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. per finalità di bonifica del territorio circostante lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Siccome nella lettera dell'articolo 19, del Decreto Legislativo 231 del 2001, vi è una esclusione dalla confisca delle somme restituite alla persona danneggiata dal reato, è chiaro che laddove fosse sostenibile una richiesta di confisca, quale quella che è stata sostenuta da parte del Pubblico Ministero, rispetto ad essa comunque si deve tenere in debito conto per essere decurtato questo importo.

Più in generale, per quanto riguarda la confisca, poi mi richiamo al resto della Suprema Corte di Cassazione del 2014, numero 3.635, si tratta della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha deciso in materia di misura cautelare reale nell'ambito di questo stesso procedimento, sancendo una serie di principi di diritto. Chi vi parla, Presidente e Giudici della Corte d'Assise, sebbene modestamente conosce che vi sono precedenti anche presso la giurisprudenza di legittimità, che argomentano in maniera differente sulla stessa nozione di profitto confiscabile, ex Articolo 19 del Decreto Legislativo 231 del 2001, rispetto a questo precedente della Suprema Corte di Cassazione.

Sarà poi una vostra prudenziale valutazione quella di tenere in debito conto gli input che provengono da parte della giurisprudenza. Dal mio punto di vista, però, vi voglio segnalare soltanto due circostanze. La prima circostanza è che non si possono mettere sullo stesso piano precedenti differenti, perché questo è un precedente specifico, questo

è il dictum della Suprema Corte di Cassazione che investe il processo di cui ci occupiamo, non un procedimento qualsiasi. La seconda considerazione che attribuisco, che affido alla vostra prudenziale valutazione è invece quella relativa alla tematica di inapplicabilità retroattiva nei confronti dell'imputato di overruling, anche se in questo caso non si parla di un vero e proprio overruling, ma soltanto di una parziale disparità di decisioni da parte della giurisprudenza di legittimità. Quando vi sono dei mutamenti di giurisprudenza successivi rispetto ad orientamenti già consolidati, specialmente quando questi orientamenti consolidati hanno determinato dei provvedimenti che hanno occupato l'ambito del procedimento penale di cui ci occupiamo, questi non possono trovare applicazione, non sono opponibili nei confronti degli imputati per condotte precedenti.

Sulla base di tutte queste considerazioni, sono in grado di rassegnare le mie conclusioni e le conclusioni sono quelle di escludere da ogni responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, la Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria perché i fatti contestati non sussistono o perché non sono stati commessi, con rigetto in ogni caso della richiesta di confisca ai sensi dell'Articolo 19 del Decreto Legislativo 231/2001 e ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alla inammissibilità o, comunque, a rigetto delle domande risarcitorie veicolate anche nei confronti dell'ente.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Allora, vogliamo fare una breve pausa o vuole iniziare? Chi deve iniziare, l'Avvocato Annicchiarico o il Professor Paliero?

PROFESSORE C.E. PALIERO – Inizierà il collega Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ci dà qualche minuto di tempo per trasferire un po' di carte. Faccio prima io un intervento per Riva Forni Elettrici, quindi do una introduzione al Professor Paliero e poi il Professor Paliero tratterà la parte in diritto. Poi riprendo io la parola.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo tra cinque minuti.

Il processo viene sospeso alle ore 12:31 e riprende alle ore 12:51.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Accomodatevi. Allora, prego Avvocato Annicchiarico, può iniziare.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno Presidente, buongiorno Signori della Corte, Signori Giudici. Prima di iniziare il mio intervento, consentitemi soltanto una cosa, io non so se altri lo hanno fatto, però io non ne ho memoria, ma lo vorrei fare a titolo personale. È un processo nel quale è venuto a mancare un collega, che è stato un validissimo avversario, che è l'Avvocato Sergio Torsella e quindi mi sembrava giusto dargli un tributo di un saluto, perché quando poi questi processi e queste udienze finiscono, noi anche con i Pubblici Ministeri siamo soltanto avversari processuali, così come gli Avvocati di Parte Civile, quindi per me era importante comunque ricordarlo, perché è una persona che ha dato molto al nostro Foro e molto anche a questo processo, quindi mi sembra doveroso. Stesso discorso lo voglio fare per il Professor Farioli, datemi due minuti del vostro tempo preziosissimo tempo, perché noi abbiamo conosciuto questo giovane Professore, che era un talento straordinario e ci ha dato veramente tantissimo, perché noi abbiamo vissuto con lui una esperienza professionale e umana incredibile, ci ha aperto gli occhi rispetto a questa disciplina che, come avete visto, è molto complicata, parlo ovviamente della epidemiologia e ricordo dentro di lui questa fortissima forza interiore di portare un contributo tecnico e non si dava pace rispetto ad una serie di affermazioni che erano entrate all'interno di questo procedimento con gli elaborati peritali.

Quindi, fatta questa doverosa promessa, Eccellentissima Corte, all'esito di questa lunga, intensa, sofferta e appassionante istruttoria dibattimentale, abbiamo noi tutti, noi Avvocati, Pubblici Ministeri, ma soprattutto voi Giudici Popolari, che con tanta pazienza ci avete seguito e ovviamente voi Giudici Togati, voi e noi siamo tra i pochi ad avere un privilegio che nessuno ha, ma nessuno, vi dico proprio nessuno, perché soltanto noi e voi possiamo parlare con cognizione di causa di questo processo. Io ne ho fatto e ne faccio una malattia a leggere i giornali, a sentire la televisione, perché purtroppo di questa vicenda parlano spesso tantissime persone che non sanno assolutamente niente e, quindi, riteniamoci da questo punto di vista fortunati da un lato e comunque liberi, totalmente liberi da quelli che possono essere i condizionamenti esterni. So che è di una difficoltà straordinaria perché io, prima di voi, l'ho vissuto dal primo momento di questo processo e l'ho continuato a vivere giorno per giorno, perché oggi si è un po' normalizzata la situazione, ma immaginate nel 2014, quando abbiamo preso l'incarico di difendere queste persone a Taranto, Avvocato tarantino e poi dopo Avvocati tarantini, che cosa è significato per noi difendere queste persone in quel contesto che si

era venuto a creare e che poi nel tempo da un lato si è sedimentato e dall'altro ha sedimentato convincimenti che però voi, con la vostra sentenza, mi auguro, potrete in qualche modo ricondurre nell'alveo della normalità e della realtà delle cose.

Detto questo, un brevissimo flash, che cosa mi è successo, ve lo do come dato esperienziale affinché voi possiate sapere che tipo di osservatorio ho io e che tipo di nozioni - nei limiti delle mie capacità - posso riuscire a trasferirvi per darvi comunque un minimo di guida in questa geografia immensa, che ha visto poi alla fine questo processo diventare, già era un enorme processo, il più grande processo che sia mai stato celebrato, quantomeno dal punto di vista dei reati ambientali. Quindi già le sue dimensioni, la complessità delle imputazioni, il numero delle persone, era già qualcosa di particolarmente complesso, poi avete visto - ovviamente rispetto la strategia del Pubblico Ministero e dei Pubblici Ministeri - che però, alla fine, hanno fatto rientrare la problematica milanese, i processi milanesi anche nell'ambito di questo processo. Quindi, sulle vostre spalle, già non bastava tutto quello che c'era legato alle problematiche ioniche, hanno aggiunto anche le problematiche milanesi.

Quindi, vi dico, io nel 2004 ho ricevuto l'incarico di difendere queste persone e di difendere questa società e noi siamo arrivati all'udienza preliminare, siamo stati anzi catapultati all'udienza preliminare ed è una situazione veramente molto particolare per un Avvocato, perché in una situazione così complessa perdersi tutta la fase genetica di quello che è il processo è, ovviamente, una cosa particolarmente difficile.

Abbiamo cercato comunque di fare quello che anche voi state facendo, avete fatto e state facendo. La ha detto la Presidente più volte, me le ricordo le sue parole Presidente: "Non vi preoccupate, a noi i giornali non ci toccano; non vi preoccupate, a noi la televisione non ci tocca". Ed io credo assolutamente alle vostre parole, perché con la Presidente c'è una conoscenza ovviamente professionale limitata, ma che risale proprio agli inizi della mia attività professionale e quindi io la guardavo dirigere processi importanti, a fianco dell'Avvocato Raffo e quindi ho un ricordo tra l'altro di un Magistrato garantista, di un Magistrato di quelli che piacciono agli Avvocati e lo ricordo come un ricordo limpido di questo fatto, perché sono poi delle sensazioni che tra noi Avvocati passano. Ed ho una conoscenza molto più particolareggiata, anche per un discorso di corrispondenza dal punto di vista degli impegni professionali, perché poi la Presidente - come tutti sappiamo - si è occupata bene anche del Civile, con il Giudice a Latere, con la Dottoressa Misserini abbiamo fatto insieme tantissimi processi, complicati, particolari, ovviamente nessuno di questi poteva mai arrivare ad avere un paragone con la complessità di questo processo, però c'è un rapporto di conoscenza professionale completamente differente e io sono assolutamente convinto che la fatica

enorme che farete in quella Camera di Consiglio sarà l'epilogo della fatica che avete dovuto sopportare fino a questo momento, però la mia serenità non mi viene tanto da tutti i processi che con grandissima dedizione il Giudice a Latere ha fatto nel corso della sua attività professionale, nella quale ho avuto la fortuna io di poter partecipare, ma io ricordo come se fosse ieri, eppure sono passati un po' di anni, una Camera di Consiglio in cui io intervenni come difensore d'ufficio e in cui c'era il Giudice a Latere insieme a un altro Giudice Togato di questo Tribunale e un altro ancora, ma era la relatrice proprio la Dottoressa Misserini e io ricordo una relazione introduttiva rispetto ad una persona che non aveva neanche un briciolo di Avvocato che lo potesse seguire, in una situazione complicatissima, che soltanto la relazione introduttiva forse durò tre quarti d'ora, in cui c'erano passaggi su passaggi ricostruttivi e tutta questa dedizione rispetto al lavoro e la meticolosità con cui fate questo lavoro mi dà la tranquillità di potermi rivolgere a voi, sapendovi completamente scevri da qualsiasi tipo di condizionamento che inevitabilmente tutti abbiamo subito, stiamo subendo e continueremo a subire in relazione a questo processo, data la sua importanza.

Detto questo, quello che io vi chiedo e lo chiedo... Ovviamente, con voi Giudici Popolari la conoscenza e la familiarità è nata soltanto perché abbiamo trascorso forse più tempo insieme in questi ultimi quattro anni, che con le nostre rispettive famiglie, quindi i nostri volti sono assolutamente dei volti familiari ormai, per quella che è stata la consuetudine dei ritmi processuali che, purtroppo, sono stati indispensabili per poter portare a termine un processo di queste dimensioni in un tempo ragionevole. Ecco, mi appello anche a voi e anche a voi che siete più dietro e che ovviamente è più difficile per me riuscire a guardarvi e a sentirvi nel corso del mio intervento, ma cercherò comunque di raggiungervi con lo sguardo, rispetto a voi tutti, io quello che vi chiedo – e so che è uno sforzo enorme, considerata la mole del processo – è di guardare a questo processo e guardare i documenti di questo processo, di guardare le testimonianze di questo processo e di lasciare perdere, mettere da parte, mettere in un cassetto le parole di questo processo.

Tante volte la Presidente ha detto nel corso del dibattimento, avete trovato comunque due o tre esponenti dalla parte dell'Accusa e dalla parte della Difesa particolarmente vivaci e quindi più volte la Presidente ha detto: "Lasciamo perdere le parole che dicono gli Avvocati, lasciamo perdere le parole che dicono i Pubblici Ministri". Ecco, continuate in questa strada, di lasciar perdere le parole, perché le parole nel processo penale, se non c'è poi la carta, il documento che dà sostegno e peso a quelle parole, sono delle parole che vanno al vento, che possono essere delle parole dette molto bene, ma non servono a

niente, possono essere delle parole addirittura a volte anche offensive, servono ancora a meno. Quindi, guardiamo le carte, guardiamo i documenti, guardiamo le testimonianze.

Questo è il vostro momento, non è più il nostro momento. Il processo penale moderno è fatto soprattutto dell'istruttoria dibattimentale, quella che noi facciamo adesso è un completamento, è un decoro di quella che è la torta che noi vi abbiamo preparato e speriamo che vi possa piacere e che possa essere sufficientemente adatta a soddisfare quello che è il vostro appetito di giustizia.

Da questo punto di vista io, quello che vi chiedo, è non fatemi condizionare. Ci sono dei perché che io vi illustrerò nel corso di questo intervento introduttivo, dei perché che vi metterò sul tavolo, arriveremo poi alla fine della mia discussione, spero presto ovviamente, per non darvi troppo peso ulteriore, perché già ne avete avuto tanto sulle spalle, a quei perché cercherò di dare una risposta alla fine del mio intervento difensivo.

In questa Aula avete sentito delle frasi, avete sentito: “Lo stabilimento era un colabrodo, lo stabilimento andava chiuso e ristrutturato. Chi entrava e timbrava il cartellino stava commettendo un reato. Qui dobbiamo stabilire soltanto se l'Ilva inquinava, oppure no”. Poi a un certo punto avete anche sentito: “Le BAT non contano”.

Ecco, vi sarete chiesti però: ma perché, perché? Eppure il Pubblico Ministero è di una simpatia straordinaria, cioè non ce ne sono persone come lui, tante persone come lui. Ma perché questo Pubblico Ministero a un certo punto è cambiato? È cambiato e avete sentito che ha rifiutato il confronto tecnico e ad un certo punto ha detto: “Io preferisco la denigrazione della persona del consulente”. Perché? Cioè, voi è sicuro che questo “perché” ve lo siete domandati? Perché? Questo Pubblico Ministero in particolare, ovviamente parlo del Dottor Buccoliero nella sua requisitoria, che è il Pubblico Ministero che ha fatto molto di più in questo processo, ha fatto molte più udienze, molti più capi di imputazione, è stato il motore di questo processo, coadiuvato in maniera assolutamente egregia, ma è quello che sicuramente ha dato il più grande contributo dal punto di vista accusatorio a questo processo. Avete visto che nel corso della requisitoria ci sono stati continui...

(La registrazione viene sospesa a causa dell'interruzione dell'energia elettrica)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo qualche minuto di pausa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, Presidente.

Il processo viene sospeso alle ore 13:07 e riprende alle ore 13:17.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo riprendere, prego Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente e Signori della Corte, eravamo rimasti a quelli che erano gli interrogativi che sicuramente sono stati presenti nelle vostre menti, quando avete ascoltato l'intervento del Pubblico Ministero. Avete anche sentito gli Avvocati, tutti all'unisono, si sono lamentati di una cosa, voi che siete degli osservatori attenti, avete verificato che tutti si sono indistintamente lamentati della massificazione delle condotte. Ecco, io cercherò nei limiti del possibile di utilizzare tutte terminologie che possono essere comprese in maniera totale da tutti, perché spesso gli Avvocati sono abituati a utilizzare un linguaggio giuridico che non arriva, io ritengo che sia importante riuscire a far comprendere perfettamente, anche ai Giudici non Togati, i concetti che animano il nostro sistema giuridico.

Ecco, la massificazione delle condotte è: il Pubblico Ministero sembra che vi abbia parlato non di persone, ma che vi abbia parlato di uno stabilimento che delinque. Cioè, quindi, in quest'aula voi avete visto, sono venuti fior di ingegneri imputati, alcuni anche abbastanza giovani, di una preparazione mostruosa, pensate che uno addirittura, di cui ne parlano in una maniera straordinaria, è un imputato di questo processo e nonostante sia un imputato di questo processo è stato chiamato ad essere direttore dello stabilimento di Taranto, perché lo stabilimento di Taranto è stato anche fucina di professionalità straordinarie e quando avete visto sfilare qui testi del Pubblico Ministero, che dovevano essere testi di Accusa e avete visto che cosa vi hanno testimoniato e quando sono venuti a parlare gli imputati, vi siete resi conto della cifra, dal punto di vista tecnico, che queste persone portavano con loro e che cosa sono riusciti a trasferirvi in quei momenti e avete capito che, per portare avanti quello stabilimento, c'era bisogno necessariamente di persone di una preparazione straordinaria. Ma ritorniamo alla massificazione. Quindi, questo è uno dei primi problemi, dei primi perché, cioè voi vi siete chiesti: “Ci hanno detto che qua dobbiamo stabilire la responsabilità personale di ogni singolo imputato, perché qui si parla invece di massificazione di condotte?”.

E poi l'altro interrogativo che sicuramente vi siete posti è stato: il reato principale di questo processo, perché ne parlano tutti, ma qual è? È il disastro. C'è stato questo disastro? Sentite: “Di che cosa vi state occupando?”. “No, no, io sto facendo il processo Ilva sul disastro dell'Ilva, sul disastro di Taranto”. Bene, il primo interrogativo che vi siete posti, è stato: ma almeno nella requisitoria finale, questo Pubblico Ministero ce lo voleva spiegare in maniera semplice, ma qual è questo disastro? Cioè, l'evento di disastro, il fatto di disastro.

Cioè, voi immaginate di tornare a casa, parlo anche ai Giudici che sono nelle seconde linee, però immaginate di tornare a casa e dover riferire a casa: ma qual è il disastro, qual è fatto di disastro?

Questo è un interrogativo che vi siete posti e che non lo trovate nell'imputazione, cioè ci doveva già essere scritto, ve lo dico io da Avvocato, doveva già essere scritto in maniera chiara nella imputazione, nel decreto che dispone il giudizio, ma almeno alla fine di questo faticosissimo processo ci si aspettava che il Pubblico Ministero ci descrivesse il fatto di disastro, l'evento di disastro.

Quindi, già da questo punto di vista non avete avuto una risposta. Avete visto e hanno parlato anche prima di me Avvocati bravissimi, tutti quelli che si sono succeduti hanno fatto riferimento a una Corte Costituzionale, avete sentito parlare di questa Corte Costituzionale, che ha descritto questo evento straordinario, non necessariamente immane, questo fatto di disastro con questa sua forza dirompente di esempi nel codice, che voi avete visto i rimandi, come se fosse un crollo di un edificio, come se fosse un enorme incendio che ha devastato qualche area. Degli eventi, dei macro eventi, questa descrizione... Poi ci ritorneremo sugli aspetti giuridici, adesso andiamo sul fatto, il fatto di disastro, voi – secondo me – come io, del resto, se devo tornare a casa e dire a mio figlio qual è il fatto di disastro, non sono in grado di poterlo dire perché il Pubblico Ministero non l'ha né scritto nell'imputazione, né durante la lunga requisitoria vi ha rappresentato quale fosse il fatto di disastro.

Però, al contrario, avete sentito dall'Accusa che chiamerò in maniera assolutamente simpatica, l'accusa delle parole, avete sentito che per confutare le tesi scientifiche della migliore accademia, siamo andati a prendere le persone, quanti ne abbiamo scartati di consulenti soltanto perché avevano avuto un problema una volta dieci anni fa, quindici anni fa, perché chiunque di noi può avere un problema, anche se bravissimi, scartati, scartati, scartati. Abbiamo preso persone assolutamente specchiate, che non avevano neanche un microbo, un sassolino, una macchietta in tutta la loro vita, che è una cosa di una difficoltà incredibile per chi ricopre ruoli di responsabilità.

Beh, di fronte a questa cosa abbiamo visto l'accusa delle parole che a un certo punto, davanti a voi, ha detto, ha bollato queste tesi come "formule magiche". Forse perché non le capiva o, ancora peggio, faceva finta di non capirle e mi riferisco in particolare alle tesi portate qui da parte del Professor Musmarra, che non sono neanche delle tesi scientifiche, sono delle constatazioni, cioè è matematica e la matematica – voi mi insegnate - è l'unica materia su cui non si può discutere, perché uno più uno fa due e basta, non c'è un'alternativa. Beh, allora lì le ha bollate come formule magiche quelle. Avete sentito: "Tesi senza né capo e né coda, alchimie, giochi di prestigio". Giochi di

prestigio. L'utilizzo del metodo matematico era servito a noi per darvi una fotografia di quelli che erano i top soil, perché era importante sapere su quel terreno cosa c'era, perché avete capito tutti che uno dei problemi principali di questo processo è: cosa c'era in quei terreni in cui poi sono andati a pascolare gli ovicapri, che hanno poi mangiato l'erba che c'era e la terra che c'era e quindi sono successivamente risultati contaminati.

Ma io avrò la fortuna straordinaria di riuscire ad essere assertivo rispetto a tutta una serie di analisi che sono state fatte in maniera brillantissima da chi mi ha preceduto. Consentitemi un plauso agli Avvocati del mio studio che hanno fatto degli interventi tecnici, a mio modestissimo avviso, di mirabile livello e sono riusciti a condensare in pochissime udienze un processo di una grandissima complessità, offrendovi la strada per poter scrivere la sentenza, avendo la piena aderenza a tutte le emergenze istruttorie dal punto di vista scientifico. Quei tassellini di cui vi ha parlato l'Avvocato Urso, quei tassellini di quel mosaico, che hanno completato il mosaico e quel mosaico è stato offerto alla vostra verifica. Perché poi in Camera di Consiglio quello che andrete a fare è verificare: da un lato l'Accusa dice delle parole e ve le ha messe sul tavolo; noi abbiamo cercato di rispondere non con le parole, ma portandovi evidenze documentali. Questa è la verifica che dovrete andare a fare nella Camera di Consiglio.

Il Pubblico Ministero però poi ha continuato, ha continuato perché vi ha detto che: "L'Ingegnere Fruttuoso è – processualmente parlando – un imbroglione, la consulenza del Professor Consonni va accartocciata e buttata in un cestino e che queste persone non dicono il vero e descrivono entrambi una fabbrica di carta". Parole del Pubblico Ministero.

"L'Ingegnere Fruttuoso in stabilimento ha fatto un giro turistico". Giro turistico. Io c'ero a quel giro turistico, insieme all'Ingegnere Fruttuoso e ho visto tutti i luoghi che l'Ingegnere Fruttuoso ha poi documentato nella sua consulenza e io gli investimenti, quelli visibili li ho visti, a differenza di altri, perché erano facilmente visibilmente. Anche voi potete interrompere in qualsiasi momento questa mia discussione, anche dopo la mia discussione e potete farvelo anche voi il giro turistico nello stabilimento. Io sono convinto che con una guida, che può essere il nuovo direttore dello stabilimento, sufficiente, anzi più che sufficiente, vi farà vedere immediatamente cose che in quest'Aula di Giustizia sono state negate come esistenti. Negate come esistenti da chi distrattamente ha compilato delle documentazioni che attesterebbero - a suo dire - la inesistenza di investimenti, soltanto perché – magari – stando seduti ad una scrivania e collegati a un computer non si riuscivano a vedere immediatamente consultando dei siti, consultando delle documentazioni facilmente raggiungibili dalla sedia. Perché quel documento che avete, ci torneremo, è stato fatto in tre giorni. Quindi, capite bene che con quella visita guidata, con quel giro turistico che andrete a fare voi, però con

qualcuno che magari le cose le conosce, una serie di investimenti che stanno lì e stanno lì da tanti anni li vedreste con una velocità incredibile, anche voi che non siete dei tecnici e delle persone competenti della materia.

Vi ha detto sempre il Pubblico Ministero che gli investimenti miliardari di cui si parla sono investimenti che stanno solo sulla scrivania di Fruttuoso a Milano. Avete poi sentito frasi del tipo: “Dovete credere al Pubblico Ministero, dovete credere ai periti, dovete credere alla Valenzano”. Mi sembrava di stare in chiesa. Dovete credere, perché devo credere? La domanda è il solito “perché?”. “Beh, dovete credere perché sono pubblici ufficiali, sono terzi, sono stati nominati dal Giudice”. Questa è la patente di attendibilità che dà il Pubblico Ministero.

Nella sua requisitoria sembrava un'altra persona, ve lo ricordate? Non era il Dottor Buccoliero, era un'altra persona durante la requisitoria e questo approccio dell'ufficio di Procura è un approccio che io ho percepito, ma non l'ho percepito subito. Noi abbiamo fatto l'udienza preliminare, eravamo ancora... Come ho detto prima, stavamo ancora assaggiando questo processo, però eravamo – almeno io – animati da tantissimo entusiasmo, tantissima voglia di capire, voglia di confrontarci e voglia di parlare di queste problematiche di questo stabilimento.

Bene, già il segnale forte che io ho avuto, l'ho avuto all'inizio. Vi ricordate, ho proprio l'udienza anche indicata da qualche parte, comunque siamo proprio all'inizio dell'istruttoria dibattimentale, eravamo proprio agli albori e noi, in maniera ingenua, ingenua, vi abbiamo portato sul tavolo dei faldoni, tipo quelli che stamattina trasportavo io per portare queste carte. Vi abbiamo portato i faldoni con le fatture degli investimenti, ma noi l'abbiamo fatto come una produzione documentale come si fa in tutti i processi, cioè senza nessun tipo di problema. Per noi quello era un punto di partenza, non pensavamo mai che dovesse essere il punto di arrivo di questo processo. Cioè, noi siamo andati con la nostra ingenuità, per comunque il nostro approccio è stato quello e vi abbiamo portato i documenti. Diciamo: “Scusate, partiamo dal presupposto, noi abbiamo fatto questo, capiamo se basta, se non basta, se è stato fatto presto, se è stato fatto tardi, se è stato fatto nei tempi, se rispettavamo le leggi. Verifichiamo dopo”. Quindi quello per noi era un punto di partenza.

Beh, vedere... Voi avete anche esperienza di altri processi, perché non è che avete fatto solo questa Corte d'Assise, ma vedere un Pubblico Ministero che si oppone alla produzione documentale da parte degli Avvocati sulle fatture degli investimenti di questo processo, per me è stato un segnale straordinario. Cioè, ho capito che la mia strada non è che era in salita, molto di più! Perché il comportamento del Pubblico Ministero – e non me ne voglia, non è offensivo nei suoi confronti – io all'inizio l'ho visto patetico, perché non

era pensabile che un Pubblico Ministero non approfittasse di una situazione di questo tipo. Ma vi rendete conto che cosa significa degli Avvocati, gli Avvocati dei Riva, che producono carte false! Ma dai, è un'occasione così ghiotta, ma dove ti capita un'altra volta, dove ti capita un'altra volta una cosa del genere! Carte false! E quindi, quando ho visto l'opposizione del Pubblico Ministero, beh, ho capito che non ci aspettava un'istruttoria normale.

Lo so che avete pensato, a volte, che noi si facesse delle cose per prendere tempo e per perdere tempo. Se quella produzione documentale fosse entrata, se fossimo partiti da quel punto già di partenza, tanta istruttoria di questo processo poteva non servire. Ma il Pubblico Ministero non solo si è opposto alla produzione di questi documenti falsi, o di dubbia provenienza, no. Vi ha fatto di più perché nonostante la totale assenza... Le carte parlano ed io faccio tesoro di ciò che è avvenuto prima dal punto di vista delle discussioni, ma noi l'abbiamo vissuto questo processo momento per momento, i controesami dei Pubblici Ministeri rispetto al Professor Violante, al Professor Tognotti, al Professor Musmarra, al Professor Pompa, all'Ingegnere Fruttuoso sono stati dei controesami, sia dal punto di vista proprio del controesame delle domande, sia dal punto di vista della contrapposizione tecnica, cioè porto una mia tesi scientifica alternativa, sono totalmente assenti, assenti. Da questo punto di vista il Pubblico Ministero vi dice: "Non credete al Professor Violante, non credete al Professor Novelli, non credete al Professor Tognotti, non credete al Professor Musmarra, non credete al Professor Pompa, non credete ancora all'Ingegnere Fruttuoso. Non è vero! Non è vero! Perché sono degli imbrogliatori, perché è un comitato scientifico pagato dagli imputati per imbrogliare la Corte d'Assise". Per imbrogliare voi. Queste persone che io vi ho elencato, il Pubblico Ministero ha detto: "Non si devono credere, sono pagati".

Ma a un certo punto il Pubblico Ministero non si è fermato, che uno dice: "Va be', non sa come rispondere, uno dice attacco e vedo come va. Non ho fatto i controesami e che gli dovevo chiedere a Tognotti, non avevo la più pallida idea di che cosa chiedergli. Cosa dovevo chiedere al Professor Violante? Cosa gli dovevo chiedere? Diceva delle cose così inconfutabili". Che fa però il Pubblico Ministero? A un certo punto, udienza del 3 febbraio 2021, vi dice delle cose molto pesanti, vi dice: "Una cosa bisogna dirla – cito testualmente – perché la Valenzano, quando fa i suoi interventi, opera come pubblico ufficiale". Ma gli farei notare che anche quando è venuto il Professor Consonni era pubblico ufficiale, ma onestamente questo marchio dop o doc del pubblico ufficiale di fronte a un contraddittorio tecnico-scientifico e fattuale, come quello che abbiamo messo all'attenzione vostra, penso che non sia una argomentazione che può in qualche modo essere presa in considerazione, ma poi vedremo anche cosa dice la giurisprudenza

sul punto. Dice: “Quando la Valenzano scrive nelle relazioni quello che scrive, opera come pubblico ufficiale, si assume una responsabilità gigantesca. Se la Valenzano scrive il falso sulle relazioni che ha fatto, commette dei gravissimi reati, Presidente!”. Guardandola negli occhi.

Beh, questo è un guanto di sfida del Pubblico Ministero che questa volta non lo ha lanciato a noi, come giusti contraddittori e naturali suoi contraddittori, il guanto di sfida l’ha lanciato a lei Presidente, l’ha lanciato a tutti voi che siete seduti lì, anche chi sta nella seconda fila e vi ha detto: “Attenzione, perché – ha fatto un aut aut - se credete a Consonni e credete a Fruttuoso, la Valenzano ha dichiarato il falso”.

Continua e dice: “Allora io mi chiedo: quale sarebbe la ragione per cui la custode o i custodi – perché non dimentichiamoci che le relazioni sono state firmate da tutti i custodi – Lofrumento e Laterza per quale motivo dovevano scrivere delle relazioni contenenti dei falsi clamorosi? Non ce n’è. Mentre i consulenti della Difesa, i motivi ce li possiamo immaginare”.

Allora, cerchiamo di fare chiarezza: innanzitutto le contestazioni relative al fatto che l’Ingegnere Valenzano non avesse visto degli investimenti, con quelli che sarebbero stati i suoi sopralluoghi nello stabilimento, non il giro turistico, in linea teorica dovrebbe essere il custode che – non dico ogni giorno – da luglio del 2012 dovrebbe stare in quello stabilimento e quindi conoscere bene quello stabilimento. Quindi, i sopralluoghi della custode hanno portato alle affermazioni che fa la custode giudiziaria in quell’elenco di commenti, che poi guarderemo velocemente, richiesti dalla Guardia di Finanza di Taranto e quel commento che fa la Dottoressa Valenzano, che poi va a finire anche sul tavolo del Dottor Civardi, perché viene inviato dalla Dottoressa Valenzano anche al Pubblico Ministero milanese, quel documento - iniziamo con il dire e fare chiarezza - è firmato solo dalla Dottoressa Valenzano.

Perché, Pubblico Ministero, bisogna arrivare ad alzare così l’asticella? Perché – tutti questi perché sono i vostri interrogativi, non i miei – l’aut aut? Io sono in sintonia con quello che ho percepito dal Presidente, quando noi davamo molta importanza a quei documenti e la Presidente, rispetto a questa importanza che davamo noi, a un certo punto dice: “Va be’, stiamo dando una importanza così grande, avremmo fatto prima a non acquisirlo proprio questo documento”. Ma perché? A mio avviso, questa è la mia interpretazione, leggendo le carte come le avete lette voi, io ritengo che quel documento è frutto di sciatteria, di approssimazione, di velocità. Quello che ci chiede questa vita frenetica che facciamo. Lì le hanno chiesto: “Se mi rispondi con urgenza”. Evidentemente l’Ingegnere Valenzano l’ha presa alla lettera questa urgenza e dopo tre giorni ha fatto

quel documento in cui ha scritto che tutti gli investimenti, sostanzialmente, non erano mai stati fatti.

Allora io dico, Pubblico Ministero, non è corretto dare l'aut aut alla Corte d'Assise, qui il tema non è se la Valenzano ha detto il falso o ha detto il vero, qui il tema è accertare se c'è una responsabilità di questi imputati per le condotte che sono state contestate. Perché la Valenzano, come tutti noi, è una persona che può sbagliare, è una persona che può dare risposte troppo veloci, troppo approssimative, è una persona che può commettere errori di valutazione, non c'entra nulla con la falsità delle affermazioni. Anche perché mi verrebbe da dire: "Ma come fai allora, Pubblico Ministero, a dare l'aut aut a questi poveri Giudici, che già devono valutare così tante questioni giuridiche e fattuali in questo processo e l'aut aut lo dai tra la Valenzano da una parte e Consonni e Fruttuoso dall'altra? L'aut aut non è questo, perché su quegli investimenti il Pubblico Ministero avrebbe dovuto chiedere allora la trasmissione agli atti del suo ufficio non per quelle quattro o cinque persone sventurate, che sono state destinatarie dei suoi strali, avrebbe dovuto chiedere la trasmissione agli atti del suo ufficio per centinaia di testimoni che abbiamo sentito in questo processo, sia dai banchi dei testi dell'Accusa, sin dall'inizio. Ve li ricordate quegli Ingegneri che venivano all'inizio, uno più bravo dell'altro? E tutti quelli poi, quando gli facevamo le domande sugli investimenti, tutti rispondevano che erano stati fatti gli investimenti.

Ma poi vi abbiamo portato per ogni singola area, per ogni singolo investimento fatto, qualche testimone lato Ilva, che erano gli interni che avevano partecipato o alla redazione delle specifiche tecniche, comunque che erano stati partecipi e che avevano visto crescere quegli investimenti e dall'altro lato vi abbiamo portato centinaia di testimoni esterni, che vi sono venuti a dire le ditte che hanno realizzato dal 1995 al 2012 tutti quegli investimenti. Ma vi ricordate le mie domande a questi testimoni quali erano? Io, oltre a chiedere: "Riconosci la fattura, riconosci l'ordine, riconosci la messa in servizio, riconosci il verbale?". Poi io gli chiedevo: "Scusate, ma siete stati pagati?", che è la cosa fondamentale. "Certo, i Riva erano puntualissimi, non abbiamo mai avuto problemi di pagamento", ci descrivevano tutti i momenti del pagamento.

Quindi, perché vi sto dicendo queste cose? Perché io a questa gente poi, sotto il vincolo del giuramento, perché ogni volta giustamente voi chiedete: "Giura di dire la verità? Perché c'è il reato di falsa testimonianza?". Tutte le volte io facevo un'altra domanda, ve la ricorderete. Io chiedevo: "Senta, ma la sua ditta ha avuto per caso dei procedimenti per fatturazione per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti?". Che significa, in parole povere per voi che non siete proprio dei giuristi, ormai lo siete diventati forse per frequenza in queste aule, però per formazione avete formazioni

completamente differenti dalle nostre. Fatture false! Cioè, significa che non sono state fatte quelle cose, che non sono vere, la Guardia di Finanza accerta che c'è la falsità del documento. Cioè, che quello che sta scritto in quel documento non corrisponde al vero.

Quando però da queste persone sentivamo non solo che non avevano mai avuto nessun tipo di problemi di questo tipo, ma soprattutto sentivamo da queste persone che erano state regolarmente pagate, lì nella vostra testa è scattato l'altro perché. Perché io stavo di qua, ma vedevo le nuvolette nelle vostre... Sulle vostre teste si vedevano degli occhi, dalle espressioni e anche dalle provocazioni che a volte venivano dai banchi della Difesa. Quante volte avete sentito, io l'ho detto almeno tre o quattro volte in questo processo: "Ma Pubblico Ministero, visto e considerato che ogni due per tre hai fatto una attività integrativa di indagine con l'ottimo Luogotenente Mariani, ma perché non vai ad acquisire questi documenti e la facciamo finita? Perché non mandi il Luogotenente Mariani, che è entrato e ha rivoltato come un calzino tutta quanta lettera sede di Taranto dell'Ilva? Perché non lo mandi a fare una verifica specifica? Scusa, la smettiamo? Non è chi ha ragione e chi ha torto. Non è che ha ragione la Valenzano, o ha ragione Fruttuoso, o ha ragione Consonni". Abbiamo il Luogotenente Mariani che è una persona che arriva lì in Ilva, prende tutta la documentazione, ve la porta e vi dice: "Questa è la documentazione".

Perché, Presidente, dovete prendere atto di una cosa. La nostra più grossa difficoltà in questo processo, immaginatela, parlo ovviamente per i miei assistiti, loro hanno subito il commissariamento a giugno del 2013, in questo momento non mi interessa "ha torto, ha ragione", ma hanno subito il commissariamento. La più grossa lesione in assoluto del diritto di difesa è che io devo difendere dal 1995 al 2012 la mia condotta e non ho più l'accesso alle carte, non ho più l'accesso alla documentazione, non è più mia, non ce l'ho più io. Quindi, la difficoltà straordinaria nel portarvi i contributi documentali, Cioè, siamo riusciti ad avere documentazione con una difficoltà incredibile, menomale che c'era un po' di documentazione informatica che ancora era nella nostra disponibilità. Ma, dico, quando il Pubblico Ministero mette in dubbio questo tipo di investimenti, non vi deve dire: "Ha ragione la Valenzano, credetela sulla parola". Non vi deve dire: "Se la Valenzano non ha detto la verità, ha detto il falso, quindi dobbiamo procedere contro la Valenzano". No, non è questo che deve fare il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero, se dice al Luogotenente Mariani: "Vai e prendi la documentazione a Taranto", ma può anche dire: <<Luogotenente Mariani, visto e considerato che nel settembre del 2015 la Procura di Milano è stata così gentile con noi, che il Tenente Colonnello Maniscalco è venuto e ci ha portato tutti i verbali del Consiglio di famiglia, ce li ha dati tutti quelli là, è stato così gentile, ma perché Luogotenente Mariani non vai

dal Tenente Colonnello Maniscalco, visto e considerato che anche lì hanno fatto indagini straordinarie e gli dici: “Scusa, andiamo insieme nella sede di viale Certosa 249”>>. 249 è quella dei Riva, 239 – Pubblico Ministero - a dieci numeri di distanza, io li conosco passo passo quei luoghi, quindi stiamo parlando di due palazzi che sono distanti almeno 400 metri l’uno dall’altro con altri palazzi in mezzo, quindi non è la stessa sede. Però dico: Pubblico Ministero, coadiuvato dalla Guardia di Finanza di Milano, vai a Milano e tranquillamente acquisisci tutte le prove per dire che è tutto falso, che non è vero, che non ci sono i pagamenti, che non ci sono i bonifici, che non c’è niente, che è una fabbrica di carta! E finalmente posso alzarmi e dire: “Sono realmente degli imbroglioni”. Ma non a parole! Capite bene, l’accusa delle parole, è l’accusa dei documenti, delle prove. Non si può dire a parole che sei un imbroglione, devi provare che sei un imbroglione.

Ma nei vostri perché, in tutta quella serie di perché a cui vi ho promesso darò una risposta alla fine dell’intervento, un altro perché incredibile che avete notato è stato un pericolosissimo testacoda del Pubblico Ministero. Eravamo lì, menomale che eravamo raccolti lì in quell’aula della Marina, eravamo tanti, ma eravamo vicini. Il Pubblico Ministero vi ha fatto una inversione a U straordinaria, che neanche noi Avvocati ci saremmo mai aspettati.

Il Pubblico Ministero, ricorderò soprattutto a voi Giudici Popolari, ha chiesto gli arresti di queste persone, poi li ha anche ottenuti, sulla base del fatto che queste persone non avrebbero rispettato delle BAT Conclusions, che avete capito perfettamente, ormai non mi ripeto cosa sono, che dovevano essere pubblicate nel marzo del 2012. Cioè, si diceva: “No, c’erano già i DRAFT, dovevi sapere che dovevi fare”. Le ordinanze di custodia cautelare si basano su questo principalmente, cioè: “Non hai fatto quello che già sapevi che si poteva fare e non mi importa se dal punto di vista poi normativo si danno quattro anni di tempo per poterli realizzare, ad altri, ad altri Stati, se si dà questa indicazione, le conoscevi, quindi le dovevi attuare”.

Allora noi, ovviamente, come Difesa ci siamo testati e attestati su quello che durante la fase delle indagini la Procura della Repubblica dice. Scrive, perché lo scrive nelle richieste di custodia cautelare, nell’ordinanza di custodia cautelare vengono scritte queste cose e noi abbiamo fatto una difesa sulla base di quello che conoscevamo, non abbiamo fatto una difesa sulla base di quello che non conoscevamo. Il Pubblico Ministero vi ha fatto invece una inversione a U, vi ha detto: “No, no, non valgono le MTD del 2005, non valgono le BAT del marzo del 2012, non vale più niente. Non valgono le normative”. Vi ha fatto il solito discorso sostanzialista del Pubblico Ministero. Ha detto: “Si sapevano le cose che bisognava fare in quello stabilimento”. Detto molto

pragmaticamente, come parla molto bene lui alla vostra pancia, soprattutto alla pancia di chi non è togato.

Bene, questo è stato un cambiamento epocale da parte del Pubblico Ministero e voi vi sarete chiesti: “Ma perché lo ha fatto?”. Un'altra cosa che voi vi siete chiesti sicuramente è stata... Poi vi do il passaggio in cui lo ha detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato costretto a dire, a fare un'affermazione, pagina 42, udienza del 03.02.2021: “Con l'avvento dei Riva le cose non cambiano, ma peggiorano, è costretto a dire che nessun miglioramento è stato apportato dai Riva sugli impianti, hanno preso impianti disastrosi nel 1995 e hanno continuato a mantenerli tali, solo qualche piccola opera di maquillage”.

Però voi vi sarete chiesti una cosa: “Qui o ci stanno prendendo in giro tutti”, che a seguire il Pubblico Ministero, potrebbe essere una tesi da seguire. Voi subito vi siete chiesti una cosa: ma allora, se questi Riva non hanno fatto niente dal 1995 fino al 2012, “qualche piccola opera di maquillage”, come ha detto lui, ma se queste persone sono venute qui soltanto per produrre e per far soldi, come ha detto lui, ma allora che è successo?”. Che è successo? Perché voi avete visto, ve l'hanno detto tantissime persone che sono venute in questo processo. Le normative negli anni, dal lontano 1995 fino al 2012 – quelle ambientali – sono diventate via via sempre più stringenti, come succede sempre. Voi lo avete visto, lo sapete con le autovetture come succede, ogni anno che passa c'è sempre un euro che cambia.

Bene, ma se è accaduto questo, che le normative ambientali per il benzoapirene – e l'avete sentito in tutte le lingue – se con riferimento al PM10, se con riferimento alle diossine, tutte queste normative sono diventate sempre più stringenti, come è possibile poi che – con sforzi evidentemente non da poco – sono stati raggiunti determinati risultati? IL Pubblico Ministero qual è la spiegazione che vi ha dato in relazione a questi impianti, che poi – comunque – negli anni in cui ci sono stati i controlli da parte dell'Autorità Giudiziaria, perché noi ovviamente abbiamo un osservatorio che potete prendere seriamente in considerazione solo in relazione all'ultimo periodo, perché quello è il periodo in cui io in un processo penale devo provare delle cose, devo contare delle cose, devo sapere delle cose, devo avere dei valori di riferimento. Bene, il Pubblico Ministero come vi ha spiegato questo fenomeno? Cioè, anche lì dobbiamo credere? Credere fideisticamente? È successo qualcosa, qualcosa di strano? Come si sono raggiunti quei risultati? Quei risultati si raggiungono con le parole, secondo voi o per raggiungere quei risultati ci sono stati quei 4 miliardi e mezzo di investimenti, di cui 1 miliardo e 170 ambientali e quanto è? Senza quelle carte della prima udienza, ma secondo voi, si

potevano raggiungere quei risultati? Sono i risultati la cartina di tornasole e non quelli che vi dico io, o quelli che il Pubblico Ministero cerca di mettere in discussione. Ma ci occuperemo anche di quello.

Non sto parlando delle indagini, degli autocontrolli Ilva, no, solo controlli esterni, controlli ARPA, solo quelli dovete guardare. Dovete guardare soltanto le risultanze della perizia, non guardate altro. Una delle prime cose che abbiamo fatto, quando siamo arrivati noi difensori, appena arrivati abbiamo trovato un database enorme della exponent, cioè era una cosa pazzesca. Appena l'abbiamo visto, perché ti dava tutta la geografia di tutto quello che era successo, appena l'abbiamo visto, ci avevano messo dentro anche i dati Ilva, l'abbiamo preso e l'abbiamo messo da parte. Ma non perché – come dice il Pubblico Ministero – quei documenti non contano, ma perché sappiamo che nelle Aule di Giustizia quello che conta è ciò che hai acquisito in contraddittorio, o al più ciò che ha accertato un organo esterno non momento particolare in cui non è iniziato il processo. Cioè, le sappiamo queste regole. Queste sono le regole del processo, quelli sono i dati che contano! Beh, guardando quei dati che contano, come si spiegano quei dati, se dobbiamo ancora credere al Pubblico Ministero che vi dà l'aut aut che la Valenzano ha detto il falso.

Il Pubblico Ministero preferisce il brodo e il colabrodo. Il Pubblico Ministero vi parla di queste cose, della fabbrica di carta, vi parla di formule magiche e vi parla soprattutto – per me la frase più offensiva in assoluto, ma perché conosco quanto è Ingegnere – del libro dei sogni dell'Ingegnere Capogrosso. Guardate, quella memoria è un bisturi, entra come un bisturi nella linea dell'Accusa, quella memoria, quella veramente la potete guardare tutti i Giudici con una facilità e con una velocità di comprensione e si vede che non è stata fatta da Avvocati, è la memoria dell'Ingegnere Capogrosso. Non l'abbiamo toccata come Avvocati, il suo Avvocato non l'ha neanche sfiorata, l'ha scritta l'Ingegnere Capogrosso. Guardatela! Quello non è il libro dei sogni e non è il libro degli incubi dei tarantini, quello è il libro degli incubi del Pubblico Ministero, dei suoi incubi. Come si fa, l'Accusa a confrontare con quella memoria? Quella memoria sintetizza dal 1995 al 2012 quello che è documentalmente accaduto, da Ingegnere, non da Avvocato, che gioca e danza con le parole. Da Ingegnere!

Ecco, il fenomeno nei confronti del quale io mi sono scontrato sin da quella prima udienza è stato il negazionismo. Il negazionismo dell'Accusa è stata la componente caratteristica di questo dibattito. In questo anno e mezzo, Presidente e Giudice Relatrice di questo processo, Giudice a Latere, il negazionismo di questo anno e mezzo, il negazionismo di questo ultimo anno e mezzo che avete visto nelle vostre case, avete visto ogni giorno in cui eravamo costretti a essere chiusi, c'era la componente dei negazionisti, c'era la

componente di quelli che non si mettevano le mascherine, c'era la componente di quelli che dicevano che il Covid non esiste, avete toccato chi sono e avete sentito, che cosa dicevano? “Questi epidemiologi, questi scienziati, questi medici, sono tutti pagati, chissà cosa c'è dietro!”. Mi sembrava di sentire quello che... Lo sentivo in televisione quando ero a casa, tornavo qui e mi sembrava di sentirlo qui. Il negazionismo, il voler dire: “No, non è vero, non li hai fatti quegli investimenti”, fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo momento cui è uscita l'ultima parola del Pubblico Ministero nella sua requisitoria. Ancora a negare l'esistenza di quegli investimenti.

Ha apostrofato i nostri consulenti come se fossero dei “prezzolati stregoni che venivano a portarvi formule magiche da sbattere in faccia alla Corte”. Non sono parole mie, vi sto soltanto ripetendo le parole del Pubblico Ministero, ma vi assicuro che... Non so il Pubblico Ministero come ha percepito determinate cose che sono successe e qual è la sua sensibilità in termini di percezione. La nostra è completamente differente. Noi abbiamo cercato di portarvi professionisti, i migliori che abbiamo trovato sul mercato, per portarvi un contributo scientifico e pensavamo che questa doveva essere un'Aula di Giustizia in cui si dovesse arrivare a un confronto scientifico. Il problema è stato però che il Pubblico Ministero, quando hai un approccio negazionistico rispetto alle cose, che cosa fai? Vai a denigrare l'altro, ma non hai una tua tesi da portare avanti o la tua tesi è una tesi debole. Ma cosa ha fatto il Pubblico Ministero in questo processo che – anche questo l'avrete notato sicuramente – non ha sentito l'esigenza, prima nel corso delle indagini preliminari, dopo che sono successi i fatti per cui ci sono dei capi di imputazione, ha ritenuto di non nominarsi consulenti tecnici, ha fatto il processo più tecnico che sia mai stato celebrato in un'Aula di Giustizia italiana senza consulenti tecnici, non vi ha portato la tesi del Pubblico Ministero e vicino a lui, seduto vicino a lui, non ha avuto un consulente tecnico. E quindi, poi, evidentemente, non ha fatto il controsame ai nostri consulenti tecnici e poi ha chiuso la partita dicendo: “Sono degli imbrogliatori prezzolati”. Questo è stato il teorema accusatorio del Pubblico Ministero. Non vi ha portato tesi scientifiche che vi dicono una cosa differente, che mettono in dubbio le affermazioni dei nostri consulenti.

E poi è arrivato a farvi un'altra richiesta ed è la seconda richiesta, una seconda richiesta che io ho ritenuto molto offensiva nei vostri confronti. Dopo quella della Valenzano, in cui vi ha dato questo out out, che io personalmente respingo al mittente e spero lo facciate anche voi, perché qui non stiamo andando a fare la caccia alle streghe, dobbiamo soltanto capire come sono andati determinati fatti e se ci sono delle responsabilità penali di queste persone che hanno comunque, da quando sono nate, lavorato onestamente.

L'altra offesa grave che vi ha fatto è stata quella in cui vi ha chiesto senza infingimenti una sentenza politica, cioè una sentenza perché con questa sentenza voleva cambiare il mondo, questa sentenza doveva essere da monito nei confronti di chi viene dopo.

No, no Pubblico Ministero, no! Non si fanno queste richieste alla Corte d'Assise! A maggior ragione, dico, per questo l'ho ritenuta offensiva, in un contesto difficilissimo come questo, abbiamo affrontato la difficoltà di fare questo processo qui, non si può alla fine della requisitoria chiedere una sentenza politica che sia una sentenza di monito con cui voler cambiare il mondo. La richiesta corretta da parte del Pubblico Ministero doveva essere una richiesta di una sentenza che doveva mirare ad accertare i fatti reato eventualmente commessi da queste persone e se questi fatti reato sono stati commessi con il dolo richiesto dalle fattispecie criminose che sono state ipotizzate dall'Accusa. Questo è il vostro compito, sia chiaro, anche ai Giudici che stanno dietro, voi non dovete fare una sentenza politica, voi non dovete fare una sentenza per cambiare il mondo, non è questo il vostro compito, vi ha detto delle cose il Pubblico Ministero – non me ne voglia – che non sono vere, delle cose che non corrispondono al vostro compito. Voi non dovete dare né giudizi morali, non dovete dare giudizi politici, voi dovete fare delle constatazioni. Voi nella Camera di Consiglio, alla fine di questo processo, dovete soltanto verificare se il Pubblico Ministero ha sufficientemente provato le condotte delittuose che ha ipotizzato a carico di queste persone. Punto, è finito il vostro compito! Che non è da poco, eh!

Ma ci sono stati un altro paio di passaggi di questa istruttoria dibattimentale che io vi metto sul tavolo, che sono due passaggi importanti, sono due passaggi: uno è quello che attiene alla testimonianza dell'Ispettore Severini. L'Ispettore Severini l'abbiamo citato noi come teste della Difesa, teste della Difesa nonostante – forse neanche più ve lo ricordavate voi – era teste dell'Accusa, era l'Ispettore che si era andato a infilare nei cunicoli. Quando fanno quell'accertamento sull'agglomerato, per andare a trovare le polveri che secondo il Pubblico Ministero poi si alzano, si impennano, volano e si incuneano in quelli che sono dei lamierati che io ho visto nel mio giro turistico. Io in quei cunicoli mi sono andato a infilare, sono sceso, c'era l'Avvocato Lojacono che mi filmava e io scendevo nei cunicoli dove era andato l'Ispettore Severini, per rendermi conto: “Ma com'è che questo Pubblico Ministero dice che le polveri degli elettrofiltri che stanno qua sotto, che sono confinate... Attenzione, per questo sarebbe bellissimo per voi andare a fare quel giro turistico, perché ve ne rendereste conto in dieci minuti della absurdità della tesi del Pubblico Ministero. Basterebbe andare a fare il giro turistico. Beh, quell'Ispettore lì era quello che si era infilato nei cunicoli e aveva trovato la polvere. Poi vedremo dalle analisi che quella polvere era più polvere normale di inerti,

che polvere carica di diossine, perché avete visto le analisi, ma questo è un altro discorso, in questo momento non mi interessa. Però vi volevo dare la fotografia di chi era l'Ispettore Severini.

L'Ispettore Severini, sicuramente lo ricorderà anche la Presidente, perché c'era già nelle indagini di quando lei era al Penale, sicuramente lo conosce molto bene il Giudice Dottoressa Misserini, è un Ispettore di lungo corso, che ha fatto tantissime indagini, che a un certo punto è venuto qui, nell'udienza secondo me dove si è registrato il massimo patos dal punto di vista processuale, perché io a un certo punto, per la prima volta, proprio ho visto calare un silenzio nell'Aula agghiacciante, perché c'era la voce dell'Ispettore Severini, c'era una voce che era la voce della coscienza, era la voce di chi non può tenersi dentro determinate cose. Infatti l'ha detto: "Io non potevo, ero già andato in pensione, ma io non posso non dirvi che cosa è successo".

Sa, io mi rendo conto, io mi rendo conto del vostro ruolo e di quanto può essere complicata la gestione della vostra coscienza rispetto a questo processo e quindi l'Ispettore Severini è arrivato in Aula e vi ha fatto delle dichiarazioni fortissime in cui vi ha detto, sostanzialmente e vado a stringere: "Attenzione, perché io ho visto chi ha contaminato di PCB il Mar Piccolo. Io con i miei occhi ho visto che cosa accadeva". Ha raccontato di aver visto i trasformatori lanciati lì nell'acqua, con i sub che sono andati a constatare la presenza di questi trasformatori con i tappi aperti; ha trovato i cunicoli in cui andavano a versare direttamente il liquido, il PCB contenuto all'interno di quei trasformatori; vi ha raccontato che per 4 metri dal punto di vista dei fondali, ci sono fondali intrisi di PCB e vi ha detto: "Noi questo lo abbiamo accertato. Lo abbiamo accertato" e vi ha riferito, lo ricorderete perfettamente, che con il compianto Pubblico Ministero Petrocelli erano andati a chiedere gli arresti per queste cose, erano andati a chiedere provvedimenti cautelari per queste cose e vi ha raccontato dicendo che il Pubblico Ministero Petrocelli tornò amareggiato e gli disse: "Non si può fare niente. Mi sono scontrato contro un muro di gomma". E non se ne fece più nulla.

Ma perché adesso vi sto ricordando, in questo momento introduttivo del mio intervento difensivo, questo passaggio? Voi avete visto, poi, quante istanze, quante volte la mia penna si è scontrata con il muro di gomma di via Marche, perché io ho chiesto tante volte di avere quegli atti di quel procedimento. Io ho chiesto di avere la copia della richiesta di archiviazione, la copia dell'archiviazione, la copia di quegli atti. Ma vi sembra normale – secondo voi – che dopo accuse di questo tipo, che vengono dall'Ispettore Severini, dopo che un Avvocato chiede in maniera reiterata non gli atti che dice che non si trovano in un archivio che è dove? Al Porto di Taranto. Dice che c'è un container dove ci sarebbero dei documenti che riguardano processi. Stiamo parlando

di una richiesta di archiviazione del 2013, che non si capisce perché va a finire al porto. Beh, a questo povero Avvocato che ha soltanto la sua penna, perché io non ho Mariani, non ho la Polizia, non ho i Carabinieri, ho la mia penna, questo Avvocato con questa penna sta continuamente chiedendo: “Ma datemi almeno la richiesta di archiviazione, il decreto di archiviazione”. Niente! Voi ce l’avete sul tavolo, ce l’avete tra i vostri atti?

Ma vi rendete, dopo un’accusa di questo tipo! Voi cosa vi sareste aspettati? Beh, se arriva una offesa del genere al mio ufficio, io non mi limito a dire: “Sì, visto, si autorizza la penna dell’Avvocato Annicchiarico”. Quando vedo che “visto si autorizza la penna dell’Avvocato Annicchiarico” poi, alla fine, quegli atti sul vostro tavolo non sono arrivati, beh, ho fatto dieci attività integrative di indagine, l’undicesima, per prendere un po’ di fango, di quel fango e di quella melma nel Mar Piccolo che mi è arrivato addosso come ufficio, la prendo la mia penna di Procuratore e scrivo al Luogotenente Mariani: “Vai a rivoltare come un calzino questo container al porto, troviamo questi faldoni, troviamo la richiesta di archiviazione, troviamo l’archiviazione, capiamo cosa è successo”.

Perché, attenzione, io credo – e ve lo dico con la massima sincerità – alla buona fede di questo Pubblico Ministero, credo al fatto che lui non c’entra nulla con quella richiesta di archiviazione, con quel... Diamo un nome alle cose, con quell’insabbiamento che vi è venuto a raccontare l’Ispettore Severini. Però, però, anche se non c’entri, io ti credo. Dopo, però, quando io da solo non riesco a fare piena luce, ma non per me, io la prima luce la voglio per voi, per le vostre di coscienze, perché siete voi che dovete emettere una sentenza a 25 anni per il mio assistito e quando il Pubblico Ministero, dopo quello che è successo, capo i), lo troverete, quella roba di Severini è il capo i), se prendete la richiesta del Pubblico Ministero, è il capo più grave, è quello che fa scattare la vostra competenza di Corte d’Assise, è quello che fa lievitare il peso di questo processo dal punto di vista degli anni che devono essere comminati a queste persone. Proprio il capo i). L’avvelenamento in questo caso specifico era quello dei mitili, quindi non è un capo qualsiasi.

Dico, dopo quella testimonianza, io mi aspetto due cose: non vuoi prendere la penna per dare una mano all’Avvocato Annicchiarico che si sta scontrando contro un muro di gomma? Non vuoi prendere la penna per dire al Luogotenente Mariani: “Vai, trova questi benedetti atti, trova la richiesta di archiviazione, trova il decreto di archiviazione e portiamolo alla Corte d’Assise”. Beh, se non fai questo, io mi aspetto però poi, dopo, dopo che c’è stato l’intervento non soltanto dell’Ispettore Severini, ma dopo che ci sono state le relazioni dell’ARPA, dopo che ci sono state le relazioni della Regione Puglia, dopo che ci sono stati gli accertamenti anche di organi terzi che hanno testato la contaminazione del Mar

Piccolo con riferimento al PCB e al PCB proveniente da lì, perché in quelle carte – poi lo vedremo - ci sta anche questo riferimento. Proprio la provenienza diretta, il riscontro delle parole dell'Ispettore Severini. Di fronte a una situazione del genere, non chiedi la condanna degli imputati, puoi fare a meno di fare le verifiche su quello che dice l'Ispettore Severini, non è obbligatorio, ma chiedi l'assoluzione per il capo i). Questo mi aspetto dall'Ufficio di Procura.

E non è certo la prima volta che l'ufficio di Procura... Attenzione, perché voi che vi siete occupati della Corte d'Assise, forse non avete trovato tante volte i Pubblici Ministeri che chiedono le assoluzioni, ma in tantissimi altri processi, sia questo Pubblico Ministero, sia altri Pubblico Ministero con coraggio chiedono l'assoluzione degli imputati. Il Pubblico Ministero non lo fa.

Attenzione, che c'è stato un altro momento processuale importantissimo, c'è stato un altro momento processuale importantissimo, che ha riguardato sia i periti chimici questa volta del processo, sia la testimonianza della Dottoressa Spartera, dell'ARPA. Il problema era quello di Ecologica Tarantina. Lì c'è un altro problema serissimo. Voi avete un problema serissimo anche rispetto a Ecologica Tarantina. Rispetto a Ecologica Tarantina il Pubblico Ministero... Noi ci siamo fatti rilasciare l'attestazione, ce l'avete agli atti, una attestazione in cui non si trova la denuncia fatta particolareggiata dalla Dottoressa Spartera e noi là abbiamo non un qualcosa da niente, un qualcosa da poco, noi abbiamo lì un inceneritore di rifiuti ospedalieri che per un arco temporale amplissimo ha funzionato con un camino basso direttamente sui Tamburi e sulle aree circostanti, che ha sparato senza nessun tipo di controllo, con picchi chissà che tipo in determinati momenti e rispetto a questo abbiamo un'attività dell'ARPA che è stata un'attività che si conclude con una denuncia alla Procura della Repubblica e quell'atto lo avete nelle vostre carte e avete una freccetta. Quell'atto ha una freccetta e la freccetta indica il procuratore Capo Dottor Sebastio e a fianco c'è il nome del Pubblico Ministero Dottor Mariano Buccoliero. Poi questi poveri Avvocati, con le loro pennine, vanno lì in Procura e dicono: "Ci fate vedere che fine ha fatto questo procedimento? Dov'è questo procedimento?". La risposta è sintetizzata in quel documento che avete agli atti. Non esiste un procedimento a carico di queste persone per questi fatti. Non esiste! Non che è stato archiviato, che c'è stata una indagine, non esiste, mai caricato!

Anche da questo punto di vista vi devo dire la verità, perché io vi dico sempre quello che penso, ho un difetto straordinario, vi devo dire come la penso. Io penso che anche in questo caso, questo Pubblico Ministero, non c'entra assolutamente nulla. E vi dico anche che anche l'altro Pubblico Ministero... Io non ci metterei nulla ad attaccare anche l'altro Pubblico Ministero, però siccome io so, perché qualche anno l'ho passato nelle Aule di

Giustizia tarantine, 25 anni purtroppo sono passati e so che può succedere, può succedere che degli atti, a maggior ragione quando arrivano in quella mega stanza del Procuratore Capo, possano poi andare smarriti, possano proprio non iniziare le indagini. Io quando ho guardato il Dottor Buccoliero quando è successo il fatto, non c'è stato bisogno di parole tra me e lui, perché si vedeva nei suoi occhi che lui con quella storia della Ecologica Tarantina non c'entrava niente, non ne sapeva niente. Io ci credo, fortemente!

Ma, certo, è una combinazione del demonio il fatto che poi il perito Sanna, quando va a raccogliere tutta la documentazione per fare l'indagine relativa, certo, siamo già a oltre sei mesi di attività della perizia, si è ricordato un po' tardi, però diciamo che nella fase finale del raccogliere quelli che sono gli aspetti documentali di possibili tesi alternative, chiamiamole così... Guardate un po', perché c'è poi il diavolo che ci mette sempre lo zampino, chiede la documentazione per l'ENI, acquisisce la documentazione per tanti altri, tipo Cementir, tipo l'inceneritore, tipo l'Appia Energy anche, l'altro inceneritore, ma - guarda caso, Presidente - non acquisirà nulla su Ecologica. E in quel doppio controesame mio, che è agli atti, sia del Dottor Sanna e sia della Dottoressa Spartera, non se ne riesce a venire a capo, perché non si capisce realmente che cosa è successo, se è stato il Dottor Sanna che non ha chiesto niente su Ecologica; se è stata la Dottoressa Spartera che "forse non gliele ho date io". Non viene fuori la verità, anche da quel punto di vista. Sta di fatto che rispetto all'altro capo di imputazione, che è quello di avvelenamento degli ovicaprini, voi avete comunque una fonte emissiva di un inceneritore. Quindi, anche per quella che è la sua peculiarità, un inceneritore di rifiuti ospedalieri, che abbiamo visto - dai documenti che vi abbiamo prodotto - arrivavano da tutta Italia questi rifiuti ospedalieri, che venivano bruciati tal quale, senza filtri, senza filtri, quindi immaginate che cosa uscisse, altro che filtri MEEP che sentite parlare dall'inizio del processo. ESP, MEEP. No, là non c'è né ESP e né MEEP, niente, bruciati tal quale. Questo è un fatto che ha potuto determinare... Noi abbiamo fatto delle ipotesi con l'Ingegnere Fruttuoso, con il Professor Tognotti, di quelli che possono essere poi gli effetti di questa Ecologica Tarantina in concreto in questo processo.

Ecco, però, anche qui il Pubblico Ministero non si può girare dall'altra parte. Il Pubblico Ministero alla Corte d'Assise deve venire e deve dire: "Non c'è niente, abbiamo mandato, ho fatto una delega di indagini, non ho trovato niente, non ho trovato nulla di quel fascicolo". Oppure: "Ho trovato dove è andato a finire". Non avete avuto un riscontro da parte della Pubblica Accusa che, però, anche rispetto a quel capo di imputazione, sono i due capi principali di accusa, ha chiesto 25 anni per il mio assistito, nonostante ci fosse questo tipo di carenza.

Beh, Presidente, io da questo punto di vista vorrei che voi facciate delle valutazioni di carattere sostanzialistico. Non affidatevi a quello che arriva dai banchi dell'Accusa quando sono solo parole, sono solo parole e le parole le troviamo anche in relazione all'altro...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ha concluso l'argomento, faremmo una pausa, va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, come vuole lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una mezz'ora. Ci vediamo alle 15:00.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

Il processo viene sospeso alle 14:27 e riprende alle ore 15:14.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.

P.M. R. EPIFANI – Presidente, prendo un istante la parola, avendo ovviamente avvertito l'Avvocato Annicchiarico. Approfitto della breve interruzione per produrre delle memorie che l'ufficio intende presentare alla Corte, sono raccolte in 23 volumi, diciamo così e sono state anche... 24 per l'esattezza e sono state anche – ovviamente - trasposte su supporto informatico per facilità di consultazione da parte della Corte e di chiunque ne sia interessato. Per cui le produco e le metto a disposizione della Corte da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero, quindi raccolgono le conclusioni di tutti i P.M. che hanno partecipato al processo. Grazie. Un volume solo, che fa parte di quelli che ho indicato, raccoglie documentazione che comunque mettiamo a disposizione delle parti, per loro eventuali osservazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le parti visioneranno poi questo materiale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente, esatto. Se ci date poi la possibilità di guardarle con calma e di interloquire alla prossima udienza, alle prossime udienze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certamente.

P.M. G. CANNARILE – Presidente, posso un attimo? Giusto per completare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. G. CANNARILE - Il Pubblico Ministero si era riservato di interloquire in merito a documentazione prodotta dalla Difesa, adesso onestamente non ricordo a quale udienza, è questa documentazione relativa a “smaltimenti oli con PCB”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avvocato Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse Avvocato Lojacono.

P.M. G. CANNARILE – Non c'è opposizione, da parte del Pubblico Ministero non c'è nessuna osservazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ne prendiamo atto.

Allora, possiamo riprendere la discussione, Avvocato Annicchiarico. Volevo solo precisare che questa disposizione della Corte, forse un po' inusuale, deriva dalle restrizioni Covid, quindi, essendo ancora in vigore, purtroppo, per prescrizioni del responsabile della sicurezza, ci è stato imposto di tenere questa formazione. Comunque, siamo abbastanza vicini e si sente benissimo, per cui possiamo seguirla con assoluta tranquillità. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la ringrazio e ringrazio anche della precisazione. Io lo immaginavo, lo sapevo che era per questo, però ovviamente mi piace parlare anche a chi è un po' più lontano, proprio perché – ovviamente - deve avere lo stesso tipo di sensazioni, lo stesso tipo di percezioni.

Allora, Presidente, volevo riprendere quel ragionamento che facevo prima, dove avevo detto che il Pubblico Ministero certamente, soprattutto questo Pubblico Ministero, non è lui il responsabile di fatti che però sicuramente sono dei fatti - comprenderete bene - di una stranezza straordinaria. Ma perché dico questo? Perché noi abbiamo le dichiarazioni dell'Ispettore Severini, che vanno poi a parlarci di questo insabbiamento che è accaduto nella primavera del 2013. Vi do quella data perché, nell'unica documentazione che sono riuscito ad avere dall'ufficio della Procura della Repubblica del terzo piano di via Marche, semplicemente l'unica cosa che mi hanno detto che è disponibile, che si vede dal computer, è che c'è questa richiesta di archiviazione, che è della primavera del 2013. Quindi noi abbiamo questa combinazione stranissima: primavera 2013 c'è l'archiviazione rispetto a questi fatti della Marina, della contaminazione del Mar Piccolo da PCB della Marina e nell'autunno del 2013, quindi da una parte con la mano sinistra facevo l'archiviazione per la Marina nella primavera 2013, con la mano destra andavo a fare il primo avviso di conclusioni delle indagini preliminari nei confronti del mio assistito, in relazione alla contaminazione del Mar Piccolo e al conseguente – secondo la prospettazione accusatoria – avvelenamento dei mitili.

Quindi, è ovvio che non stiamo parlando della stessa persona che con la mano sinistra fa una cosa e con la destra fa un'altra, qui non stiamo facendo accuse a nessuno, stiamo però constatando come ci sarà stata una disfunzione, ci sarà stato non sappiamo che cosa, però ad oggi non si è fatta chiarezza rispetto a quello che è successo, rispetto a questi fatti. Quindi, da questo punto di vista, io poi per una comodità di consultazione vi depositerò sia gli atti affinché rimangano in questa fase processuale; sia gli atti di tutte quante le mie richieste fatte alla Procura della Repubblica e non evase; sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari fatte con il mio assistito e in cui viene imputato poi il reato di avvelenamento; sia vi produrrò, vi è stata già prodotta, ma ve la riproduco per tenerla qui, la Relazione Tecnica della Regione Puglia del 2011 relativa alla

contaminazione di PCB del Mar Piccolo. Questo è un allegato, lo troverete in allegato alla relazione del Professor Pompa, è già acquisito, però io ve lo produco per una comodità di consultazione e qui avete la certificazione praticamente di quello che dice Severini. Quindi, un organo completamente terzo, come dice il Pubblico Ministero, che va a sacramentare tutti quelli che erano le indicazioni di carattere testimoniale che aveva dato l'Ispettore Severini.

Vi produrrò anche la attestazione che era stata rilasciata all'Avvocato Melucci, in relazione al fatto che non si trova il fascicolo relativo – invece – alla denuncia vergata dalla Dottoressa Spartera. In relazione a questo, vi segnalo che il mio controesame alla Dottoressa Spartera è stato fatto il 10 aprile 2018, quello a cui ho fatto riferimento prima e poi il mio controesame invece al Dottor Sanna lo trovate il 22.12.2017. Per quanto riguarda la Dottoressa Spartera, siamo a pagina 38 di 80, quindi 38 e seguenti; per quanto riguarda invece il Dottor Sanna, sull'argomento specifico lo controesamino a pagina 165 e seguenti dell'udienza del 22.12.2017.

Ora mi avvio a concludere la fase introduttiva di questo intervento. Sempre l'accusa delle parole, l'accusa delle parole ha contaminato anche l'imputazione che riguarda la Legge 231, il Decreto Legislativo 231 del 2001 e la imputazione o, comunque, la chiamata, più correttamente, come mi dice il Professore, di Riva Forni Elettrici in questo processo. Anche lì troverete, in relazione... c'è il reato presupposto del 416 che si avvia ad entrare nella 231 a partire dal 2009 e in relazione a questo tipo di reato, anche qui troverete – provenienti dal banco dell'Accusa – una serie di locuzioni che dovrebbero cercare di riempire il vuoto probatorio, perché sono le locuzioni che troverete e le conoscete benissimo: Governo ombra e trovate poi il nomignolo fiduciari. A questi due, che sono quelli che avete sentito con più ricorrenza, nella fase finale dell'intervento del Pubblico Ministero, è invece venuta alla ribalta una ulteriore locuzione verbale. Si è aggiunto l'organismo occulto, il direttorio occulto in relazione ai verbali del Consiglio di famiglia. Bene, tenete presente, ve l'ho anticipato prima, però anche di questo vi è prova nel fascicolo del dibattimento, ma per comodità di consultazione ve le metterò poi a disposizione, nel settembre del 2015 la Procura della Repubblica di Milano, con consegna a mani, quindi immagino forse in quell'unica occasione in cui erano venuti qui per interloquire con la Procura di Taranto, sta di fatto che c'è una consegna a mani sul documento, in cui il tenente colonnello Maniscalco consegnerebbe a mani, evidentemente, alla Procura della Repubblica e poi anche al Luogotenente Mariani i verbali del Patto di famiglia.

Ora, questo problema lo vedremo anche in relazione alla posizione di Nicola Riva, del mio assistito Nicola Riva, ma lo troviamo già in relazione a Riva Forni Elettrici, voi potete

verificare che questa documentazione è nella disponibilità del Pubblico Ministero a partire dal 2015, il Pubblico Ministero a settembre ottiene questa documentazione, a distanza di pochissimo rispetto a questa documentazione modificherà l'imputazione. Perché vi ricordate che prima l'imputazione conteneva quella cifra esorbitante degli 8 miliardi e 100 e poi quella cifra è stata cancellata con un tratto di penna – ovviamente, dico io – dalla Procura della Repubblica, con quella modifica poi dell'imputazione, rispetto all'imputazione originaria, non c'è stato poi nessun tipo di indicazione di quella che era l'ipotesi di profitto illecito ipotizzato ai sensi del 231 da parte del Pubblico Ministero, ma non c'è stata neanche la modifica dell'imputazione in relazione all'ipotesi del Consiglio di famiglia, della partecipazione a questo Consiglio di famiglia, quindi anche qui l'accusa delle parole. Abbiamo l'evocazione di questo organismo occulto, nella discussione del Pubblico Ministero Dottor Buccoliero, poi ripreso in un passaggio dalla Dottoressa Cannarile e poi ripreso ancora dal Dottor Graziano, c'è di nuovo l'evocazione – in relazione al 416 in particolare - rispetto all'organismo occulto o al direttorio occulto.

I processi – questo lo dico a voi, non ovviamente ai Giudici Togati – non si fanno così. Cioè, noi rispondiamo nella qualità di. Voi avrete visto l'imputazione di Nicola Riva, Nicola Riva risponde nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ilva. Che significa? Quando nel capo di imputazione si dice: “Attenzione, rispondi di quel reato per le funzioni che hai avuto - tant'è che si dice nello stesso capo di imputazione - con riferimento all'arco temporale delle funzioni che ogni singolo imputato ha avuto in un arco temporale lunghissimo”, che è dal 1995 al 2012, o 13, a seconda degli imputati. Nel nostro caso stiamo parlando invece del sequestro e degli arresti che ci sono stati a luglio del 2012.

Beh, ecco, il Pubblico Ministero nel 2015, quando riceve quella documentazione, se ritiene di cambiare l'imputazione, il codice prevede proprio il meccanismo della contestazione suppletiva che si fa nell'ambito del procedimento e l'avete visto, perché proprio con Forni – per esempio – hanno cambiato l'imputazione. Quindi, se nasce un tipo di esigenza fattuale, che ti porta a dover decidere di cambiare l'imputazione, lo devi fare formalmente e lo devi fare sia formalmente, che tempestivamente. Cioè, hai l'elemento da cui poter dedurre questa cosa, ritieni di voler... Perché si fa questo? Lo dico ovviamente per i Giudici non Togati. Si fa questo per mettere in condizioni la Difesa di tarare la sua difesa nel corso del suo processo. Quindi, se nel 2015, con riferimento a Nicola Riva, che ovviamente io difendo, si ritiene di voler cambiare l'imputazione e si dice: “No, non rispondi più in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione”, tant'è che c'è quel profluvio delle mie produzioni documentali di testimoni tutti tarati su

quel periodo di imputazione di Nicola Riva. Non puoi arrivare alla fine della discussione e dire: “No, sei anche responsabile in qualità di membro del Consiglio di famiglia, del direttore occulto e del Governo occulto”. Cioè, non mi puoi cambiare le carte alla fine del processo. Il discorso è: c'è un articolo che prevede proprio la nullità di una sentenza, laddove voi emetterete una sentenza perché i fatti non sussistono. Ma nella denegata ipotesi in cui – invece – un'altra Corte d'Assise avesse avuto un convincimento diverso, non potrebbe mai condannare gli imputati prima e dopo anche Forni Elettrici, nell'assurdità di questa cosa di Forni Elettrici di cui parleremo, per un coinvolgimento anche in relazione all'aver fatto parte di questo Consiglio di famiglia. Quindi, questo cambiamento di orizzonti da parte del Pubblico Ministero è surrettizio, cioè deve passare da una modifica dell'imputazione. In questo caso questa modifica non l'avete per Nicola Riva e non l'avete poi – ovviamente - per il capo qq), che è quello che riguarda la 231.

Allora, in relazione alla contestazione della 231, che viene fatta alla Riva Forni Elettrici, voi troverete una contestazione specifica, in cui l'ingresso della Riva Forni Elettrici è collegato esclusivamente al fatto di essere diventata beneficiaria della scissione di Riva Fire. Tra l'altro, nella stessa narrazione che fa il Pubblico Ministero, nell'incipit del capo qq), troverete come in questa narrazione la ascrizione di responsabilità alla Riva Forni Elettrici è inesistente, le condotte sono tutte riconducibili invece alla Riva Fire e ad Ilva, però di questo vi parlerà in maniera più approfondita il Professor Paliero e io riprenderò la parola dopo, per fare delle analisi fattuali, molto approfondite, in relazione alla ipotesi di responsabilità collegata anche alla 231 da parte del Pubblico Ministero.

Quindi, lascio la parola al Professor Paliero affinché possa, meglio di me, argomentare su questi temi.

PROFESSORE C.E. PALIERO – Signora Presidente...

AVVOCATO C. RAFFO – Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, Professor Paliero.

PROFESSORE C.E. PALIERO – Professore, chiedo scusa se mi permetto di inserirmi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, Avvocato Raffo, ha avuto modo di visionare gli allegati?

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, sì, ho avuto modo di visionare gli allegati, volevo solo chiedere per comprendere: chiaramente, questa è la copia che avete agli atti, quindi sono tutti in bianco e nero, praticamente, non sono a colori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Io volevo segnalare allo stato, ma a beneficio di tutte le parti, che al di là del colore per il quale ovviamente mi faccio parte diligente e vedo di procedere a fare, perché voi avete potuto visionare durante la mia discussione alcuni degli allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Su cui la colorazione ha una incidenza, non fosse altro visiva, ma volevo segnalare, perché fosse a conoscenza di tutti, che con riferimento alla relazione integrativa, ma la Corte avrà avuto modo di notarlo, la stessa, proprio nella sua parte testuale, riporta delle cancellazioni dalla prima all'ultima pagina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi abbiamo quella depositata a settembre della relazione integrativa, come correzione.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì. A me interessa ovviamente, perché questa qui, nel suo dato testuale, reca una cancellazione. Per esempio, quando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, ne abbiamo un'altra copia.

AVVOCATO C. RAFFO – Scusatemi, però mi pare abbastanza importante. Perché, peraltro, avrete modo, adesso ve li ridò.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo quest'altra copia proprio nel fascicolo, come corpo del reato.

AVVOCATO C. RAFFO – Va benissimo, volevo soltanto segnalare, perché quella reca invece una cancellazione.

(Le parti interloquiscono tra loro fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, si parla della consulenza Liberti.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La consulenza Liberti, sia la prima versione che la relazione integrativa, la prima relazione e la relazione integrativa. Avevamo notato che in quella depositata nel faldone corpi di reato mancavano gli allegati, che però poi abbiamo rinvenuto con la relazione in un altro faldone. Adesso l'Avvocato Raffo ha interesse a depositare la versione con le figure a colori.

AVVOCATO C. RAFFO – Diciamo, con le figure a colori, perché – chiaramente – i colori hanno rilievo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché hanno un rilievo. Va bene. Quindi poi, quando sarà il momento, Avvocato, si confronteranno, poi si esprimeranno le altre parti.

AVVOCATO C. RAFFO – Per carità, io mi sono permesso di prendere la parola solo perché, pensando che fosse quella, mi ero reso conto che una buona parte del testo complessivo era proprio obliterata completamente dalla prima all'ultima pagina delle 66 che compongono la relazione integrativa. Però, se ne avete un'altra copia, certamente questo risolve il problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ne abbiamo diverse copie.

AVVOCATO C. RAFFO – Io cercherò di risolverlo in nuce, dandovi tutto a colori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO – Adesso lascio la parola al Professore. Mi scusi ancora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Professor Paliero. Prego, possiamo iniziare.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, PROFESSOR C.E. PALIERO

PROFESSORE C.E. PALIERO – Signora Presidente, Signora Giudice, Signore e Signor Giudice Popolare, difendo Riva Forni, il mio intervento si articolerà in tre punti: Riva Forni – uso, sottolineo questo termine e poi cercherò di spiegarlo meglio, di spiegare meglio il senso – è presente in questo processo in quanto beneficiaria di una scissione parziale da Riva Fire. Il nucleo ovviamente di partenza, quindi il presupposto dell'intera vicenda processuale che riguarda Riva Forni è la fusione, quindi l'articolazione mia sarà nel senso che tratterò sinteticamente la fusione, quindi...

INTERVENTO FUORI MICROFONO – La scissione.

PROFESSORE C.E. PALIERO - Scusate, ci sono varie modalità di trasformazione. La scissione, quindi il tema del profitto che, ovviamente, è centrale rispetto alle richieste del Pubblico Ministero e infine – ma sarà il punto fondamentale su cui mi soffermerò – lo statuto giuridico sia sostanziale che processuale che Forni in questo processo, come società beneficiaria, assume.

Dicevo, sulla scissione parziale, semplicemente faccio una sorta di sommario di quello che sarà l'analisi puntuale e documentatissima del collega Annicchiarico, sia nelle modalità che nella tempistica, semplicemente volevo segnalare una serie di punti proprio per fugare subito in limine quella sorta di suggestione, di lour, che potrebbe essere l'unico sentiero, più che una via, per coinvolgere in una responsabilità piena Riva Forni, cioè che questa scissione non sia reale, abbia qualcosa di fittizio.

In realtà, la tempistica dell'operazione non è stata in alcun modo sospetta, posto che l'operazione era già stata immaginata dal management, c'è la dimostrazione anni prima rispetto alla sua concreta esecuzione, il timing era perfettamente coerente rispetto ai mutamenti intercorsi nel mercato e né c'erano state accelerazioni.

Punto secondo: la separazione formale e l'interruzione di ogni correlazione partecipativa e finanziaria, la cosiddetta pulizia dei perimetri – come la definirà il consulente Professor Bini – tra le società operanti nei diversi settori lunghi e piani era funzionale all'obiettivo di aggregazione di nuovi soci.

Terzo: la scissione non ha causato alcun pregiudizio per Riva Fire e correlativamente alcun indebitamento arricchimento di Riva Forni, considerato che né alcun trasferimento di liquidità, considerato che l'operazione è priva di alcun connotato distrattivo (poi tornerò su questo punto), essendo pacificamente corretta sotto il profilo finanziario. Ilva ha ceduto una partecipazione di minoranza non strategica con il corrispettivo del quale ha restituito un finanziamento e, quindi, nessun depauperamento c'è stato perché l'operazione è finanziariamente neutra. Ilva, anche a seguito di operazione straordinaria, lungi dall'essere una zattera della deriva, aveva – viceversa - un patrimonio netto di diversi miliardi, prossimo verosimilmente tra i 4 e i 5 miliardi. Neppure - ovviamente qui altri colleghi si sono soffermati e sorvolo - possono essere ritenute distrattive o prosciugative di profitti il contratto di servizi, il cash pooling, ripeto su questo hanno ampiamente trattato altri colleghi e soprattutto su questo tornerà il collega che mi segue.

Da ultimo, per effetto dell'operazione di scissione, nessun cespite patrimoniale o finanziario è stato trasferito da Ilva a Riva Forni Elettrici, così come da tempo Ilva non distribuiva utili. In altri termini, il profitto diretto e indiretto di Ilva è rimasto interamente confinato all'interno di Riva Fire, la quale – appunto – non ha mai percepito utili dal 2001 e quindi non li ha potuti trasferire.

Questo è un po' il sommario di quello che sarà poi illustrato più puntualmente.

Vengo invece al secondo tema che volevo trattare, perché qui è in gioco, è stata chiesta, oltre alla sanzione pecuniaria autonoma per Riva Forni, anche la confisca in termini di solidarietà e comincerò con alcuni brevi inquadramenti del concetto di profitto, di profitto confiscabile - quindi - sotto questo profilo in relazione alla vicenda che ci riguarda e in relazione a Riva Forni in particolare.

Qui noi abbiamo, su questo punto, su entrambi i punti, sia – appunto - sull'assenza dell'individuazione di un profitto aggredibile, sia sotto il profilo - se vogliamo - riflesso della correttezza della operazione di scissione, direi tre macigni, tre punti fermi, rappresentati – sono due in realtà, uno composto doppio – da due giudicati, ormai assolutamente definitivi, uno cautelare, una doppia conforme della sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte d'Appello, che abbiamo potuto dimostrare aver raggiunto il grado della definitività, che hanno una caratteristica – secondo me – essenziale e assolutamente insuperabile, di cui citerò i punti nevralgici, i punti fondamentali, per il fatto di essere sentenze giudicate sullo stesso fatto, sull'identico fatto, nel primo caso visto dalla stessa prospettiva identica, nel secondo caso da una prospettiva leggermente diversa, cioè dalla prospettiva – come voi sapete – fallimentare, come loro sanno fallimentare, ma essenzialmente sulla stessa condotta, che – evidentemente – è quella che a noi interessa.

Bene, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella più volte citata sentenza 26.058, l'udienza era del 20 dicembre 2013, che è stata anche superata, contraddetta da altre sentenze, ma su un altro profilo, quello del profitto di associazione per delinquere, non sul punto fondamentale, relativo cioè al profitto eventualmente confiscabile, questa sentenza rispetto alla vicenda Forni Elettrici ha chiarito che è necessario, perché ci sia un profitto confiscabile, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente quale reale accrescimento patrimoniale. E questo è il primo principio.

Il secondo principio: non è possibile, sulla base di una relazione di controllo o di collegamento anche lontano, prospettico e nell'assenza di un preciso coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei reati presupposti, ricavare l'esistenza di alcun nesso logico giuridico tra quest'ultimo e il conseguimento di eventuali illeciti benefici da parte della controllata. Questo è il primo punto fermo cautelare.

Questi, evidentemente, questi due fondamentali punti fermi che contraddicono immediatamente quanto sostenuto dalla requisitoria del signor Pubblico Ministero, pagina 68 e 69, allorché diceva: “Come i profitti conseguiti del corso della scellerata dell'Ilva siano poi confluiti nella classe di Riva Fire e senza soluzione di continuità di Riva Forni, costituita appositamente per farvi transitare i proventi dell'associazione per delinquere”, questo è il suo quadro accusatorio. Ripeto, smentito in un primo momento specificamente in punto con un principio di diritto, che evidentemente adesso si conferma da giudicato cautelare, smentito – su questo tornerà sicuramente il collega – dalla doppia conforme che voi avete delle due sentenze del Tribunale di Milano, che anzitutto escludevano qualsiasi indice di dolosità nell'operazione effettuata, sentenza di Primo Grado; secondariamente, sottolineavano – e questo è un punto importante che volevo sottolineare sotto questo profilo – che non c'è stato alcun depauperamento per Ilva o per Riva Fire, quindi, di conseguenza, sequenzialmente per Riva Forni. Perché, evidentemente, la sottrazione era stata individuata nella mancata possibilità di fornire necessarie risorse per consentire il (*parola incomprensibile*) come loro fanno.

Queste sentenze... Cito il passo preciso: il depauperamento non può essere ravvisato nel fatto che le due società si siano private delle possibilità di ottenere un finanziamento dalle società estere e ciò per due ordini di argomentazioni: perché la praticabilità avrebbe richiesto una particolare valutazione. Ma non è tanto questo quello che più conta, perché non vi era alcun obbligo in tal senso da parte di soggetti terzi, dotati quindi di una propria autonomia, di finanziare Ilva o Riva Fire. Quindi, la mancanza di qualsiasi obbligo giuridico di finanziamento, evidentemente, rende il mancato finanziamento, quindi la

possibilità di un finanziamento, una mera chance eventuale e futura, niente di concreto e di specifico.

Perché sottolineo questo aspetto? Sottolineo questo aspetto perché, appunto, mi vorrei soffermare brevemente su quella che è la nozione di profitto confiscabile nel quadro attuale della legislazione e segnatamente nell'ambito della 231, in cui mi permetto di sottolineare, mi rendo conto che questo è un discorso estremamente tecnico, che può mettere in qualche difficoltà in particolare i membri laici di questo Collegio, ma inevitabilmente siamo su un terreno – come dire - starei per dire ontologicamente tecnico, con un ontologicamente normativo, quindi non posso che seguire questo schema.

Dicevo, appunto, qual è la tesi del Pubblico Ministero? Un ingente profitto è stato ricavato e nel caso di specie, in massima parte, si configura nel risparmio di spesa ottenuto dalla mancata adozione di quelle misure cautele necessarie per salvaguardare l'ambiente, la salute e i lavoratori. Questo è il concetto di profitto.

Allora, due precisazioni di massima. Nell'ambito della 231 c'è ormai una giurisprudenza consolidata che distingue nettamente da un lato interesse e vantaggio, dall'altro profitto. Interesse e vantaggio sono criteri imputativi, ex Articolo 5, quindi fondano l'an della responsabilità e sono interpretati in un determinato modo, che loro conosco benissimo, adesso ricapitolo solo per cenno; dall'altra parte ci sta il profitto, che ovviamente riguarda solamente il quantum, cioè il fronte sanzionatorio, il fronte della sanzione e che soggiace a regole diverse. Chi è che stabilisce queste regole? Hanno stabilito una serie di sentenze, ne cito solo alcune. Ecco, poi depositeremo una memoria che contiene ovviamente tutti i riferimenti del caso, quindi posso andare molto spedito. Sezioni Unite Suprema Corte, 6 ottobre 2009, numero 38.691: il profitto a cui fa riferimento l'articolo 240, quella a cui inevitabilmente si riferisce poi la 231, il Decreto 231, deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato. Sezioni Unite 26.654, del 2008: è necessario chiarire in maniera puntuale la situazione di fatto e, in particolare, il rapporto di immediatezza causale tra reato e la voce di asserito profitto. Il profitto del reato è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità. Questa è la famosa FISA Impianti, che è un po' un leading case nel tema.

Soprattutto altre sentenze, vi risparmio le citazioni, perché le troverete citate, cito solo una più recente, la 1.754 del 2017: "Il profitto del reato è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale, disegno positivo. Non costituisce il profitto del reato un vantaggio futuro, eventuale, sperato, la possibilità di finanziamento, per esempio, in materiale non

ancora materializzato in termini economici patrimoniali, né la mera aspettativa, cosiddette chance di profitto”.

Bene, tutta questa serie di sentenze ci chiariscono quali sono gli errori - li ricapitolo rapidamente - che l'impostazione del Pubblico Ministero ha dato al suo punto di partenza, cioè muovendo da un risparmio di spesa che si sarebbe realizzato in Ilva e che sarebbe transitato. Le condotte illecite produttive del profitto si sarebbero semmai consumate interamente in Ilva, perché a risparmio di spesa, evidentemente, proprio perché non essendo un income concreto, materiale, un evento che si muove, è qualcosa che resta all'interno del tessuto sociale e come tale valorizzato, in materia fiscale – me lo insegnano loro - è molto utilizzato questo sistema per individuare un profitto anche confiscabile. Ma proprio in quanto rimanga lì confinato.

Non c'era una, come dire... Non vale immaginare un obbligo di sostegno che, in qualche misura, si rifrangesse in termine di profitto da parte della beneficiaria, ma neppure della controllante, della holding rispetto alla controllata e, infine, il profitto evento naturalisticamente materializzato qui non è presente. C'è dimostrazione, sarà poi specificamente chiarito da chi mi seguirà, come – appunto – nessun utile sia mai transitato da una società all'altra.

Le conclusioni sono nel senso che nel caso di specie, tenuto conto che nessun trasferimento effettivo materializzato di denaro è mai stato potuto accertarsi nei confronti di Riva Fire versus Ilva; la stessa Riva Fire dal 2001 non ha mai percepito utili dalla sua partecipata, che era la fonte in cui il profitto illecito si assume si sia formato, quindi non ne sussiste nessun profitto di questo tipo; non era, non poteva costituire – e questo l'hanno detto chiarissimamente le sentenze milanesi – profitto illecito quello derivante né dal contratto di assistenza tecnica e né dal cosiddetto cash pooling, proprio perché questo è stato ampiamente dimostrato. Quindi, sul fronte del profitto, che è l'elemento – vado spedito su questo – genetico, è il momento caratterizzante, che potrebbe fondare la richiesta di confisca della sanzione, la pena della confisca nei confronti dell'ente, c'è prova in atti e alla luce ovviamente è una prova valutata alla luce dello stato dell'arte, del diritto vivente su quello che può essere definito profitto, che – ripeto - diversamente dal vantaggio o interesse deve avere una sua materialità e comunque deve essere colto passare, non può rimanere... Cioè, mettiamola in questi termini, può anche consistere in un risparmio di spesa, ma proprio per la sua natura di risparmio di spesa, se non è poi in qualche misura monetizzato questo risparmio e materialmente trasferito ad altri, rimane inevitabilmente confinato, laddove si è prodotto e quindi è profitto illecito di chi ha risparmiato - ecco, mettiamolo in questi termini – e non di altri soggetti.

Quindi, questo dato è già un dato che sbarrava rispetto a Riva Forni, toglie ogni spazio per l'applicazione dell'Articolo 19, poi torneremo.

Ma quello che più mi interessa e che vorrei svolgere, sarà sintetica la mia esposizione, non mi dilungherò particolarmente, ma quello che voglio esporre riguarda lo statuto giuridico di Riva Forni che io ho detto, la presenza di Riva Forni in questo processo. Questo è il clou della vicenda, questo è il dato fondamentale.

Lo statuto giuridico. Su questo questa Difesa si è avvalsa anche – e sarà depositato in atti - di un parere molto autorevole, del Professor Piergallini, che oltre ad essere uno dei massimi studiosi della materia, è stato come componente della Commissione Ministeriale redattore materiale – starei per dire - dell'elaborato del testo normativo e comunque è su questo che io voglio soffermare la mia attenzione. Perché qui c'è stato... Ecco, su questo il signor Pubblico Ministero ha sorvolato totalmente. Ha evocato l'intera sistematica imputativa della responsabilità dell'ente, dagli Articoli 5 e 6, 19 ovviamente per quanto riguarda la confisca, si è dimenticato, se n'è ricordato solo alla fine, quindi ovviamente ha confermato, non potevo dubitarne che ne conoscesse l'esistenza, comunque ha dato segno di conoscerla l'esistenza, l'unica norma che viceversa era evocabile nel caso di specie e cioè l'Articolo 307, laddove, avendo constatato che non c'era stato nessun trasferimento di ramo d'azienda, una sanzione interdittiva non sarebbe stata applicabile a Riva Forni.

Bene, qui il problema di fondo è quale statuto si applica a Riva Forni e parto in limine anticipando i punti fermi. Riva Forni non è e né può essere ex lege imputato, né sostanzialmente e né processualmente di questo processo, non può essere condannato conseguentemente. La sua posizione, infatti, è una posizione del tutto diversa, ma perché come tale concepita dalla legge Decreto Legislativo 231 e, attenzione, non è concepita in modo occasionale, cursorio, in realtà si può rintracciare – cercherò di indicarlo, di individuarlo – un autentico sistema normativo. Per meglio dire, un sub sistema normativo, incluso nel sistema, nel paradigma imputativo della 231, riservato – come dimostrerò, come conto di dimostrare – a soggetti che subiscono delle conseguenze negative, ma non sono responsabili dell'ente. Non sono responsabili, sono enti non responsabili del reato. Questo sub sistema si articola in particolare in quattro norme, che cito sin d'ora, oltre all'Articolo 30, che è dedicato specificamente normativamente al fenomeno, l'Articolo 27, l'Articolo 32, l'Articolo 42 e l'Articolo 70, sono una serie, una costellazione di norme che tra loro formano una sorta di combinato disposto, sostanziale e processuale, che crea quel sub sistema dedicato a che cosa? Dedicato al fenomeno della scissione. Perché qui – ripeto – il presupposto di tutto è la scissione.

Appunto, una scissione parziale, in cui una società – non mi permetto certo di spiegare a loro di cosa si tratti, di cosa sia la scissione – si divide e vi sono varie chance, che poi saranno illustrate in Camera di Consiglio nel modo più chiaro e non ne dubito minimamente, ma che riguardano una fenomenologia più ampia, che il legislatore del 2001 ha voluto considerare, trattandosi di persone giuridiche, che è quella della trasformazione della società.

Come ricordava molto acutamente il collega che ha esordito oggi, si è un po' dimenticato l'ipotesi della liquidazione, del fallimento, cioè della dissoluzione della società per il fallimento, l'unica parte rimasta un po' in ombra. Ma tutte le altre vicende modificative si sono considerate e perché si sono considerate, qual è la chiave? La chiave ce la dice – qui mi permetto di leggere il passo perché è luminante – la relazione ministeriale del decreto, che si occupa del destino della società una volta che cambia, che muta. Se si trattasse di una persona fisica, questo problema evidentemente non ci sarebbe, c'è purtroppo una inevitabile solo mutamento che coincide con la più drastica delle cause di non punibilità, cioè la morte del reo, ma non sono immaginabili cambi di identità penalmente rilevanti.

Qui invece la società muta, si trasforma, allora si dice: qui bisogna prevedere delle disposizioni. Si è tenuto conto di due esigenze contrapposte. Qui è sorto ed è stato ben visto dai legislatori un problema politico-criminale di efficacia del sistema.

Da un lato quella di evitare che tali operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, che era la via comoda, quello che non può fare la persona fisica, che anche se cambia identità viene comunque punito, la persona giuridica lo può fare, si trasforma, è una cosa diversa e continuare a delinquere, evidentemente, sotto nuovo nome, sotto nuova forma. Questa è la prima esigenza politico-criminale.

Dall'altro quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, questo lo voglio sottolineare, tali da porre remore anche a interventi di organizzazione privi degli accennati intenti elusivi. Il criterio di massima a riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile - mi permetto di ripetere: la sorte delle sanzioni pecuniarie - in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo per converso il collegamento delle sanzioni interdittive, con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Da questa relazione non si può allontanarsi, proprio perché è totalmente esaustiva, spiega tutto, spiega tutto il rationale della disposizione, individua i punti di attacco - poste le garanzie - su cui muovere l'attività, la finalità antielusiva, quindi la scelta di penalizzazione. Pena pecuniaria, sanzioni interdittive, punto. Poi torneremo su questo aspetto.

Queste sono sanzioni tipiche, c'è una tipicità delle sanzioni, l'Articolo 10 lo chiarisce chiaramente, però qui va subito sottolineato, perché il discorso è importante, c'è proprio una dicotomia all'interno della scissione tra ente... Diciamo, una doppia dicotomia tra ente scisso ed ente beneficiario, che diventano due soggetti di diritto diverso, due destinatari diversi delle norme 231, tra virgolette. All'interno del secondo termine della prima dicotomia, cioè l'ente beneficiario, c'è una divaricazione ulteriore, che mi permetto un po' alla spiccia di definire, una scissione nuda e una vestita. Cioè, quella nuda, quella parziale, in cui il trasferimento è solo patrimoniale, finanziario di quote partecipative; quella che io mi permetto di definire vestita, riguarda il trasferimento di ramo d'azienda. Cioè, il ramo d'azienda in cui si è realizzato il reato, che viene trasportato fuori e portato nella società beneficiaria. Come loro si rendono perfettamente conto, è questa seconda ipotesi quella che preoccupava di più il legislatore del 2001 in termini elusivi. Volendo, avrebbe potuto essere anche meno rigoroso rispetto alla sanzione pecuniaria. Non lo è stato, lo vedremo, è stato vigoroso, è stato punitivo, sanzione pecuniaria. Rispetto alla sanzione interdittiva e, comunque, rispetto all'ente che si porta dietro il ramo d'azienda, lì la preoccupazione era forte, perché era proprio questo il caso in cui la elusione può funzionare, la società infettata si libera del proprio ramo d'azienda, cioè dove ha realizzato il reato, che andrà altrove, continuerà a delinquere sotto altro nome, sfuggirà la società scissa, sfuggirà da ogni responsabilità ramo d'azienda perché è finito da un'altra parte. Quindi sfuggirà come un'anguilla - evidentemente - l'ente criminale, l'ente criminoso si dilegua.

Questo ha voluto evitare la normativa.

Allora, leggiamolo un attimo insieme, mi permetto, l'Articolo 30, che è quello che qui è applicabile direttamente. "Nel caso di scissione parziale, ferma la responsabilità dell'ente scisso (quindi a Riva Fire rimane ferma la sua responsabilità, se c'è, se sarà accertata) per i reati commessi anteriormente alla data della scissione, che la scissione ha avuto effetto, rimane ferma. Gli enti beneficiari della scissione - ecco l'altro polo - sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso, per reati commessi anteriormente alla data, cioè commessi all'interno dell'ente scisso. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti dell'ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato".

Ecco qui le due esigenze di garanzia e di effettività che parlano fra loro, che si coniugano. Se non è trasferito il ramo d'azienda, io comunque voglio evitare qualsiasi strumento di elusione, di sottrazione del pagamento della somma pecuniaria - poi vedremo l'affinità

con altri istituti - e quindi, anche se la scissione è nuda, tu sarai coobbligato – attenzione, viene inflitta la sanzione – e obbligato solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Più chiaro di così, direi cristallino, persino quasi ridondante, si sarebbe capito anche con qualche parola in meno, ma le hanno volute spendere tutte. Però – ecco la garanzia – entro i limiti del trasferito. Non voglio caricarti, scoraggiando operazioni anche virtuose di scissione, facendoti rischiare di tracollare sotto il peso della scissione per rispondere di debiti che sono altrui, però purché non sia trasferito il ramo d'azienda, perché allora rispondi in toto.

Il terzo comma: le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2 si applicano agli enti in cui è rimasto o è stato trasferito anche in parte il ramo di attività. Cioè, la sanzione interdittiva si collega al ramo di attività.

Allora, qui ci sono le conseguenze inevitabili che si devono trarre da questo quadro, che poi sono confermate da ulteriori considerazioni.

Prima conseguenza e prima delimitazione: l'ente beneficiario, in quanto tale... Ecco, do per scontato, ovviamente è pacifico che non sia stato trasferito il ramo d'azienda, è inutile dirlo, quindi qui siamo nell'ambito della scissione che ho definito nuda. È soggetto non imputabile ex legge, non è imputato nel procedimento, è perciò il responsabile.

La seconda conseguenza: l'ente beneficiario può rispondere stricto sensu della sola sanzione interdittiva. Quindi, in termini di rispondere di una sanzione, quindi in termini di responsabilità. E questa è una notevole forzatura. È una notevole forzatura perché qui, effettivamente, trasportato il ramo d'azienda, la società che non ha potuto realizzare il reato presupposto risponde ugualmente della sanzione interdittiva. Ma perché? Perché, evidentemente, qui cambia la logica, la finalità, il finalismo. Il finalismo della prima norma, quella che si applica a Riva Forni è puramente antielusivo, puramente antielusivo e impeditivo di esdebitamenti della scissa rispetto a sua responsabilità penale e amministrativa dal reato. La seconda finalità è una finalità special preventiva, specificamente special preventiva. Non voglio fare dell'utile filosofia, ma starei quasi per dire che da un punto di vista sistematico questa sanzione interdittiva inflitta ad un ente che non esisteva, quando i reati sono avvenuti, assomiglia più a una misura di sicurezza, che non a una pena in senso stretto. Perché qui non c'è la riprovevolezza. La colpa d'organizzazione non c'è, difatti – apro una piccola parentesi, non voglio essere offensivo – mi ha fatto un po' sorridere quel passaggio del Pubblico Ministero, che segnalava tra gli addebiti per la Riva Forni di non essersi dotata tempestivamente di un modello organizzativo. Non era ancora nata. Di prevenzione dei reati commessi anteriormente da un altro soggetto. Beh, è un paradosso, ovviamente! Diciamo, un involontario paradosso che è caduto nella discussione, è ovvio che non aveva senso

dotarsi di quello, proprio perché qui non si può, rispetto alla beneficiaria, che subisce l'interdizione, immaginare una responsabilità dell'ente. Qui la responsabilità però se l'è portata in casa, se così mi è consentito. Cioè, è il ramo d'azienda che l'ha infettata e si è portata il virus, che subisce il nuovo ente.

Ma, ripeto, la logica è totalmente diversa. Special preventiva e qui non può riguardare il nostro caso, proprio perché non c'è stato trasferimento di ramo d'azienda.

Quali sono invece i principi che governano la situazione in cui si trova Riva Forni? A quali principi sottostà delle regole? Certo che sottostà principi e sottostà a una serie di principi estremamente importanti, regola in principi, i due principali dei quali, spiegano perché sia nel processo, ma non sia imputata, non possa essere condannata. Il primo è il principio di intrasmissibilità della sanzione, che è un principio generale, fissato a livello generale. Qui si definisce responsabilità amministrativa. Il codice della responsabilità amministrativa - come loro mi insegnano - è la Legge 689 dell'81, che all'Articolo 7 stabilisce che l'obbligazione di pagare non si trasmette agli eredi, l'Articolo 6 che si occupa di persone giuridiche prevede una responsabilità solidale, fra l'altro ripetibile nei confronti dell'illecito altrui. È un principio generale, tant'è vero che l'unica deroga a questa è data dall'Articolo 8 del Decreto Legislativo 472 del '97 che nei casi di scissione anche parziale ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data, ma non a caso si è dovuto scriverla esplicitamente questa norma perché è una norma derogatoria, è una norma speciale. Così come è assolutamente speciale - riuscirò a confermarlo fra un attimo - l'Articolo 30, il regime dell'Articolo 30 è normativa speciale, da questo poi deriveranno alcune conseguenze, ma è sicuramente una norma speciale, doppiamente speciale, speciale all'interno della 231 perché riguarda un fenomeno particolare disciplinato diversamente, quindi non vi si applicano i principi di fondo 5, 6, 7, 10 e 19 per quanto riguarda le pene, speciale proprio perché contravviene ad un principio generale che è quello appunto della intrasmissibilità.

L'altro principio fondamentale a cui è vincolato questo regime e che quindi lo rende di stretta interpretazione, di strettissima interpretazione, non solo perché ovviamente è speciale, ma perché si tratta di una sanzione e quindi è vincolata al principio di legalità, fissato per le sanzioni dell'ente dall'Articolo 2 del decreto legislativo: "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto", cioè solo dalla norma, solo dalla normativa di cui all'Articolo 30 noi possiamo ricavare le conseguenze e le sanzioni applicabili all'ente, all'ente beneficiario, ma le regole per

interpretare questo sistema sono regole che rientrano nello schema dell'Articolo 2 che ovviamente riproduce l'Articolo 2 del Codice Penale, che a sua volta è declinazione – sia pure come ante litteram dell'Articolo 25 comma secondo della Costituzione in tutta la sua estensione, compreso ovviamente il divieto – è chiaro – di analogia e di trasferimento per analogia di conseguenze penali.

Dicevo le regole, le regole sono quelle... ecco, qui troviamo le assonanze e proprio la terminologia, il lessico utilizzato dalla normativa ce lo conferma, l'obbligato al pagamento della sanzione, è un termine che conosciamo già, l'Articolo 197 del Codice Penale che prevede l'obbligazione al pagamento in caso di insolvenza del condannato della pena pecuniaria ed ovviamente che è una norma che suona assolutamente sintonica con quella che abbiamo citato – ecco perché evocavo l'Articolo 27 – che è completata dall'Articolo 27 del decreto legislativo che dice: “A tal fine – al fine dell'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria – appunto esplicita, cioè richiama, dettaglia questo istituto dell'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria e a tal fine la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”, 197 l'assonanza.

Allo stesso modo, dall'altro lato, l'Articolo 2506 quater del Codice Civile prevede che le sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso – appunto – rendano coobbligata la beneficiaria, ma anche qui entro i limiti del patrimonio netto trasferibile, non è immaginazione pensare che il legislatore del 2001 abbia letto questa norma, si sia rifatto a questa norma, solo che ha voluto essere – ecco perché dicevo l'effettività, la repressività – più repressivo nei confronti della beneficiaria nuda, anche se nuda, perché mentre il 2506 rende questa possibilità in chiave sussidiaria solo se non si riesce ad escutere il debitore principale, qui invece la solidarietà è piena, si può andare direttamente eventualmente dall'ente beneficiario. Ecco, il limite antielusivo, il disincentivo antielusivo sta appunto in questa specialità, in questo dato, ma evidentemente questo rende ulteriormente speciale questa norma – continuo a sottolineare questo elemento perché ci devo ritornare dopo, successivamente, mi interessa al mio discorso – lo rende ulteriormente speciale perché anche rispetto alla coobbligazione civilistica è un qualcosa di diverso, di derogatorio in peius.

Poi c'è un'altra norma – l'avevo citata – che mi consente sul piano sostanziale di chiudere il cerchio circa il non carattere di sanzione che subisce in termini di pena pecuniaria, di penalità pecuniaria l'ente beneficiario e cioè all'Articolo 32: l'Articolo 32 si occupa di quello che in termini penalistici – nel lessico penalistico – definiremmo recidiva, cioè è la ricaduta dell'illecito, cioè è il pendant della recidiva che viene definita reiterazione e l'Articolo 32 – ecco perché parlo di una sistema chiuso – chiude il cerchio, “rilevanza della fusione e della scissione ai fini della reiterazione”, il legislatore è stato diligente,

non si è dimenticato nulla, si è dimenticato della costituzione di Parte Civile, ecco, questo, ma è una parte processuale – diciamo – e da lì poi è nato di disciplinare quell'elemento che probabilmente avrebbe dovuto o in un senso o nell'altro, a seconda delle diverse opinioni, quello l'avrebbe dovuto fare.

Qui la rilevanza e la fusione è interessante perché, cosa succede? “Nei casi per responsabilità risultata da fusione o beneficiari della scissione per reati commessi successivamente, il Giudice può ritenere la reiterazione anche in rapporto pronunciato nelle condanne degli enti partecipanti alla fusione commessi anteriormente a tale data”, se commessi dopo evidentemente. Comma terzo: “Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta a norma dei commi 1 e 2 solo se ad essi è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato”, ecco che si chiude il cerchio, è l'ulteriore strumento repressivo del trasferimento del ramo infetto. Per di più ti costituisce “precedente” si direbbe in gergo quasi poliziesco, nel senso che non sei più immune da precedenti, non sei più primario, non sei più un trasgressore primario, ma solo se si è trasferito il ramo d'azienda; se non si è trasferito, i reati commessi successivamente dall'ente beneficiario lo individuano, gli danno lo statuto di – tra virgolette – delinquente primario, di trasgressore primario ed allora questo è un argomento decisivo perché evidentemente è chiaro, ma questo si deduce dai principi del sistema dell'ordinamento, che la recidiva – sennò violerebbero principi importanti altrimenti, ma già il Codice del 30 si era orientato in quel senso – occorre una condanna, una condanna definitiva, cioè si è recidivi solo se si ha una precedente condanna, se si ha una precedente condanna non si può non essere recidivi, non è facoltativo – sì, per carità, esiste la valorizzazione dell'uso facoltativo della qualifica di recidiva, ma la recidiva in sé come istituto così è descritto evidentemente – purché ci sia una condanna; se in presenza di una condanna non si può essere dichiarati recidivi, vuol dire che la condanna non ti riguarda, riguarda qualcun altro e riguarda appunto l'ente scisso, non può riguardare l'ente beneficiario e quindi, direi, è dimostrato a livello sostanziale quale sia lo statuto invincibile della beneficiaria in questo contesto.

Forse vado un po' più lungo di quanto immaginassi, ma non ho ancora molto, non ho ancora moltissimo. Perché vi è una ricaduta processuale avevo detto, è un sistema chiuso e la ricaduta processuale la fissa l'Articolo 70 che metto in correlazione, metto in diretta correlazione con il principio nulla poena sine iudicio, mi spiego, cerco di spiegarmi perché: l'Articolo 70 – ecco che qui dicevo non si è voluto dimenticare niente il legislatore – parla proprio della sentenza in caso di vicende modificative dell'ente, cioè disciplina anche in sede, cioè in tutto il corso della vicenda processuale che può subire un ente che sia attinto dal fenomeno, dalla fenomenologia della scissione, si arriva al

punto finale, alla sentenza, che ne è della sentenza? “Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile il Giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti da trasformazione o fusione, ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile. La sentenza pronunciata – quella del secondo comma, quella è importante – nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati dall’Articolo 1”, è dalla lettura combinata di questi due commi che si capisce il senso del discorso, se non ci fosse il secondo comma potremmo avere delle incertezze, ma il dire che ha comunque effetto equivale a dire che quella nei confronti degli enti beneficiari evidentemente non sono condannati, sono coinvolti dalla condanna, ma non in quanto condannati, in quanto ne subiscono gli effetti ed in effetti li subiscono, li subiscono questi effetti perché sono coobbligati solidalmente nella pena pecuniaria, se è trasferito al ramo di azienda addirittura sono soggetti alla sanzione interdittiva. E l’Articolo 70 si coordina – laddove appunto sottolinea indicando l’ente originariamente responsabile – se vogliamo per contrapposizione con l’Articolo 69 che viceversa è la regola generale della sentenza di condanna, che dice: “Se l’ente risulta responsabile dell’illecito penale – ecco, qui sì è responsabile – contestato, il Giudice applica le sanzioni previste dalla legge”, questa è una sentenza di condanna pura. Quell’altra è una sentenza di condanna all’interno del processo, che però ha solo e comunque effetto, cioè che si riverbera anche su chi non è condannato e devo dire che questo dispositivo è reso necessario, cioè questa interpretazione – che comunque è chiara – è resa indispensabile dal fatto che è stato già sollevato questo problema che ho in queste discussioni, cioè sulla base della costituzione in giudizio degli enti non è compreso in realtà – proprio perché non è ente imputato – l’ente beneficiario, il quale può anche non ignorare, non partecipare, può non costituirsi, può addirittura ignorare di essere coinvolto, ma in ogni caso il procedimento prosegue ugualmente. Ora, questo è possibile nei limiti in cui... per cui non c’è obbligo, abbiamo citato una fonte abbastanza autorevole, uno studioso Magistrato, noto giurista – Napoleoni – che ha commentato forse più diffusamente di altri proprio questo punto e precisa chiaramente che neppure è tenuto a disporre una sospensione del procedimento il Giudice se non c’è l’ente beneficiario.

Ora, questo regime può essere possibile solo – appunto – se si entra nella logica di un soggetto che subisce una conseguenza di tipo civilistico, comunque non punitivo, da un meccanismo che è stato congegnato proprio per quella finalità antielusiva, perché se così non fosse è chiaro che questa norma cozzerebbe irrimediabilmente contro l’Articolo 7 della CEDU che impone che assolutamente nessuno può subire pene se non ha partecipato in qualche misura al processo. Qui cito per tutte la sentenza Giem contro

Italia, la 28 giugno 2018, che proprio – guarda caso – in tema di confisca ha escluso la possibilità di applicare la confisca ad un soggetto che non aveva partecipato al giudizio.

Le conseguenze del discorso – e tiro le fila del mio discorso – perché questo è tutto un terreno su cui il signor Pubblico Ministero non è entrato, cioè si è un po' dimenticato, lo conosceva benissimo, diciamo non gli è spiaciuto di dimenticarsi – la pongo in questi termini – un attimo, di distrarsi un attimo da tutto un corpo preciso, sistematico, costruito, analitico da cui abbiamo detto non sfugge nulla, relativo al fenomeno scissione di cui appunto si parlava ed allora le conseguenze da trarre, le conclusioni da trarre sono che la sanzione pecuniaria così come la confisca che neppure... è non trascuratamente, non è citata, non è individuata come trasmissibile, come applicabile, sono insuscettibili di essere comunicate all'ente beneficiario di scissione e più in generale all'ente responsabile perché l'Articolo 19 non gli si applica, gli si applica l'Articolo 30, l'Articolo 30 si occupa solo di due sanzioni, sanzioni pecuniarie con un certo regime, sanzioni interdittive con un altro regime, punto.

La confisca potrà riguardare solo l'ente scisso eventualmente, mai l'ente beneficiario, proprio perché si tratta di un sistema chiuso, che non ha la minima non dico lacuna, non ha neanche la minima fessura, lo abbiamo visto in ogni fronte, cioè è stato un problema affrontato in sede di relazione che ne ha dato la ratio della genesi, da una costellazione di norme analitica, fin numerosa rispetto il numero non enorme di disposizioni del testo in esame, che hanno assolutamente considerato qualsiasi profilo, qualsiasi ipotesi, articolando anche una disciplina piuttosto complessa, diciamo piuttosto sofisticata e quindi chiudendo ogni spazio. Allora, un recupero delle sanzioni diverse ed in termini diversi da quelli previsti non è immaginabile, cioè – certo – sarebbe immaginabile attraverso l'analogia, qui non si tratterebbe di estensioni, perché non si tratterebbe di estensioni? Perché evidentemente il testo è completo, non ci sono formule aperte o formule incerte. Ed allora l'analogia che sarebbe l'unico strumento per attirare la confisca in questo paradigma punitivo, questo paradigma... questa via è sbarrata per tre ordini di motivi: un motivo di teoria generale, di ermeneutica starei per dire; un motivo strettamente interpretativo; un motivo garantista. Un motivo di principio di teoria generale, loro mi insegnano presupposto, ce lo insegna la filosofia del diritto, ce lo ha insegnato nel modo più limpido Norberto Bobbio, il presupposto dell'analogia è la lacuna, cioè un vuoto nella tutela, qui di lacune non ce ne sono, quindi già dal punto di vista teorico non c'è spazio, non c'è bisogno dell'analogia; ma al di là di questo, l'analogia non potrebbe essere applicata perché l'abbiamo – credo – dimostrato da molti punti di vista con una serie di argomenti, qui siamo di fronte ad una norma eccezionale, ad una norma speciale – ecco – perché continuavo a sottolineare il termine speciale,

cioè proprio quella norma rispetto alla quale le disposizioni generali, i principi generali del diritto dicono che non è possibile applicare l'analogia proprio perché manca... proprio per la sua specialità, vale solo per quel caso o per quella fattispecie concreta, ma soprattutto – e questo è l'elemento dirimente – per ragioni di garanzia, perché c'è l'Articolo 2, c'è l'Articolo 7 della CEDU, perché nessuno ovviamente mai potrebbe immaginare che a fronte di una operazione di questo genere, un ricorso davanti alla CEDU potesse basarsi sulla tesi che non si tratta di sanzioni... che non si tratta di matiere penal, che non si tratti di sanzioni punitive in senso lato, quelle che appunto devono sottostare ai principi generali dell'Articolo 5.

Allora vado alle conclusioni generali, generali per quanto mi riguarda, poi ovviamente concluderò nella specie più definitivamente il collega che spiegherà tutto sui presupposti di questo discorso, questo discorso – come dire – mi avete dato credito sulla base di un presupposto ancora da dimostrarvi, dimostrare loro, ma che sarà dimostrato e proprio in ossequio agli Articoli 27, 30, 42, 70 del decreto legislativo l'ente Riva Forni non potrà essere chiamato a corrispondere in solito, a corrispondere una duplicazione di sanzione pecuniaria erogata a Riva Fire, in altri termini, come seconda richiesta del Pubblico Ministero – se non le ho sentite male – è stata chiesta l'identica somma a titolo di pena pecuniaria e per Riva Fire e per Riva Forni, questo non può avvenire, Riva Forni potrà rispondere eventualmente come coobbligato solidale, ma limitatamente entro i limiti del patrimonio netto trasferibile, trasferito della sanzione pecuniaria eventualmente irrogata a Riva Fire, soprattutto non potrà soggiacere alla pena perché questa è, alla sanzione tipizzata ex Articolo 5, disciplinata dall'Articolo 19, i cui presupposti sono gli Articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo, tra cui ovviamente è compreso il reato presupposto che non può essere stato commesso da un ente nato dopo la realizzazione dei fatti, appunto in nessun modo gli può essere applicata proprio perché non è prevista, né può essere attratta nello schema punitivo da un'operazione analogica che qui non sarebbe assolutamente consentita. Vi ringrazio per la pazienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo fare qualche minuto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qualche minuto proprio, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 16:39 e riprende alle ore 16:58.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prosegue l'Avvocato Annicchiarico. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO P.
ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Riprendo la parola per quanto riguarda Riva Forni Elettrici e le chiedo, Presidente e signori della Corte, la cortesia di seguirmi un attimo per quanto riguarda proprio l'aspetto principale dell'imputazione. Voi avete imparato, Giudici Popolari, come funziona questo processo penale, nel processo penale c'è una fase delle indagini in cui il Pubblico Ministero raccoglie le prove, però poi – oltre a raccogliere le prove di questo reato – le deve sintetizzare e le deve sintetizzare in una accusa, cioè l'accusa è fondamentale, è la nostra stella polare come difensori ed è poi la vostra stella polare come Giudici che devono poi andare a giudicare e devono verificare questa è l'imputazione, queste sono le prove e vedere se c'è un collegamento tra le prove e l'imputazione e verificare se c'è un elemento soggettivo richiesto dalla norma. Questi sono i passaggi indispensabili da parte vostra.

Ora, detto questo, guardiamola questa imputazione di Riva Forni Elettrici perché è fondamentale: nell'imputazione si dice ed abbiamo una imputazione in cui non è da sola Riva Forni Elettrici, è insieme ad Ilva S.p.A. che abbiamo visto essere dal punto di vista societario la protagonista di questa vicenda, cioè stiamo parlando dello stabilimento Ilva di Taranto in particolare, c'è poi la Riva Fire che è la controllante, cioè è la società che controlla il gruppo, quindi la capogruppo, questo è il rapporto che c'è tra la Riva Forni e poi Ilva S.p.A., è un rapporto che è ovviamente codificato dal Codice Civile, in cui abbiamo una attività della controllante, ma in specie qui le condotte descritte nell'imputazione sono quelle della controllata di Ilva S.p.A.. Abbiamo visto che i reati che vengono contestati dal Pubblico Ministero sono dei reati prevalentemente ambientali e comunque commessi qua a Taranto, la Riva Fire – la controllante – è quella lì che sta a Milano; abbiamo le condotte specificate nei capi di imputazione che sono riconducibili a questa responsabilità... dicevo, Presidente, le condotte ed i reati che sono riconducibili alla responsabilità della Riva Forni Elettrici sono in particolare quelli previsti dai capi a) ed l) della imputazione, quindi c'è un rimando ai capi a) ed l) dell'imputazione e si dice: "Perché con le condotte meglio specificate nei suddetti capi di imputazione, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualità, di legali rappresentanti, gestori e datori di lavoro, unitamente ai dirigenti, ai capi area ed ai responsabili dell'esercizio dello stabilimento di Taranto, di Ilva S.p.A. e Riva Fire S.p.A." l'unico ingresso che avete di Riva Forni Elettrici in questa imputazione è nella

parentesi, nella parentesi voi vedete che c'è scritto "Dalla quale in data 19.12.2012 veniva parzialmente scissa Riva Forni Elettrici". Quindi la narrazione, togliamo la parentesi perché le imputazioni bisogna ovviamente leggerle per come sono scritte in italiano, giustamente, facciamo a meno della parentesi, come se non esistesse la parentesi, rileggiamo: "I riferimenti di questi imputati sono di Ilva S.p.A. e Riva Fire S.p.A., la quale esercitava in accordo con la prima un'attività di controllo su Ilva S.p.A. attraverso le seguenti condotte", quindi noi abbiamo... i protagonisti sono Riva Fire S.p.A., Ilva S.p.A.. Che cosa c'entra Riva Forni Elettrici S.p.A.? C'entra soltanto perché da Riva Fire è nata con questa scissione, il 19.12.2012, la Riva Forni Elettrici S.p.A. e – attenzione – quando c'è questa scissione il mondo si divide in due: da una parte vanno tutti i forni elettrici, gruppo storico e tutti i forni elettrici, niente a che vedere con mondo Ilva e ancora meno stabilimento Ilva di Taranto; Mondo Ilva e stabilimento Ilva di Taranto rimangono sotto a Riva Fire, quindi quello che accade è questo... immaginate come se si staccasse un pezzo, da questo pezzo, sotto la Riva Forni Elettrici ci sarà tutto il mondo dei forni elettrici e tutto il mondo della produzione dei lunghi, quindi non la produzione dei piani che si fanno a Taranto. Per questo il Professore prima ha detto: "Non c'è stato un passaggio del ramo infetto", cioè non c'è stato un pezzo di Taranto che è andato a finire nella Forni Elettrici, nella Forni Elettrici non va a finire niente.

Nella descrizione dell'imputazione abbiamo la descrizione dell'attività di controllo che la Riva Fire S.p.A. svolge nei confronti di Ilva S.p.A. e come si esplica questa attività? Perché qui noi abbiamo il narrato poi di quelle che dovrebbero essere... quindi la descrizione delle condotte ascritte a questi due enti che sono i protagonisti di quella che è la imputazione, abbiamo l'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, abbiamo l'utilizzo di contratti di assistenza tecnica e di servizi, abbiamo l'impiego di personale fiduciario ed abbiamo che queste condotte poi... nella parte finale si scrive: "Nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell'interesse e a vantaggio..." ma nell'interesse e a vantaggio di chi vi dovete chiedere, ad interesse e vantaggio delle società imputate, cioè i soggetti a cui fa riferimento l'imputazione sono i soggetti di cui ai capi principali a) ed l). Allora noi dobbiamo vedere quei soggetti – che sono i soggetti principali di a) ed l) – con quali società hanno collegamento? Il collegamento è con Riva Fire e con Ilva S.p.A., ma in particolare con Ilva S.p.A.. Quindi la parte finale dell'imputazione è tutta da ricondurre nell'ambito delle condotte di questi soggetti, quindi questi soggetti secondo l'imputazione cagionavano danni ambientali, nonché fatti corruttivi, anche associandosi tra loro, allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopra indicati, non

provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori in cui lo stabilimento siderurgico di Taranto necessitava.

Già comprenderete bene dalla imputazione la difficoltà fattuale che noi abbiamo come difensori nel doverci difendere, noi siamo i difensori di Riva Forni Elettrici, non c'entriamo niente con l'imputazione, ma non perché... dice "Va be', il solito Avvocato che viene a dire che il suo assistito non c'entra niente", no, ve l'ho letto e ce l'avete sotto i vostri occhi, non c'è un collegamento con Riva Forni Elettrici, Riva Forni Elettrici nasce dopo i fatti, stiamo parlando 19.12.2012 quando nasce con effetti giuridici dal primo gennaio del 2013 e si occupa di un mondo completamente diverso! Quindi con questo processo Riva Forni Elettrici non ha nulla a che fare!

Che cosa è accaduto però? È accaduto che pur non avendo sentito voi parlare assolutamente di Riva Forni Elettrici in questo processo, nel senso che di Riva Forni Elettrici non avete sentito testimoni, non avete sentito persone che hanno parlato della Riva Forni Elettrici, ma perché i fatti sono fatti antecedenti alla nascita di Riva Forni Elettrici, quindi non poteva essere che si parlasse di Riva Forni Elettrici. Quando avete iniziato a sentire qualcosa sulla Riva Forni Elettrici? Avete sentito qualcosa della Riva Forni Elettrici solo in relazione a dei momenti dell'attività dibattimentale in cui sono arrivati dei consulenti a parlare di Riva Forni Elettrici ed alla fine vi parlano di qualcosa che è stata all'attenzione di un'altra Magistratura, non vi è un narrato che riconduce i fatti di questo processo a Riva Forni Elettrici, non ci sono condotte che sono collegate a Riva Forni Elettrici.

Arriva il Pubblico Ministero nella fase finale del suo intervento e vi racconta, vi racconta qualcosa – ecco, ancora una volta protagoniste le parole, protagoniste le parole che non trovano riscontro rispetto ai fatti – e vi racconta una cosa che io poi che li ho vissuti questi fatti in prima persona mi sembrano ancora più paradossali, perché andare a sostenere che per i Riva Ilva fosse una zattera alla deriva è veramente dire... fare un'affermazione che più distonica dalla realtà non ci può essere. Io sono arrivato nel 2014 a difendere i signori Riva e poi ovviamente anche la Riva Forni Elettrici, ma comunque questo mondo Riva, l'aver subito il commissariamento, lo spossessamento, è stato vissuto come un atto di esproprio, come un esproprio senza indennizzo, come un atto violento, si è cercato di resistere in tutte le sedi possibili. Troverete quella transazione agli atti poi che abbiamo depositato in quel fascicolo iniziale del patteggiamento e che poi comunque è transitata nel fascicolo dibattimentale, lì troverete una moltitudine di attività giudiziarie – ma tantissime – che dimostrano esattamente il contrario di quello che dice il Pubblico Ministero, cioè i Riva hanno fatto il finimondo

per cercare di riavere l'Ilva, hanno fatto di tutto, hanno fatto l'opposizione alla dichiarazione di insolvenza, hanno impugnato il commissariamento ritenendolo illegittimo, hanno combattuto fino all'ultimo respiro per riuscire a riavere la loro società, la loro azienda. Quindi questa frase ovviamente per me è una frase che è irricevibile quella da parte del Pubblico Ministero, quella di aver lasciato alla deriva Ilva. Beh, ce l'avessero data! Abbiamo fatto di tutto per avere quell'Ilva.

Il Pubblico Ministero pone in essere una rilettura vintage dei fatti perché riprende una narrazione che era stata quella della Procura di Milano e di nuovo, come se nulla fosse accaduto in questi anni, vi racconta di nuovo quella narrazione che è una narrazione che è stata totalmente sconfessata dalle sentenze di Milano, anche quelle vissute da parte mia in primissima persona, io li difendevo Nicola Riva, difendevo... all'epoca c'è stato un momento in cui c'era ancora la Riva Fire, c'era stata comunque una citazione anche nei confronti – li si tentò – della Forni Elettrici, sono sempre stato in quegli atti di quei procedimenti e quei procedimenti sin da subito hanno visto da parte nostra una difesa strenua per cercare di dimostrare quello che poi effettivamente è accaduto con le sentenze di primo grado e di appello a Milano. E guardate che quando il Pubblico Ministero vi ha prodotto quelle sentenze di patteggiamento che riguardano sia Adriano Riva e sia Nicola Riva, non è un caso. Io per un verso non ho battuto ciglio, avete visto, non mi sono opposto, non ho detto nulla, per altro verso però vi ho depositato le nostre difese in sede di patteggiamento, cioè quando io ho proposto i patteggiamenti per Nicola Riva per quella vicenda li ho accompagnati con memorie difensive molto corpose, che dimostravano la insussistenza del fatto e lì l'ufficio del G.I.P., nella persona con cui poi abbiamo avuto ovviamente un'interlocuzione, mi hanno anche detto: "Avvocato, ma che sta facendo? Se stiamo patteggiando, perché sta depositando tutte queste memorie?" che io vi ho depositato. Il problema era proprio quello, il problema era che noi non accettavamo l'idea di dover fare dei patteggiamenti per quella storia, noi lo sentivamo sulla carne viva il fatto che fossero insussistenti i fatti, perché li avevamo vissuti in primis i miei assistiti, ma studiati in ogni dettaglio noi difensori. Il discorso è che si arriva a fare delle scelte processuali a volte e questo dovete tenerlo presente perché ho sentito dai banchi dell'Accusa dire delle cose che non corrispondono al mondo reale, le scelte processuali che vengono fatte da parte degli imputati e a volte anche delle società non sono collegate a quello che è il convincimento e non sono neanche collegate a quelle che sono le prove che uno guarda. La valutazione che fa una persona fisica o una persona giuridica è proprio utilitaristica in termini di convenienza, in termini di rischio. Anche all'inizio di questo processo voi avete visto e qualche giornale l'ha anche criticato il fatto che la Riva Forni Elettrici avesse ipotizzato di

aderire ad un patteggiamento neanche ad un milione di euro – ce l'avete nelle carte – ma questo non significa che la Riva Forni Elettrici accettasse l'idea di far parte di questo processo. Ma immaginate tra l'idea di restare in un processo con tutti i rischi, con tutti i tempi, con tutte le fatiche, con tutte le preoccupazioni e poter comunque uscire da un processo, anche pagando una somma, ovviamente per queste società questo tipo di importi sono importi contenuti, non sono importi straordinari, quanto possono essere per noi comuni mortali. Beh, non si può dire come fa il Pubblico Ministero che prende le sentenze di patteggiamento e per lui, secondo il Pubblico Ministero la sentenza di patteggiamento è una cosa bella e fatta, una conclusione di merito sul fatto. Cioè dobbiamo ricordarci che le scelte di patteggiamento sono delle scelte di carattere processuale degli imputati, il 90% delle volte vengono fatte soltanto per questa finalità, perché è conveniente, perché la gente vuole uscire dal processo, non vuole avere i danni del processo, perché già il processo è pena, quindi già pensare qui insieme a voi per delle... immaginate quanta pena c'è stata in tutte le persone fisiche che stanno subendo questo processo dall'inizio delle indagini fino adesso, quindi l'idea di uscire per chiunque la dovete sempre tenere in considerazione, che non significa essere consapevoli di una propria responsabilità! Immaginate qui Riva Forni, vedete, ha scelto comunque la via utilitaristica, nonostante bastasse leggere l'imputazione per capire che Riva Forni qui non c'entra niente. Non lo dico io, lo hanno scritto i Pubblici Ministeri nell'imputazione, una lettura serena di questa imputazione non può dare vie alternative di interpretazione dell'imputazione.

Vedrete che comunque l'attività ricostruttiva che abbiamo operato nell'ambito di quella che può essere una ricostruzione postuma degli eventi, che è collegata a quella da un lato che è il ricordo delle persone, dall'altro lato ancora di più per quello che è stato l'insegnamento del mio maestro e a parlare sono molto di più i documenti delle persone e qui voi avete entrambi, entrambi che vi raccontano un fatto, ma che questo fatto viene provato dall'incrocio fra le testimonianze da un lato e la prova documentale dall'altra. Le persone possono raccontare delle cose non esatte, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato prima a proposito dell'Ingegnere Valenzano, ma i documenti – quelli – a maggior ragione quando sono documenti risalenti nel tempo sono sinceri perché vi raccontano fatti, vi raccontano situazioni che non possono essere smentite.

L'operazione di cui ci occuperemo – di questa operazione societaria – è un'operazione assolutamente fisiologica, è un'operazione fisiologica e per la ricostruzione di questa operazione fisiologica inizialmente mi rifarò – anche dal punto di vista delle date – a quelle che sono le datazioni riportate dal Pubblico Ministero, le datazioni riportate da PricewaterhouseCoopers e quindi da parte di quel Dottor Franco Lagro che voi avete

conosciuto per ben due volte in questo processo perché è venuto sotto la duplice veste, la prima volta di testimone, la seconda volta di consulente tecnico, ma non del Pubblico Ministero – sentite bene – ma di Ilva in Amministrazione Straordinaria. E qui apro una parentesi, Presidente: ho avuto la possibilità di sentire le discussioni che mi hanno preceduto da parte dei difensori, degli ottimi difensori Loreto e Dinacci che sono intervenuti per Ilva S.p.A., ovviamente abbiamo posizioni – come avete visto – che sono delle posizioni su molti aspetti lontani, ma io dico paradossalmente lontani. Guardate, dalle discussioni dei colleghi avete toccato con mano un problema, un problema serissimo di questo processo, di cui io mi lamento e lo sento sulla pelle viva il problema, me lo ricordo dall’udienza preliminare in cui ne parlai con la costituzionalista che seguiva il gruppo – la Professoressa Torchia – e le dissi: “Qui c’è un problema enorme, c’è un problema enorme non risolto dalla normativa 231 e che qui manifesta tutta la sua criticità”. Cioè noi abbiamo un commissariamento che spossa completamente le società, le toglie completamente dai Riva, da mano dei proprietari, i proprietari perdono qualsiasi controllo su queste società e ad un certo punto, oltre a tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato prima in termini di lesione del diritto di difesa in concreto, cioè non poter disporre proprio delle carte della tua società, l’accesso al patrimonio conoscitivo della tua società, abbiamo fatto decine di richieste per avere... il suo difensore le ha fatte, il difensore dell’Ingegnere Capogrosso per avere le e-mail di tanti anni dell’Ingegnere Capogrosso. Neanche una risposta! Neanche una risposta! No “Non te le diamo”, neanche una risposta! Per darvi l’idea di quanta violenza è stata subito a seguito di questo atto di spossamento che è il commissariamento. Questo spossamento provvisorio – prima si parlava di un anno, poi dovevano essere tre anni – è diventato poi una ablazione completa con quella che è stata prima la dichiarazione di insolvenza di Ilva, poi la dichiarazione di insolvenza di Riva Fire e la messa sotto il cappello dell’Amministrazione Straordinaria di queste due entità giuridiche.

Ma che cosa si è manifestato ai vostri occhi non soltanto nelle imbarazzate discussioni dei due colleghi molto molto bravi e molto capaci che mi hanno preceduto? Prima ancora delle loro discussioni, c’è il Pubblico Ministero che stigmatizza in un passaggio il totale vuoto difensivo della Riva Fire e della Ilva in questo processo. Ovviamente per le mie orecchie erano dei suoni insopportabili quelle voci del Pubblico Ministero che dicevano queste cose. Ma perché? Avete sentito l’altro giorno l’Avvocato Loreto, vi ha detto: “Noi eravamo Parte Civile a Milano “. Vi hanno raccontato, arriva Bondi come primo commissario ed inizia delle cause civili mega miliardarie – stile Parmalat – nei confronti della Riva Fire, avete visto una condotta nel tempo che è stata una condotta di soggetti contrapposti ed avete visto il paradosso che si è venuto a creare, che queste società che

dovrebbero rispondere della colpa di organizzazione in relazione ad un periodo dal 1995 al 2012 che appartiene alla gestione privata dei miei assistiti, si sono trovate ad essere difese dal loro accusatore ed il paradosso è sotto gli occhi vostri, l'imbarazzo l'altro giorno delle loro discussioni, l'imbarazzo nella gestione di una istruttoria. Perché, che si fa durante questa istruttoria? Cioè, addirittura, nella loro discussione prima parlano della non responsabilità di Ilva e poi parlano dell'eventuale insussistenza dei reati contestati come reati presupposto della 231. Questo vi dà la misura della grande criticità che c'è in relazione alla responsabilità 231 di questo processo in particolare, ma in relazione ad eventi che evidentemente la normativa non prende adeguatamente in considerazione ed entra in contrasto con norme costituzionali. Le eventuali questioni di illegittimità costituzionale le lascio alla vostra penna, lo potete fare d'ufficio se lo riterrete, io però vi metto sul tavolo quella che è una situazione di fatto, cioè la fotografia che voi avete avuto nel processo prima e nelle discussioni successivamente.

Ritorno alla ricostruzione. Allora, secondo la prospettazione che vi dicevo del Pubblico Ministero e secondo la ricostruzione che fa anche PricewaterhouseCoopers in – vado a memoria – quell'allegato 81 che troverete agli atti, è una relazione proprio che ha ad oggetto la scissione, l'operazione straordinaria di scissione di Riva Fire in Riva Forni Elettrici, il primo momento che fotografa il Pubblico Ministero – e lo troverete anche nella narrazione del suo intervento accusatorio che è qui – è il 15 giugno del 2012, abbiamo la fusione per incorporazione della società Ilva International S.A. in Ilva Commerciale s.r.l., di seguito chiameremo Ilva Commerciale; per effetto di questa fusione per incorporazione Ilva Commerciale diveniva titolare delle partecipazioni ritenute da Ilva International tra cui le azioni della CCS pari al 7,1-2 del capitale... scusatemi, 7,1% del capitale sociale e le azioni della società lussemburghese Participation et Financement Exterieur, di seguito – fortunatamente per me – Parfinex pari al 67,03% del capitale sociale. Poi c'è un'altra data che è il 27 giugno 2012, quindi questo 27 giugno 2012 vede la cessione da parte di Ilva Commerciale alla società Stahl delle partecipazioni della Parfinex e della CCS per un corrispettivo pari a 1 miliardo 114 milioni che però – attenzione – non determinava scambi di flussi finanziari, ma era regolata sui relativi conti di corrispondenza presso CCS.

Vi do un flash, ci ritorneremo in dettaglio, che cos'è questo CCS? Il CCS è come se fosse – cerco prima di essere più concreto – è una società che gestisce la tesoreria, ma è come se fosse un grosso conto corrente del gruppo ed attraverso il CCS ed attraverso poi Stahl vengono ad essere effettuate tutta una serie di operazioni finanziarie, di finanziamento infragruppo, quindi è come se invece di ricorrere alle banche, si ricorre a questa società interna e quindi il meccanismo è proprio esattamente questo. Troverete che Riva Fire lo

fa per l'Italia e le italiane, CCS lo fa per le straniere, ma sostanzialmente è come se ci fossero dei conti correnti di tutti, la mia titolarità del conto corrente invece di avercela Banca Intesa ce l'ho o in Riva Fire o in CCS a seconda che sia o una italiana o una estera. Questo fatto che è stato criminalizzato dalla Procura di Taranto e lì un po' scontiamo quelli che sono anche i miei deficit quando mi relazionano da qualche anno a questa parte con le realtà un po' più grandi, che sono le realtà che appartengono al Nord Italia, prevalentemente al Nord Italia, i gruppi funzionano al 99% così, cioè non è un crimine avere un conto corrente di corrispondenza, non è un crimine avere il cash pooling. Questa parola che è stata criminalizzata – anche quella – dalla Pubblica Accusa! Questo è frutto di non conoscenza, perché anche nel corso delle discussioni che mi hanno preceduto si è fatto riferimento a delle categorie giuridiche assolutamente errate. Quando parliamo di conto corrente di corrispondenza e di cash pooling non parliamo di uno spossessamento, cioè nel senso che io perdo la disponibilità di quelle somme. Non è vero! Voi quando portate i soldi in banca da un lato perdetevi la disponibilità perché i soldi li mettete nella banca, ma non è che la banca diventa la proprietaria dei vostri soldi e lì è uguale, è la stessa cosa, solo che in quel caso la banca è la nostra, è la vostra se voi faceste parte di questo gruppo di società e quindi, di fronte ad una situazione della quale io ho la banca mia, io faccio in modo che i soldi materialmente vadano tutti nella banca, siccome è un gruppo, che cosa fa questo gruppo? Utilizza al meglio la liquidità! Cioè ci sono momenti in cui ci sono società che hanno più bisogno di liquidità, altri momenti in cui ne hanno bisogno altre società, ma non è che i titoli di credito si perdano per strada, non è che la proprietà si perde per strada, non è che se Ilva deve andare a pagare qualcosa non lo può fare. Io ho sentito delle cose che mi è venuto da trasecolare sulla sedia! O abbiamo sentito istruttorie diverse, con Avvocati diversi, però io le udienze le ho fatte tutte, dalla prima all'ultima, fin quando ho avuto la salute sono sempre stato presente ed io ho sentito tutti i testimoni come voi che hanno detto che i pagamenti di Ilva erano dei pagamenti svizzeri, altroché “Non aveva la possibilità di effettuare i pagamenti perché doveva soggiacere a questo meccanismo del cash pooling”, è un racconto che non esiste! E' un racconto proprio completamente destituito di fondamento!

Avete avuto la prova provata che i pagamenti venivano fatti con una regolarità maniacale, ma c'è stata la testimonianza del Dottor Campi che è venuto qui – che è l'apicale del gruppo dal punto di vista degli uffici amministrativi – che vi ha raccontato come il meccanismo di pagamenti nel gruppo Ilva, nel gruppo Riva Fire, ma appartiene a tutto il gruppo Riva, è un meccanismo blindato, è un meccanismo secondo il quale nessuno può intervenire, è un meccanismo che – vi ha raccontato – ha creato dei problemi, sì, ma non

al gruppo Riva, li ha creati poi quando è venuto il commissario Bondi prima e gli altri commissari dopo. Ma perché c'era questo problema poi dopo? Perché per come era strutturato il meccanismo nel gruppo Riva, c'era un ordine – avete visto quanti ordini vi abbiamo portato – non c'erano assolutamente contratti sacramentati da firme e controfirme, la regola era soltanto l'ordine che veniva mandato, le scadenze previste nell'ordine ed una fluidità di pagamenti in relazione alle scadenze prestabilite, con una procedura che era una procedura blindata, che determinava il pagamento alla scadenza, precisa, contrattuale.

Il Dottor Campi vi ha addirittura raccontato un episodio in cui c'è stato l'Ingegnere Emilio Riva che voleva in qualche modo forzare il sistema, ve lo ricordate? Ha detto: “Veniva da me Emilio Riva che c'era una ditta che dovevamo pagare, perché era in ritardo secondo quello che raccontava l'Ingegnere ed io mi attivai – dice Campi – per capire cosa stava succedendo, ma il sistema era blindato. C'era un problema... perché ovviamente nel momento in cui sorgeva un problema, un alarm – dice – se c'era un problema o un'anomalia nel servizio, cioè non era stato fatto come doveva essere fatto il servizio o c'era qualsiasi altro tipo di criticità, il sistema si bloccava e non c'era neanche Emilio Riva che lo poteva spostare quel sistema”, tant'è che poi dopo Campi stesso dice: “Quando siamo passati con Ilva in Amministrazione Straordinaria ed i problemi economici poi iniziavano ad esserci, perché all'inizio non ce n'erano perché c'erano le riserve Riva, ma quando queste riserve sono iniziate a finire il sistema che andava in pagamento a scadenza ha creato problemi, si è dovuto violentare il sistema – dirà Campi – per riuscire poi ad effettuare pagamenti preferenziali” perché racconta che poi all'Ufficio Acquisti di Milano si decideva quando pagare, chi pagare, meccanismi che non esistevano prima, prima venivano pagati tutti e tutti alla scadenza. Cioè Emilio Riva primo giorno Ilva a Campi dice: “Campi, tu quando vieni pagato da me?” e Campi risponde: “A fine mese, sempre”, “Beh, ricordati che le ditte che ci fanno i servizi devono essere pagati con la stessa puntualità”. Questo era Emilio Riva per il racconto di Campi che vi riferisce una cosa che trova riscontro poi in tutta l'istruttoria. Per questo dico, quando mi si viene a raccontare di questa povera Ilva che non poteva fare la spesa è una bugia, cioè è una cosa che non esiste! Avete le prove documentali, non le mie parole, non fatevene nulla delle mie parole, io non vi racconterò nulla, io vi segnalerò dove trovare le risposte. Non è mio costume parlare così.

Bene, ritorniamo alle date di questa operazione, eravamo arrivati al 27 giugno del 2012 dove c'era questa cessione da parte di Ilva Commerciale alla società Stahl delle partecipazioni della Parfinex e della CCS per un corrispettivo pari a circa 1 miliardo 114 milioni che non determinava scambi di flussi finanziari, ma era regolata sui relativi

conti di corrispondenza presso CCS, quindi non vedete soldi passare, il Pubblico Ministero vi racconta di denari, di profitti che passano, ma non vi dice dove passano, non vi dice quali sono. Qui non passa niente! E' una regolazione all'interno di CCS. "Sono collegati a tale operazioni anche le seguenti afferenti la riorganizzazione dei finanziamenti infragruppo, 25 giugno 2012, Ilva Commerciale, società finanziatrice, sottoscrive con Ilva beneficiaria un contratto di finanziamento dell'importo di 1 miliardo 120 milioni".

Arriviamo poi al 29 giugno 2012, abbiamo che Ilva rimborsa anticipatamente i finanziamenti a medio e lungo termine precedentemente erogati da Stahl per 1 miliardo e 20 milioni. Sentite queste parole: "La cessione delle partecipazioni da parte di Ilva Commerciale veniva di fatto regolata da Stahl mediante la cessione di un credito nei confronti di Ilva di importo pressoché corrispondente al prezzo corrisposto. Tale cessione non è avvenuta tramite un atto/contratto di trasferimento del credito, ma mediante la chiusura anticipata dei finanziamenti erogati da Stahl e l'erogazione di un nuovo finanziamento in favore di quest'ultima da parte di Ilva Commerciale". Sapete chi vi sta parlando in questo momento? Vi sta parlando Lidia Castellucci che è una Giudice bravissima quanto voi, che ha studiato tutti gli atti di questi processi milanesi, io ho visto i rotoli... vedete tutte queste carte che ho io qui sul tavolo? Ho visto dei cartelloni praticamente di cartone, con tutti i ritagli degli atti messi uno attaccato vicino all'altro che danno la misura della fatica che fate voi, che a noi sembra semplice da questo lato, di ricostruire e mettere in fila tutti i fatti e vedere "Ma questi Avvocati e questi pubblici Ministri che cosa mi hanno raccontato?". Quindi queste sono le parole del Giudice della sentenza di primo grado che ha analizzato in maniera meticolosa l'altro profluvio di documentazione che ha costituito quell'altra enormità di procedimento che è quello milanese.

Altra data di riferimento, Presidente, è il 27 luglio 2012 perché c'è la fusione per incorporazione di Parfinex S.A. in Stahl che già possedeva Parfinex al 100%, per effetto di tale operazione Stahl otteneva una partecipazione del 99,12% nel capitale della CCS ed il restante 0,88 era detenuto da Riva Acciaio S.p.A., di seguito chiameremo questa società Riva Acciaio e basta.

Altra data importante è poi il 05 settembre 2012 che è la data di costituzione di Riva Forni, controllata al 100% dalla Riva Fire, quindi c'è questa nascita di Riva Forni 05 settembre; il 25 settembre 2012 scissione di Riva Acciaio con assegnazione della partecipazione del 25% della Stahl alla beneficiaria Riva Fire; due giorni dopo – quindi siamo al 27 settembre 2012 – c'è redazione del progetto comune di scissione parziale e proporzionale di Riva Fire in favore di Riva Forni Elettrici. In questo documento, Presidente e signori della Corte, che avrete sicuramente l'onere di andare a leggere, si

scrive: “La scissione ha lo scopo – perché quindi capirete che cosa è questa operazione – di procedere alla separazione delle attività relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti lunghi, da quella delle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti piani”, la separazione di cui parlavamo, abbiamo lunghi – che sono i forni elettrici, che dai forni elettrici escono soltanto trafilati lunghi, che sono quelli che prevalentemente si usano nell’edilizia – invece dall’altra parte c’è tutto il mondo dei piani, i piani che vengono fatti prevalentemente qui a Taranto, che sono – avete sentito già in questo processo – i maggiori fornitori delle società automobilistiche, servono per fare le automobili, servono per fare i frigoriferi, servono per fare tutto ciò che è lamierato, tutto ciò che ha quindi questa forma diversa ed anche la genesi di queste due tipologie poi di prodotti finiti è differente perché stiamo parlando da un lato di quelli che sono dei materiali appunto destinati all’edilizia, che vengono fatti con i forni elettrici, dall’altro lato invece qui noi abbiamo un ciclo integrale che parte praticamente dalla materia prima che è diversa perché abbiamo qui a Taranto l’Ilva una materia prima che è il fossile prevalentemente ed invece dall’altra parte nei forni elettrici abbiamo il rottame, quindi è il rottame la materia prima di partenza. Quindi sono due mondi completamente diversi sia per quanto riguarda gli acquisti delle materie prime, sia per quanto riguarda il ciclo di produzione per come è fatto, quindi uno è il forno elettrico, quest’altro invece abbiamo visto che è un ciclo integrale completamente differente ed anche poi dal punto di vista del mercato finale abbiamo da un lato un mercato finale che è soprattutto... che so, le reti per l’edilizia, le tubazioni per l’edilizia, tutto ciò che comunque ha a che fare con un mondo totalmente diverso da quello di Ilva, quindi anche destinatari dal punto di vista degli acquirenti differenti.

Dice il progetto di scissione: “Esso rappresenta il completamento di una riorganizzazione societaria del gruppo Riva Fire che nel corso del 2012, attraverso una pluralità di operazioni straordinarie ha permesso l’accorciamento della catena di controllo e l’eliminazione degli intrecci partecipativi tra società del gruppo operanti nel settore dei prodotti lunghi e quelle operanti nel settore dei prodotti piani. Dal punto di vista industriale la scissione si basa sui seguenti presupposti: il settore di attività relativo ai prodotti lunghi presenta caratteristiche sostanzialmente differenti da quelle che contraddistinguono i prodotti piani; la separazione dei prodotti piani dai prodotti lunghi, nell’ambito dell’attuale contesto economico generale e competitivo del settore consente a ciascun settore l’ottimizzazione delle scelte e delle sinergie realizzabili, in conseguenza di prossime acquisizioni o accordi con partners industriali, commerciali e finanziari; lo sviluppo per vie esterne e le partnership possono realizzarsi più

semplicemente laddove si sia in presenza di settori autonomi e separati, con distinte strutture di controllo. La scissione, pertanto, è finalizzata a che cosa? – e qui avete il razionale ovviamente della scissione – A creare due gruppi operanti nei distinti settori, a consentire a ciascun settore di perseguire le migliori scelte strategiche, anche in termini di acquisizioni ed alleanze, a potenziare le opportunità di crescita di ciascun settore”.

Che cosa viene trasferito però? Per effetto della scissione abbiamo il 100% della Riva Acciaio, il 75% della Riva Energia, il 90% della Muzzana Trasporti, il 100% della Stahl, lo 0,00001% della Parsider S.A., per effetto di questa operazione proprio di scissione Riva Fire riduceva la posta “riserva per utili al nuovo” in misura pari all’ammontare totale del patrimonio netto della società beneficiaria che era pari, Presidente, a 310 milioni di euro, suddiviso – vi dico subito – tra capitale sociale 210 milioni di euro e “riserve per utile al nuovo” 100 milioni di euro. Riva Forni che cosa fa? Ha provveduto ad annullare le azioni rappresentative del precedente capitale sociale emettendo contestualmente 21 milioni e 600 mila azioni ordinarie del valore di 10 euro ciascuna, attribuite ai soci della società scissa in misura proporzionale alle quote possedute in Riva Fire. Questo è importante perché per questa ragione non è versato alcun corrispettivo in denaro, questa cosa segnatevela perché è importante.

Infine, secondo quanto previsto dall’Articolo 7, rubricato “effetti della scissione”, tutti gli effetti – lo abbiamo detto prima – giuridici, contabili e fiscali relativi all’operazione straordinaria sarebbero decorsi a partire dal primo gennaio 2013. Vi rendete conto anche dalle date? Cioè gli effetti giuridici addirittura dal 2013, cioè questa società a tutti gli effetti opera a partire dal primo gennaio 2013.

Altra data è il 05 ottobre 2012, abbiamo la scissione di Stahl con assegnazione del ramo di azienda contenente la partecipazione del 25,38% detenuta in Ilva alla società beneficiaria di nuova costituzione Siderlux S.A.. Da quello che vi ho rappresentato sono nati i due gruppi a tutti gli effetti, ma questo non è altro che la trasposizione dal punto di vista giuridico di ciò che già era nei fatti, cioè noi abbiamo già nei fatti un gruppo storico che – attenzione – questi signori Riva, quando arrivano a Taranto nel 1995, non sono degli illustri sconosciuti, cioè il gruppo storico – Presidente – che adesso voi lo trovate separato in questa operazione è il gruppo storico dei lunghi, che era nato prima dell’acquisizione di Ilva e quindi questi due mondi sono dei mondi che poi diventano giuridicamente separati, ma che già di fatto erano separati, proprio per le ragioni che ho cercato prima di spiegarvi. Secondo l’impostazione però dell’Accusa le operazioni che vi ho appena descritto e sulle quali non c’è contrasto tra l’Accusa e la Difesa, io ho utilizzato la ricostruzione del Pubblico Ministero, queste operazioni presenterebbero una serie di elementi anomali che porterebbero a qualificarla... non si capisce bene dalle

parole del Pubblico Ministero, perché mentre a Milano l'operazione dolosa era declinata come "operazione dolosa" e là c'era una contestazione di reati post-fallimentari e quindi la connotazione specifica della scissione era proprio una scissione – possiamo dire – distrattiva e che quindi presentava degli indici di dolosità dichiarati nella imputazione, qui voi trovate dei reati descritti nell'imputazione? Voi trovate dei reati presupposto collegati alla Riva Forni Elettrici? Perché stiamo parlando di colpa di organizzazione di un soggetto che deve rispondere per i fatti commessi dai suoi preposti, dai suoi apicali, da soggetti a lui riconducibili! Qui voi non avete una contestazione in relazione a persone che hanno agito per la Riva Forni Elettrici, non avete una narrazione di condotte delittuose riconducibili alla Forni Elettrici, voi non avete neanche una imputazione con riferimento alla Forni Elettrici! Però che dice l'Accusa? Riprende questa ipotesi della Procura di Milano e dice che la Riva Forni Elettrici sarebbe stata concepita per depauperare il patrimonio di Riva Fire, mettendo in particolare a riparo che cosa? Le casseforti del gruppo, CCS e Stahl, dalle sorti ritenute ormai secondo il Pubblico Ministero – ahimè – segnate dell'Ilva, "lasciata come una zattera alla deriva", questa la descrizione delle parole del Pubblico Ministero.

Da dove deriva però il Pubblico Ministero degli indici di dolosità? Perché prima vi ho annoiato con l'indicazione delle date, che però dovete per forza tenere in considerazione? Perché secondo il Pubblico Ministero uno degli indici principali di dolosità è la tempistica dell'operazione. Il Pubblico Ministero utilizza lo stesso fraseggio utilizzato nelle imputazioni milanesi che sono agli atti, fanno parte ormai del patrimonio conoscitivo della vostra attenzione giurisdizionale su questo processo, bene, la tempistica dell'operazione è realizzata secondo il Pubblico Ministero in piena bufera giudiziaria, "In particolare – dice il Pubblico Ministero – fa riferimento alla concomitanza con il procedimento di riesame dell'AIA". In altri passaggi troverete anche riferimenti al deposito delle perizie, della perizia chimica, della perizia epidemiologica, comunque – come vi ha ben detto l'Avvocato Perrone nel corso del suo intervento difensivo – è tutto riconducibile più o meno a quei giorni di marzo del 2012 in cui sarebbe iniziato questo cambiamento.

L'altro passaggio, come indice di dolosità, è l'assenza di un rationale dell'operazione di scissione, posto che le attività scisse – secondo il Pubblico Ministero – erano già di fatto operativamente separate. Ecco, su questo punto il passaggio specifico del Pubblico Ministero è a pagina 49 e 50 dell'udienza del 22 febbraio 2021, dice il Pubblico Ministero: «Come si legge alla pagina 47 del report "operazioni di scissione", Riva Fire e Riva Forni Elettrici, allegato 81 dell'informativa del 06 dicembre 2016, "La scissione del gruppo Riva Fire ha avuto risultati decisamente diversi da quelli dichiarati nel

progetto di scissione, ovvero la creazione di due gruppi distinti per favorire lo sviluppo industriale degli stessi, infatti le attività relative ai prodotti piani ed ai prodotti lunghi, come ribadito dal teste Lagro all'udienza del 15 luglio 2020 e dal teste della Difesa Bini all'udienza del 25 novembre 2020 – fa riferimento alla pagina 49 del verbale stenotipico – erano già operativamente separate ed afferenti le prime ad Ilva e le seconde a Riva Acciaio. Anche prima della scissione non vi erano significativi rapporti diretti di natura operativa e commerciale tra i due gruppi, fatta eccezione per le attività di compravendita del rottame»», cosa fra l'altro – ovviamente – poco aderente al business reale perché è assolutamente un residuo quello là che fa di compravendita di rottame l'Ilva rispetto alla sua produzione.

Beh, da quello che vi ho letto, il Pubblico Ministero è il mio migliore alleato perché per quello che vi ha raccontato il Pubblico Ministero vi ha proprio testimoniato quello che vi ho detto io prima qualche istante fa. Il ragionamento che però fa il Pubblico Ministero è un ragionamento sbagliato, è un ragionamento sbagliato perché questo non è l'ostacolo alla separazione, alla scissione, è il presupposto. Come molto chiaramente e brillantemente vi ha detto il Professor Bini, io non posso fare una separazione ed una scissione se già io non ho questo tipo di autonomia, altrimenti ci sarebbe una società zoppa, una società che non riesce a camminare. Tutti i presupposti delle scissioni attengono già a due mondi che sono in sé separati, altrimenti non si arriverebbero neanche alla scissione, non avrebbe senso, non avrebbe un razionale la scissione. Quindi, il Pubblico Ministero mi conforta da questo punto di vista.

Ancora, l'altro indice di dolosità: “Dalla circostanza che Ilva e Riva Fire sarebbero state private delle società che possedevano risorse finanziarie che avrebbero potuto essere messe a disposizione di Ilva per sostenere gli investimenti necessari ad adeguare lo stabilimento”. Ecco, già, Presidente, questa è un'affermazione che io ho combattuto sin da subito quando sono stato a Milano perché già leggendo le imputazioni milanesi io dicevo: “Ma come si fa a sostenere una cosa del genere?”, cioè io esasperavo ancora di più il concetto, cioè qui addirittura ti stai preoccupando del fatto che se si crea una situazione di questo tipo, siccome io mi allontano da quelle società – che tra l'altro con me hanno poco e nulla a che fare – perdo, ma che cosa? Delle aspettative? Ma dove siamo! Lei, Presidente, che ha in questi 25 anni ormai di aule civili e di... e beh, purtroppo dobbiamo fare i conti tutti quanti noi con il fatto che la nostra professione va avanti nel...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho detto anche di più purtroppo, siamo vicino ai 30.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, perfetto. Quindi per lei queste affermazioni stridono nelle sue orecchie ancora più violentemente, perché è come se si volesse presupporre

che ci sia un obbligo in capo già soltanto alla controllante, ma io vado oltre, dove sta l'obbligo del socio? Cioè il socio... immaginate una società, non pensate adesso all'Ilva, immaginate una società qualsiasi, ma dove sta scritto che il socio ad un certo punto debba necessariamente continuare ad investire? Esasperiamo il concetto. Ma perché, il socio non può chiudere e vendere? Non può decidere di ridurre la manodopera e vendere alcune controllate? Non è libero di decidere quello che vuole il proprietario di una società? No, qui si dice: "Non si può fare! Non si può fare!". Attenzione che c'è la sentenza di Milano, c'è un passaggio specifico della sentenza di Milano dove il Giudice di Milano dice: "Ma non è che potete pretendere l'obbligatorietà, cioè anche se non ci fosse stata la scissione, non puoi imporre a nessuno di finanziare qualcosa". È la libertà dell'imprenditore che decide quello che deve fare! E poi il Pubblico Ministero ad un certo punto vi dice che l'operazione sarebbe stata altresì architettata al fine di far transitare in Riva Forni i proventi dell'associazione a delinquere, il riferimento è alle pagine 68 e 69 dell'udienza del 22 febbraio 2021, dice il Pubblico Ministero: "Senza soluzione di continuità nella neonata Riva Forni Elettrici, costituita appositamente per farvi transitare i proventi dell'associazione a delinquere, sgominata solo a seguito delle..." bla, bla, bla.

Abbiamo fatto un patto iniziale tra di noi, non valgono le parole, valgono soltanto se sono seguite da carta, quella carta che costituisce la fabbrica di carta del Pubblico Ministero, quindi le parole devono essere seguite da documenti, da prove. Il Pubblico Ministero si limita alla parola, vi dice che questa associazione a delinquere, già di questo ne parleremo lungamente sulla sussistenza dell'associazione a delinquere, ma addirittura il Pubblico Ministero parla di proventi dell'associazione a delinquere che transitano in Riva Forni. Abbiamo, Presidente, una totale assenza di prova rispetto all'affermazione del Pubblico Ministero! Ma dove sta la consulenza del Pubblico Ministero che ci dice questo fatto? Voi l'avete vista? Perché io non l'ho vista. Dove sta la documentazione da cui il Pubblico Ministero deriva questo transito di profitto, Presidente, addirittura il transito di profitto è da Ilva a Riva Forni Elettrici. È una narrazione, è soltanto parole che si scontrano con la forza dei documenti e dei fatti. Non c'è!

Tra l'altro sarebbe anche contraddittorio, cioè ti stai lamentando sostanzialmente del fatto che non ci sarebbero stati dei finanziamenti per Ilva e poi dici che questi finanziamenti sono andati a finire – queste somme – in Riva Forni Elettrici, ma dici che sono il provento di attività delittuosa, allora di cosa ti stai lamentando? Quindi anche su una contraddizione. Ma com'è, i soldi fin quando rimangono in Ilva secondo te sono buoni, se transitano da qualche altra parte diventano cattivi? E poi qui non c'è il transito di nulla, cioè non c'è un passaggio... è solo nelle parole del Pubblico Ministero! Il

Pubblico Ministero qualifica un profitto dell'associazione a delinquere che sarebbe transitato, quando lo stesso Pubblico Ministero poi nel qualificare il profitto dice che è risparmio di spesa! Prima il Professor Paliero vi ha detto in maniera chiarissima, attenzione che il risparmio di spesa si genera dove e quando? Chi risparmia? Risparmia chi non fa qualcosa. Eh, su questo siamo tutti d'accordo, io non spendo, risparmio. Non faccio e quindi mi va in tasca qualche cosa perché non ho speso e quindi ho risparmiato. Ma risparmia chi deve fare, nel caso di specie il risparmio è in Ilva! Dove sta il passaggio secondo il quale il Pubblico Ministero ha questa narrazione in cui dice: "No, non è in Ilva, è in Riva Forni Elettrici"? Diciamocela tutta, senza infingimenti, perché si arriva a questa conclusione assolutamente distonica da parte del Pubblico Ministero rispetto al diritto, rispetto al fatto narrato, rispetto all'imputazione che ha scritto lui stesso? Qual è la verità? La verità che è fallita Ilva, è fallita Riva Fire ed allora me la devo prendere con qualcuno! L'unica in bonis qual è? Riva Forni Elettrici ed allora attacchiamo Riva Forni Elettrici! Questa è la verità! Perché i cancelli della normativa 231 sono sbarrati! Il Pubblico Ministero deve arrivare ad una violenza, una violenza giuridica per raccontarvi dell'esistenza di questa possibilità astratta di andare a fare la confisca, eseguire la confisca nei confronti di un soggetto che non era neanche nato!

Richiamo la vostra attenzione – Presidente e signori della Corte – sulla deposizione dibattimentale del Professore Mauro Bini che è ordinario di Finanza Aziendale alla Bocconi, ma è indiscutibilmente – potete ovviamente consultare le fonti aperte – uno dei massimi esperti di valutazione aziendale, ma non soltanto a livello italiano. Lui ci ha raccontato, ci ha riferito e ci ha documentato perché sono state acquisite anche agli atti del fascicolo dibattimentale le sue consulenze, quelle rese nel contenzioso civile, poi confluite in quello penale milanese e ci ha spiegato il consulente che è stato sentito all'udienza del 25 novembre 2020, le pagine di riferimento sono 27 e 28, io gli chiedo: "Queste operazioni di scissione sono qualcosa di molto strano, di particolare?", lui risponde: "Diciamo questo, in realtà, che l'operazione di scissione serve generalmente per distinguere dei perimetri di business che si differenziano per prodotti, mercati e tecnologie. Di solito ha senso fare queste distinzioni quando ci sono questi elementi di differenza", "Perché si fanno?", "Per valorizzare il business", "Quando ha senso valorizzare il business in maniera diversa rispetto a come li valorizzavi prima pur gestendoli separatamente?", "Perché è chiaro che se sono diversi i prodotti di tecnologia venivano gestiti separatamente", "Ma quando vengono valorizzati?", "Tipicamente nei settori ad elevata intensità di capitale, dove intensità di capitale cosa significa? Che bastano poche flessioni della domanda, che questo ha degli effetti molto negativi sui redditi, naturalmente questo era propedeutico generalmente ad effettuare operazioni di

crescita esterna, infatti nel nostro paese l'operazione di scissione che ha aperto questo capitolo nel settore ad elevata intensità di capitale, dopo la crisi del 2008, è stata la scissione di FIAT e FIAT nel 2011 fa la scissione di FIAT Industrial, cioè veicoli industriali, rispetto a FIAT Auto, cioè auto e componenti” e dice il Professor Bini: “Erano già due business separati in realtà?”, “Ma perché li divide?”, “Propedeuticamente operazioni di crescita esterna, infatti – come vedremo – successivamente FIAT farà la fusione in Chrysler nel 2014” e di questo, Presidente, trovate riscontro anche in una testimonianza molto importante – che andremo ad analizzare – che è quella del Dottor De Biasi, De Biasi era il responsabile del gruppo delle relazioni esterne. Dopo i fatti dell'estate del 2012, passa in FIAT e diventa il responsabile unico delle relazioni esterne della FIAT di Marchionne ed è la persona che ci ha riferito anche di come Marchionne ha pianificato l'operazione di aggregazione con Chrysler e ci ha spiegato tutte le ragioni che poi andremo comunque a vedere.

Tra l'altro il Professor Bini – pagina 9 e seguenti della sua relazione – riferisce che proprio a partire dal 2000 c'erano state delle molteplici operazioni straordinarie e proprio la scissione del business prodotti piani e prodotti lunghi aveva rappresentato l'operazione societaria propedeutica a successive operazioni di sviluppo e di valorizzazioni delle società scisse. Alla pagina 28 il Professor Bini vi dice e ci dice: “Allora, ho voluto citare dei casi di grossi operatori internazionali, il suo riferimento è un'operazione del 2000 e questa Broken Hill Property, è una società mineraria – dice – che si è sviluppata a valle della produzione dell'acciaio perché la destinazione era sua, che nel 2000 separa la produzione di acciaio, ovviamente la mineraria e separa dentro l'acciaio i prodotti lunghi dai prodotti piani?”, “Perché?”, “Perché poi i prodotti piani li fonde con Bilton che è una società inglese, un colosso inglese della produzione dei piani. I prodotti lunghi invece si va a comprare un fornitore di materia prima che non è mineraria, perché il lungo – come sanno – è rottame e si va a comprare da una società di rottame, un'operazione però da 1 miliardo e 200 milioni, quindi la tipica operazione che è l'operazione – dice il Professor Bini – la più importante, che dà l'idea un po' a tutti gli imprenditori del settore in quel momento che forse la pulizia dei perimetri potesse essere il modo migliore per valorizzarli”.

Troverete dei riferimenti importanti anche alla pagina 18 della relazione del Consulente Bini proprio sul contratto, è questa qui. Perché vi dico questo? Perché quella pagina 18 vi dà un'indicazione specifica che vi dà il senso irrazionale dell'operazione. Che era successo? Il Gruppo Riva nel 2001 era l'ottavo produttore al mondo, nel 2007 – a distanza di soli sei anni – era diventato il quattordicesimo produttore mondiale, pur avendo accresciuto del 20% la propria produzione e qui, da questo punto di vista, è

importantissimo perché c'è anche una sua domanda, Presidente, ad un altro teste, al teste Talpone che riferisce di questa capacità di fare acquisti in maniera massiva, lei dice: “Ma cosa vuole intendere?” e dirà Talpone: “Sì, perché più grosso divento e più capacità ho di riuscire a comprare bene e quindi ad avere un prezzo particolarmente basso e quindi sarò competitivo anche poi nella vendita del prodotto finito”, perché vedremo poi – e ce lo spiegherà il Professor Bini – come c'è questo sbilanciamento nel tempo a favore dei venditori di materia prima, alla fine il guadagno grosso lo iniziano a fare i venditori di materia prima. Allora l'importanza straordinaria o di diventare particolarmente grossi come gruppo o, addirittura – ancora meglio – di acquisire direttamente miniere per diventare produttori di miniera. Nella descrizione che vi fa vi dice: “Guardate che la cosa assurda è che il Gruppo Riva era cresciuto in quegli anni, cioè era diventato più grosso, più produttivo, c'era maggiore produttività, maggiore capacità, c'era un aumento di 20% della sua capacità, ciò nonostante potevi essere bravo quanto vuoi, ma nel momento in cui si iniziano ad avere delle grosse aggregazioni sul mercato perdi completamente competitività, proprio perché diventi automaticamente tu più piccolo, per questo scendi nelle classifiche a cui facevamo riferimento prima”.

E l'udienza a cui facevo riferimento, Presidente, è proprio quella del 05 febbraio 2020, le pagine sono la 70 e la 71, in cui ci sono proprio le sue domande, Presidente, al Dottor Talpone e lei chiede: “Dottore, ci fa qualche esempio di queste società?” e lui risponde: “In Germania si erano fuse Krupp e Thyssen, in Corea la Posco aveva incorporato altre società, la stessa Mittal era cresciuta a dismisura tramite l'acquisizione di una società francese, se non ricordo male si chiamava Usinor”, io dico: “Adesso Arcelor, prima Usinor”, “Sì, sì, la società che aveva acquisito il gruppo Mittal, se la memoria non mi inganna – dice Talpone – era proprio Usinor, poi ha cambiato il nome di ArcelorMittal”, “Sì, sì, esatto” e lei poi chiede: “Giusto a titolo esemplificativo, ecco, di quello che ha detto” e Talpone risponde: “Sì, questi sono i tre o quattro esempi più... anche in Cina...” ci fa poi l'esempio della Cina e ci dice che addirittura in Cina avevano fatto un decreto, per decreto avevano messo insieme dieci produttori e quindi immaginate l'impatto sul mercato di dieci produttivi cinesi che arrivano violentemente sul mercato. Dice poi Talpone: “Quindi questo era il mondo che bisognava affrontare, quindi bisognava pensare alla possibilità di valorizzare al meglio sia la parte prodotti lunghi che la parte prodotti piani”, “E come si faceva a valorizzare al meglio?”, “Nella testa di Emilio Riva bisognava separarle”, “Perché?”, “E perché sì, tutte e due producevano acciaio, ma erano mercati diversi, investimenti completamente diversi, tipologie di mercati completamente diversi, quindi bisognava specializzarsi al 100%, un settore faceva una cosa ed un settore ne faceva un'altra, non so se sono stato sufficientemente chiaro.

Comunque posso tranquillamente dire che nella testa di Emilio Riva io, se avevo due gruppi separati, potevo cercare aggregazioni sia sul fronte dei prodotti lunghi che sul fronte dei prodotti piani. Quindi dove riuscivo a valorizzarmi di più ero più competitivo, perché se io mi devo fondere e mi devo aggregare con un'altra entità produttiva, più riesco a valorizzare me stesso e più possibilità ho di essere contrattualmente valido nel momento in cui vado a discutere questa ipotetica aggregazione”.

Ecco, c'è stata una produzione documentale che è molto importante, che vi abbiamo fatto ed è la riunione del Consiglio di famiglia del 05 aprile 2004, ricordate, quel verbale dei Consigli di Famiglia che vengono portati a mano nel settembre del 2015 dalla Procura di Milano alla Procura di Taranto. Ecco, questo verbale è importantissimo perché lì trovate proprio come si delinea il progetto di modifica della struttura del gruppo, tramite la separazione in due entità autonome, facenti appunto capo ai lunghi e ai piani. Dovete andare esattamente, Presidente, prendendo i verbali del patto del Consiglio di famiglia, alla pagina... queste qua del Consiglio di famiglia – non so se l'avete già notato – sono tutte pagine numerate e vidimate praticamente, quindi lì avete le progressive e la progressiva è la progressiva 68. Dice: “La seconda problematica – si stava parlando praticamente di tanti altri argomenti, poi si arriva alla seconda problematica – dovrà essere invece valutata in relazione al progetto di modifica dell'attuale struttura organizzativa del gruppo, tale struttura per motivi storici si è formata attraverso l'acquisizione delle società controllate con le risorse generate ed ottenute dalla capogruppo, siano esse relative all'attività del settore dei prodotti piani sia nel settore dei prodotti lunghi. La struttura del gruppo risulterebbe più razionale e più trasparente nei propri risultati se l'attività industriale nel settore dei prodotti lunghi fosse incorporata in un gruppo autonomo anche sotto il profilo societario, anche la struttura finanziaria potrebbe trovare un migliore equilibrio rendendo più chiaro il capitale investito per la gestione degli investimenti di natura industriali dei singoli settori”. Poi se scorrete il verbale si dice: “Dopo ampia discussione, i membri del Consiglio all'unanimità deliberano di dare mandato ai consiglieri che ricoprono cariche di amministrazione nelle società capogruppo perché, secondo le modalità tecniche più opportune, provvedono a realizzare la struttura sopra delineata esprimendo il loro consenso al prospettato rimborso anticipato ai prestiti obbligazionari emessi dalla capogruppo stessa se risultasse a questo opportuno”. Quindi, addirittura, voi avete un verbale del Consiglio di famiglia che già alla data del 05 aprile 2004 vi dà conforto e riscontro di quello che vi ha raccontato a dibattimento Talpone, ma la fonte di Talpone era il suo rapporto diretto e ravvicinatissimo, vi ha detto il Dottor Talpone che lui dal 1995 in poi si è sempre occupato dal punto di vista societario di tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione

di Riva Fire, dell'Ilva, è stato il responsabile dal punto di vista societario del gruppo e, quindi, quello che vi racconta lui è quello che gli dice Emilio, quando dice “Nella testa di Emilio”, perché – attenzione – di questi verbali del Patto di famiglia, del Consiglio di famiglia, nessun testimone vi ha riferito della loro esistenza, tranne uno, perché c'è il Dottor De Biase Pietro – cui abbiamo fatto riferimento prima – che vi dice invece di sapere della conoscenza, è l'unico che ne parla – lo troverete comunque nella sua deposizione, poi vi darò la pagina specifica – che dice: “Sì, so che c'era un Consiglio di famiglia”, però vi dice anche e questo sarà un campanellino quando lo andremo ad analizzare: “Attenzione che quel Patto di famiglia e quel Consiglio di famiglia so anche come funzionava, nel senso che quando c'era da prendere qualche decisione importante c'era un meccanismo secondo il quale Emilio decideva di andare in una direzione ed anche se tutti gli altri si mettevano insieme contro Emilio, Emilio manteneva il 60% e quindi vinceva sempre Emilio sostanzialmente” e ve lo dirà lui, quindi lui lo sapeva, ma Talpone non... cioè Talpone non è assolutamente a conoscenza dell'esistenza di questa cosa, vi dice quello che sentiva che gli raccontava Emilio. Ed abbiamo qua il riscontro, in quelle che secondo il Pubblico Ministero sono le prove dell'organismo occulto, la pistola fumante dell'associazione a delinquere. Beh, qui quello le trovo io – poi vedremo cosa c'è dentro – è comunque il riscontro, ecco quel meccanismo di cui dicevo prima io, i testimoni vi raccontano qualcosa e già sarebbe una cosa forte, ma quando il testimone è riscontrato dal documento la prova schizza in alto, qui diventa prova inconfutabile, cioè quel testimone vi racconta una cosa che trova riscontro nelle carte. E quindi noi qua abbiamo la prova documentale dal punto di vista del Consiglio di famiglia della esistenza di questa volontà, cioè quindi i Riva ed in particolare Emilio Riva voleva già sin dal 2004 fare questo.

Dalla testimonianza del Dottor Talpone, però, vedrete che vi riferisce poi: “Il percorso che avrebbe portato alla separazione dei due gruppi distinti dei prodotti lunghi e dei prodotti piani aveva preso più concretamente forma già nell'autunno del 2008 – vi racconta – la relativa esecuzione era poi rinviata a causa delle condizioni di mercato, travolto in quegli anni dalla nota crisi finanziaria globale”. Talpone, pagina 69, del 05 febbraio 2020: “Il 17 ottobre 2008, oltre sempre all'aggiornamento sulla questione Alitalia, il Presidente Emilio Riva aveva incaricato due consulenti, il Dottor Silva ed il Dottor Niec di valutare alcune operazioni straordinarie. Credo più o meno tutti si ricordino che nel 2008 e nel 2009 i mercati finanziari subirono, anzi forse anche già a fine del 2007, tracolli non indifferenti, ci fu una grande crisi che partì dall'America, ma si estese velocemente sia in Europa e sia nel resto del mondo. Chiaramente i risultati anche economici del gruppo, non solo nel settore dell'acciaio, ma in tutte le tipologie di

settore, i grandi gruppi subirono pesanti ripercussioni da quella crisi, quindi già nella testa di Emilio Riva balenava l'idea di separare la parte della produzione dei lunghi dalla parte di produzione dei piani. Questo perché? Perché nella sua testa erano due mondi completamente diversi e tenga presente che nel 1995, dopo l'acquisizione di Ilva, il Gruppo Riva era il primo in Italia ovviamente, perché bastava solo Ilva, secondo in Europa, quarto nel mondo. Nel 2010/2011 era sì e no – dice – il decimo al mondo. Questo non perché non avesse fatto investimenti, anzi aveva fatto circa 5 miliardi di investimenti produttivi...” guardate queste cifre che comunque non è un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio, Presidente, però vedete che lo troverete ricorrente, Talpone, Ballerio, Campi, chi quattro e mezzo, chi cinque, vi danno l'idea di quello che si sentiva in quel momento, ma vedremo poi i passaggi documentali da cui trarre il convincimento dell'esistenza reale di questi investimenti a questi importi, dicevo “Ma soprattutto – dice Talpone – perché grandi aziende concorrenti estere si erano aggregate mediante fusioni ed altri tipi di operazioni, quindi la massa critica – ecco, la sua domanda, Presidente – di produzione e di acquisti diventavano due elementi assolutamente fondamentali per essere competitivi sui mercati internazionali”, “Scusi, Dottor Talpone – dice il Presidente – cos'era decisivo commercialmente?”, risponde: “Sì, dal punto di vista dei volumi”, “Ma cosa era decisivo?” chiede lei, “La massa degli acquisti” dice Talpone, “Ah, ecco, la massa degli acquisti”, “Quindi per poter andare con un volume di acquisti di x milioni di tonnellate nei confronti di fornitori...”, io chiedo: “Acquisti di materie prime?”, “Sì, di materie prime, certo, di carbone per esempio ...oppure andarci con tre volte tanto cambiavano anche le possibilità di avere condizioni economiche assolutamente migliorative. In questo senso la lungimiranza di Emilio Riva, aveva già capito che questo doveva essere il destino prima o poi del gruppo” e lei chiede, Presidente: «“Questo” quale? Scusi, quale destino? – chiede lei, Presidente – “Questo doveva essere il destino”» e Talpone dice: “Il destino nel senso di doversi aggregare con altre imprese siderurgiche”, “Ah, ho capito” dice la Presidente, Talpone: “Perché chiaramente da sola io posso investire tutto quello che vuole, ma non posso mai mettere insieme altri 10 milioni di tonnellate di produzione e quindi, che ne so, 20 milioni di tonnellate di acquisti, cioè è assolutamente impossibile. Io posso investire fino alla fine dei miei giorni, ma non riuscirò mai ad avere una massa critica tale che mi permetta di essere competitivo con le altre imprese siderurgiche che avevano fatto questo tipo di aggregazioni” e di questo il Talpone indica come riscontro e ve l'abbiamo prodotto a quell'udienza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se vuole terminare l'argomento e poi continuiamo domani.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, sì. Dicevo, Presidente, che puntuale conferma documentale – lo troverete perché ve l’abbiamo prodotto – c’è il verbale del Consiglio di Amministrazione di Riva Fire del 17 ottobre 2008, lo troverete proprio insieme a quell’udienza lì a cui vi ho fatto riferimento, in cui è stato sentito Talpone, 05 febbraio 2020: “Nel corso di tale riunione il Consiglio discuteva ed affrontava due ipotesi alternative di operazioni straordinarie predisposte dai consulenti commercialisti Dottor Silva – guarda un po’, che è il garante dei verbali del Patto di famiglia – ed il Dottor Niec” e queste ipotesi erano allegate al verbale. In questo stesso Consiglio di Amministrazione – siamo al 17 ottobre 2008 – che proprio il Consiglio deliberava la scissione parziale di Riva Acciaio in favore di Riva Fire e questo vi conferma l’ulteriore fisiologia proprio all’interno del gruppo di questo tipo di operazioni di scissione. Con riferimento sempre alla testimonianza del Dottor Talpone, io gli faccio una domanda in relazione ai blocchi che gli ho fatto riconoscere – se si ricorda – tutti i blocchi societari che c’erano e lui dice: «Un attimo, non mischiamo, con la ripresa del mercato dell’acciaio che appunto nel 2009/2010 si stava comunque riprendendo rispetto agli atti precedenti, diciamo che è tornata a galla l’idea di Emilio Riva di andare effettivamente oltre allo scenario immaginato dei due o tre anni precedenti, di dare pratica attuazione a questa cosa. Di pratica attuazione, diciamo, che se n’è poi cominciato veramente a discutere in termini proprio “Cosa facciamo? Come facciamo?” – ricorda Talpone – verso la fine del 2011, inizio del 2012», poi vi darò la prova documentale invece di quando nasce, avete il riscontro documentale di quello che vi dice Talpone qui ed è ancora un po’ prima rispetto a quello proprio che dice Talpone. “Questa operazione di scissione di Riva Acciaio concerne la scissione di una partecipazione che Riva Acciaio aveva, pari al 25% nella Stahlbeteiligungen Holding” quella impronunciabile per il Pubblico Ministero, ci ho messo sei mesi per riuscire ad imparare questo scioglilingua della Stahlbeteiligungen Holding, quindi ha avuto la mia vicinanza il Pubblico Ministero Dottor Graziano quando aveva difficoltà a pronunciare questo nome impronunciabile, “La Stahlbeteiligungen Holding era la società di diritto lussemburghese che aveva tutte le partecipazioni estere, quindi di tutte le società dei prodotti lunghi operanti in Francia, Belgio, Germania, Spagna, quindi era – diciamo – un’operazione prodromica al poi successivo passaggio che sarebbe stata la separazione dei prodotti lunghi dai prodotti piani”.

Poi ancora scorro il verbale, dice ancora Talpone: “Una volta completata l’operazione che era iniziata precedentemente, quindi della scissione, della partecipazione nella Stahlbeteiligungen a favore della Riva Fire, la Riva Fire si trovava proprietaria del 100% della Stahlbeteiligungen, oltre a questo deteneva il 100% della Riva Acciaio, il

che voleva dire che era – diciamo – nelle condizioni quasi ottimali per procedere alla separazione dei due mondi, lunghi e piani”, “Sì, perché?”, “Perché sotto di lei, oltre a queste due società appena citate, Riva Acciaio e Stahlbeteiligungen, c’era direttamente la partecipazione in Ilva, quindi era pronta – diciamo – per fare il grande passo”. Okay, possiamo fermarci e poi riprendiamo domani. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, allora ci vediamo domani alle 9:30, però la invito ad essere un po’ più sintetico, va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tempistiche pensa di avere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dia la possibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe, ma sarò preciso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo, ci vediamo domani.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 277.145

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce